LA VERITÀ
VENDICATA
DA I SOFISMI DI FRANCIA,

Risposta

Allo Scrittore
delle Pretensioni Cristianissime,
contra i Principati del
Rè Cattolico.

Digitized by Google

DELLA VERITÀ VENDICATA

PARTE SECONDA.

Bilancio distinto delle Pretensioni della Regina Cristianissima.

CAPITOLO PRIMO.

Se nelle successioni de gli Stati debbano i Principi necessariamente procedere, secondo le Consuetudini locali.

STringendo una vipera in luogo di Penna, ecco in Orchestra il Favoleggiatore Antagonista, armato d' un Cerbero di tre Capi; per sostenere con tre argomenti dentati, un Mostro di Pretensioni, contra la Giustizia di Spagna.

Nella prima Quistione (dic' Egli) *mi vanto diffendere la forza delle Leggi municipali, e della Consuetudine. Nella seconda, le Pretensioni, a' calcolo esatto, della Regina Cristianissima. Nella Terza, l' inevitabile necessità del Rè Cattolico di non trasgredire l' approvate Leggi del Regno.*

Che per tanto (in primo Capo) *se bene à Principi non si nega l' autorità di promulgare & abrogar Leggi; s' interdice ogni arbitrio d' uscire, nella importanza delle successioni di Stato, da i limiti della Consuetudine, che lega non meno i Vassalli, che i Sourani.*

Paradossi in vero, che trascendendo i confini del buon Discorso, mirano a mettere in ceppi la Providenza Reale. Mà perche Voi andate mescolando la Betonica col Na-

pello, ne gli attributi confusi alla Souranità de Regnanti; mi ponete in debito di minuto riflesso all' origine della Possanza de Principi.

Havendo Iddio creato l' Huomo à sua simiglianza, per l' Intendimento, e il Volere, con lasciarlo nelle mani del suo Consiglio, & essendo l' Huomo, come Animal sociabile, e incapace di vivere da se solo, eccitato dalla Natura all' Vmano Consorzio, per supplire alle necessità della vita; non è di ragione, che a gli Huomini congregati per insegnamento della Natura, Dio non concedesse Podestà di statuire fra loro un Reggimento Civile per Ben Commune; col deputare alcun de medesimi, che havesse unicamente tutta l'incumbenza, e il Potere di promoverlo. Non essendo possibile nella Communità de gli Huomini conseguire il Publico Bene, *nisi omnia reducantur ad unum, vel per modum unius*: come insegna l'Angelico Dottore. E se la Natura persuade la vita sociabile, hà di mestiero inchiudervi anco un Reggente che proveda, e presieda alla Moltitudine; giache al sentir del più Saggio: *Vbi non est Gubernator, corruet populus.* (a)

(a) *Proverb: cap: 11.*

Tale Podestà dunque considerata in commune, cioè diffusamente in tutto un Popolo ragunato, non u' è dubbio, che non derivi immediamente dal fonte d' ogni Potenza Iddio.

Considerata poi in particolare, come nelle spezie de Reggimenti Popolari, Aristocratici, e Monarchici, tale Podestà deriva dal Diritto delle Genti, ch' è una Conchiusione delle Leggi di Natura, dedotta e stabilita dal commune Discorso de gli Huomini. Et anche questa Podestà procede di Dio, come Autore della Natura, benche venga conferita mediante la elezione de Popoli. *Non est enim Potestas, nisi à DEO.* (b) Non essendo dunque l' umana Podestà, che una partecipazione di quella di Dio cõferita da lui al Popolo immediatamente, & a i Magistrati, mediante i Popoli; bisogna osservare, se i Popoli ne investiscono i loro Monarchi con pienezza di animo, o con qualche risserva: se poi viene tal Podestà trasferita assolutamente ne Principi Sourani, senza condizione, che dell' obligo ordinario di governare il Popolo con Giustizia, diffenderlo, proteggerlo, & unicamente promovere il Publico Bene; all' ora il Sourano può in gra-

(b) *S. Paulus Epist. ad Romanos.*

do

do più eminente tutto quello che daprima potevano i ſuoi Popoli, ne in conto veruno alla loro volontà ſoggiace. Onde in virtù della Souranità ſua, deve promulgar Leggi, abbrogar conſuetudini, ſtabilire ordinanze, ſecondo il dettame della Ragione, & a miſura della convenienza Publica; eſſendo la ſua Maeſtà aſſoluta da ogni Legge poſitiva; e ſolo in queſto, ſchiava, ſi può dire, del Popolo, cioè dove ſi tratta della Conſervazione di Eſſo, come del Publico Bene, ch' è l' unico fine de Popoli, e de Principi.

Dunque non può darſi Legge umana in un Regno, che coſtringa il Monarca ad ubbidirla, in virtù del ſuo rigore, perche le Leggi non hanno altra facoltà di quella, che loro vien conceſſa dal Principe, il quale non può commandare a ſe ſteſſo, fuori di ſe ſteſſo; dovendo eſſere ſempre Libero nell' operare, Legato ſolo (come tutti gli Huomini) dal Dettame della Ragione, che lo ſoggetta alla Natura, & a Dio.

Tutte le Leggi dunque, che poſſono darſi in un Regno di Souranità indipendente, (come quello di Spagna) eſſendo coſtituite da i Rè, poſſono, da i Rè abrogarſi; il ſimile ſuccede delle Conſuetudini del Popolo, le quali non hanno validità alcuna, ſe non in vigore dell' approvazione del Sourano, a cui ab antico fù da Popoli delegato, ſenza riſerva, tutto il Potere. Si che da qualſivoglia ſtatuto, o Conſuetudine locale, introdotto in qualunque modo da Vaſalli, e confirmato da Principi, non puo riſtringerſi la ſuprema Podeſtà del Sourano, che hà da godere ſempre mai sfera illimitata, e libera, per provedere ſecondo l' unica regola della Prudenza al Publico bene, e ſecondo ricercano le condizioni de gli affari, e de tempi.

Ben è vero, che ordinariamente parlando, deve il Monarca ſtar ſoggetto alle Leggi fondamentali del Regno, che principalmente mirano alla conſervazione dello ſtato, e del Publico Bene, e poi ſtabiliſcono l' Ordine delle ſucceſſioni Reali; quaſi che con queſti Patti habbiano i Popoli trasferita la Podeſtà loro ab antico nel Principe. Onde Leggi ſimili non ſi chiamano poſitive, ma di ragion delle Genti, che obligano anco i Principi.

E la prima, ch' è fondamento di tutte l' altre, cioè quella del Ben Publico, è indiſpenſabile; non potendo darſi mai caſo, che il Principe debba operare contra tal Bene, ſen-

za distruzione de Popoli, e del Regno. Le altre Leggi fondamentali in qualche caso diventano dispensabili, cioè per salvezza del Regno, & altre simili importanze, come dimostreremo. Nel rimanente anche alle Leggi positive de Romani, e del Regno, non conviene alla Grandezza de Principi giusti far torto, col trasgredirle senza causa; nel che siamo d'accordo con voi, e con il sentimento de vostri Dottori.

Ma non per ciò, rimangono i Sourani anche senza causa, o motivo, obligati a conformarsi a tutte le Leggi Civili. Peroche se i Dottori, i Nobili, i Chierici, e le Donne vanno in molti casi, esenti dalla Legge commune: Non vi parrà egli ragionevole, che anche la condizione de Principi, riguardevole per lo splendore della Maestà, sopra quella di tutti gli altri; debba essere privilegiata, e sciolta da quelle ordinazioni, che i Legislatori stabilirono per convenienza del Volgo?

In oltre vogliono concedersi nella Maestà del Sourano due sorti di Podestà: Ordinaria, e straordinaria; come appunto in quella di Dio.

I Teologi ò quante cose proibiscono alla Ordinaria Potenza Divina! quando, cioè si contiene dentro il metodo delle sue Leggi. E pure concedono il tutto alla straordinaria Potenza del suo Consiglio, purche non implichi Contradizione. Fanno lo stesso i Legislatori e i Politici, verso la Maestà de Principi, attribuendole e facoltà ordinaria cioè limitata; e straordinaria Potenza assoluta. Secondo quella, sono in certo modo soggetti all'ordinazioni della Legge, e delle stabilite Consuetudini de' Regni. Secondo questa, vanno esenti da tutte l'umane Leggi.

E però quando i Dottori, che producete parlano dell' obligo de Principi d'ubbidire a Leggi, o Statuti, non intendono mettere in catena la straordinaria Podestà Loro, ma regolare l' Ordinaria e sempre colla eccezzione, *nisi aliud velit, ac exigat Reipublicæ salus, & necessitas*; peroche in tal caso *Principibus convenit summa Potestas*; come affermano colla commuene de Savij Besoldo, e Bornizio. (*a*)

(a) *Beholdus de Majestate. Parte prima.*

(b) *Bornitius de Iure Majestatis. cap. X.*

Qual volta dunque la necessità del Publico interesse ne fà istanza, subito ad'immitazione di Dio, i Sourani danno di piglio a i Miracoli della Loro Plenipotenza, senza badare ad altra Legge, che al Dettame della Raggione. E qui non vi dico,

dico, che i Principi siano Pascolatori di Greggie, onde a loro capriccio possano vendere le Pecorelle a Beccai; Ma stabilisco, che non possano adoperare punto la Podestà Sourana a pregiudizio del Ben Commune; Che Norma de Principi sia la Regola sacra della Ragione, e che l'ultimo fine del ministerio Politico sia, quel tante volte mentovato, Publico Bene.

Dunque le Parole d'ogni Legge, d'ogni Statuto, d'ogni Consuetudine, d'ogni Interprete, non vogliono esplicarsi in altro senso, douunque prescrivono regole alla Potenza Reale; se non, salvo sempre l'interesse del Publico Bene; contra il quale non hanno facoltà di pugnare ne le umane Leggi, e nemeno la straordinaria onnipotenza della Souranità: perche implica contradizione; come appunto alla Possanza di Dio non è possibile il peccare; perche sarebbe un distruggere la propria Essenza, ch'è somma Bontà.

Dal che resta stabilito, come i Sourani, riguardando sempre all'ultimo fine loro, e de loro Popoli che consiste nella Conservazione del Regno, e nel Publico Bene, a i quali duoi fondamenti dello Stato devono ridursi, & accomodarsi tutti gli altri; possano e debbano interpretare, dispensare, e abrogare, a misura delle necessità Publiche, tutte quelle Leggi è statuti, che ripugnassero in qualche emergenza, all'ultimo fine del Regno, per salute del quale furono introdotti.

Ne Voi mi troverete, frà l'innumerabil Turba de gli Spositori, alcun Leguleio tanto imprudente, che contradica alla palpabile Verità di queste Asserzioni ben digerite,

Per ragion delle Genti, cioè per voce della Natura universale, in ogni angolo del Mondo il Primogenito si chiama alla successione della Ereditaria Corona del Padre. Ne u'hà Principato, che non habbia tal precetto per Legge fondamentale del suo Ben essere; nondimeno questo è fondamento secondario, e però quando pugna col Principale del Ben Publico, deue interpretarsi, e dispensarsi.

Daremi ò impazzito; ò Ribelle, ò Apostata, il Primogenito d'un Rè, senza speranza di rimedio; io ve lo darò escluso dal Regno Paterno. Si disponga egli di consecrarsi al Chiostro, per servigio del culto Divino: Ecco succedere in suo luogo il secondo genito.

Ma come? Dunque sarà lecito rompere il Diritto delle Genti? No! La Conservazione dell' Interesse, e Ben Publico deue unicamente havere il primo Luogo. Se il Primogenito opera contro a tale Importanza, non può succedere, perche è contra il Primo patto. Dunque i Principi escludendo nè proposti casi, il Primogenito, non operano contro alcuna Legge; ma ne interpretano la intenzione; dispensando che la Regola universale instituita a favore dè Primogeniti, non comprenda il caso particolare di quello, che impazzisce, che si fà Turco, e che diventa Nemico, e ribelle del Regno. La onde stabiliscono i Dottori, (come proua l'Azorio) doversi preferire i Primogeniti, sempre che ciò non segua a pregiudizio della commune salute, e conservazione dello Stato, (a)

(a) *Baldus in L. Hoc amplius & & alibi.*
Primogenitus est præferendus dummodo hoc non sit in perniciem, & interritum, sive contra communem salutem, & utilitatem Regni. *Azorius Instit. moral. p. 2. lib. 10.*

Quando poi il Primogenito volontariamente rinunzia quel Bene, che hanno istituito a suo favore le Leggi del Regno; non u' abbisogna autorità del supremo Potere a validarne l'atto; perche quello che è istituito a suo Bene, non deue violentargli l'arbitrio, e cagionare il suo danno. Onde che i Primogeniti si chiudano ne' i Chiostri, per servire più da vicino a Dio; non è contrario ad alcuna Legge Umana; ma bensì conforme a i Consigli di Christo.

E milita la stessa ragione nel caso, che le Figlie, ò Figli spontaneamente, e per qualche importante cagione, volessero cedere alla successione degli Stati, che loro appartengono. Nelle quali occorrenze non facendosi loro alcun torto, ne meno si opera contra le Leggi fondamentali, che non obligano alcuno a succedere per forza, e contra il suo volere nel governo de gl' Imperij. E però non devono i Padri, nelle abdicazioni de loro figlivoli convocare gli Ordini delle Provincie, mentre ciò non succede contra le Consuetudini del Regno, come sarebbe qual volta dovesse escludersi il Primogenito, Ribelle, ò impazzito, e contra il di lui volere, dalla successione Reale. All' ora nel dispensarsi una Legge dello Stato pertinente al Diritto delle Genti, devono convocarsi i Popoli; il che anco s' intende nell' abdicazione de Principi, che doppo haver regnato alcun tempo, vogliono deporre il grado, & assolversi dall' obligo giurato di promuovere il Ben Publico.

A suf-

A ſufficienza ſtabilitoſi, che la Pienezza della Podeſtà Reale non ſoccomba a Legame; mi reſta la ſola incumbenza d'applicare al caſo noſtro l'univerſale Privilegio de Principi.

E prima, non mi negherete, che Filippo Quarto non godeſſe tutta la pienezza di quel Potere più Sourano, che riſſiede nella Maeſtà Reale. Dunque era in ſuo arbitrio l'adoperarla, qual volta l'intereſſe Publico, e la ragione d'Impero ve lo haveſſero indotto. Ora eccoci al punto. Nell' Iſtromento matrimoniale della Infanta dichiara il medeſimo Rè Cattolico, qualmente egli,

Rè ſupremo, e ſenza ſuperiore, moſſo da giuſte Cauſe, e dell' intereſſe publico, e de i Regni, da Dio datigli a cuſtodire; e di quel Ben Comune, a cui deve cedere il privato della Infanta, e ſuoi figli. Vuole che la Rinunzia, & Eſcluſione ſeguita in vigore di tal Contratto, habbia forza di Legge, da oſſervarſi inviolabilmente; non oſtante qualſivoglia Legge, Conſuetudine, ò altra Coſa in contrario, a cui vuole, che ſia pienamente derogato, &c.

Ne fù ſolo il Re Cattolico; ma anche il Rè Criſtianiſſimo formò ſimigliante Decreto.

Tutto queſto (dice altrove il Contratto accennando ſempre l'articolo quinto, e ſeſto) *è ſtato riſſoluto di commune accordo* (cioe delli Rè) *e d'una medeſimata volontà, &c. per lo commune deſiderio de loro ſudditi, &c. per riguardo dello Stato publico, e conſervazione delle due Corone, &c. le quali vogliono che ciò habbia forza di Legge ſtabilita a' favore de loro Regni, e dell' intereſſe publico de medeſimi; abbrogando ogni contraria Legge.*

Dunque in Virtù di queſta Legge, e ſanzione prammatica, ſtabilita dalla più ſuprema Potenza di due Maeſtà; approvata, confermata, e giurata da loro, alla preſenza de Magnati di Spagna, e di Francia; validata, con pieniſſime acclamazioni delle Provincie, e de Regni; per graviſſime Cagioni del Publico Bene; e perche non hauranno da eſſer poſte in ſilenzio, tutte le altre Leggi, che poteſſero contrariare a queſta coſi potente, ſolenne e neceſſaria all' intereſſe di tanti Popoli, e Regni & alla tranquillità, e riposo del Criſtianeſimo?

Ogni altra petulanza, che la voſtra, dourebbe ormai achetarſi. E pure Voi oſtinatiſſimo nell' odio, che proffeſſate contra l'evidenza del Vero; vi fate inanzi a chiedere,

quali foſſero preciſamente le cauſe, per cui ſi doveſſe dalla Onnipotenza Reale dar fuoco a tutte le Conſuetudini, e Leggi contrarie del Regno.

Primieramente vi auviſo di levare da voſtri ſcritti quella voce *Contrario*; perche non si opera contra le Leggi del Regno, quando ſi opera ad unico oggetto della conſervazione del Regno. Poi laſcio che vi riſponda il voſtro Rè Criſtianiſſimo, il quale dice così nel Contratto.

In riguardo del commun Bene de Regni, ne quali ſono ugualmente intereſſati quelli della Corona di Francia, acciocche la Grandezza, e Maeſtà, che ſoſtengono, e conſervano doppo tanti anni, e con tanta felicità, e gloria del nome delli loro Rè, Cattolico, e Criſtianiſſimo, non eſſendoſi punto diminuite, ne meno vengano a diminuirſi, come neceſſariamente ſeguirebbe, ſe mediante queſto Matrimonio ſi venſſero a congiungere; il che cagionerebbe a ſudditi la ſcontentezza, e l' afflizione, che può conſiderarſi.

Dunque per la conſervazione de duoi Regni; per la Gloria, e Ben Publico, e per la felicità de Vaſſalli, è convenuto ſtabilir queſta nuova Legge, & abbrogar tutto quello poteſſe impedirne l' effetto. Ora credete Voi, che due Rè Sourani, e d' accordo, haveſſero podeſtà baſtevole a ſtabilir queſto Decreto? La Souranità d' Eſſi è ſuperiore ad ogni Legge: e l'Azione d' Eſſi non è contraria ad alcuna Legge; ma conforme alla Ragione, al Giuſto, all' Oneſto, al Neceſſario. Onde vedrete Voi, per qual cagione il Contratto non ſia valevole; e con quanta ingiuria dell' Onore di Francia, e della Rettitudine di Spagna, diventi la voſtra Penna Infamia del Vero.

Pullulando, come i Capi dell' Idra, le fallacie de voſtri argomenti, ſtancano il rigore d' ogni difeſa; mentre a i Colli delle loro arguzie reciſe, fiato, e progenie non manca. Onde per eſpugnare il Forte della Podeſtà Reale, mettete in Campo una Conſuetudine armata d' autorità, & Eſempi.

Ma per riſpondere alle autorità del Montalvo, Belluga, Ottomano, Fabri, Baldo, Bartolo, de Caſtro, e qualunq; altro vien regiſtrato dalle voſtre Citazioni, non mi occorre ne fatica, ne ingegno; imperoche conceſſovi anche per Oracolo d' infallibilità quanto producono: non parlano contra di Noi, non a voſtro favore, e meno al caſo preſente. Con-

Conchiudono, che le Leggi, gli Statuti, le Conſuetudini, l' Ordine delle ſucceſſioni, non debbano traſgredirſi dal Principe. Ciaſcuna di queſte coſe haurebbe le ſue eccezzioni; mà paſſino tutte. Non per tanto negano i voſtri Dottori, ne alcun altro del Mondo, che per Ben Publico il Rè non poſſa diſpenſar Conſuetudini, e Leggi ſecondo il dettame della Prudenza. E che per pienezza di potere la Maeſtà de Sourani non habbia il Gius di formar nuove Leggi, diſpenſando, & abrogando il vigor della conſuetudine, almeno per quella occorrenza che porta ſeco neceſſità di provedere, *ne quid detrimenti Reſpublica patiatur.*

E però dalla Commune de Savij, (*nemine contradicente*) ſi tiene che ſia lecito a Regnanti non ſolo diſpenſare, dichiarare, abolire, tutte le Conſuetudini, e Leggi poſitive; ma diſpenſare in qualche caſo anche il Diritto delle Genti, e quello di Natura; quando lo richiedano giuſte cauſe. Onde ſenza colpa, ſi poſſono uccidere gl' Innocenti; ſpogliare i Giuſti Poſſeſſori; innondare le Patrie Campagne; dar fuoco alle biade: demolire le Città; ſpianare i Borghi di ragione de Poveri; tutto per aſſicurare la Cauſa Publica nell' emergenze di guerra. Ne v'hà chi poſſa rimproverare al Principe, che luogotenente di Dio provede all' intereſſe commune, *Cur ita facis?*

Non occorre dunque far Gigante la Conſuetudine, per metterla cò piedi ſulla cima de Troni; imperoche ò Ella fù introdotta da Popoli, ò da Principi. Se da Popoli, queſti non hanno facoltà di dar Legge al Sourano. Se da Principi, queſti poſſono abrogare le loro leggi. Che i Popoli colle Conſuetudini locali non poſſano ubligare la ſouranità del Principe loro, oltre quello ſi è addotto nel Capitolo precedente, ſi prova dal Diritto di Maeſtà, e dalla Potenza participata loro da Dio mediante i Popoli, che ſpropriandoſene intieramente la conferirono al Sourano col giuramento, e patto d' ubbidirlo in tutto. Onde non eſſendo lor rimaſta un' oncia di Souranità, non poſſono ubligar colle Conſuetudini ſe non Chi vuole, e come vuole il Principe. E ſe il Principe voleſſe obligar anche ſe medeſimo, lo potrebbe: ma non in modo, che poſſa

diſcioglierſene ad ogni occorrenza, come appunto coſtuma colle ſue Leggi.

Che poi penda dall' arbitrio del medeſimo Principe l'abrogare, mutare, e rinovare le ſue leggi; tutto il giorno colla ſperienza ſi vede, non ſolo in materie Civili, e Criminali; perdonandoſi à i Ribelli; aſſolvendoſi i Rei di morte; rimettendoſi i Beni confiſcati; ma anco nelle pertinenze dello Stato; cedendoſi Piazze; obligandoſi à tributi; rinunziandoſi à diritti. Come dunque due Rè, di commune amicabile conſenſo; per deſiderio de Popoli; perl'evidenza del Publico Bene, non potranno ſtabilire una Legge? Interpretare, e diſpenſare una Conſuetudine? Lo poſſono sì, lo poſſono; anco ſecondo la prattica del Foro, e le ſentenze de Dotti. E per che non diciate, ch' io baleſtri la giuridizione dell' aria, con palle di Vento; leggete i Teſti, & oſſervate gl' Interpreti.

(a) *Supra, contra, & prater Leges ſtatuit Princeps. L. 3. Cod. de Teſtam. L. Princeps de Legibus.*

(b) *Princeps ſolutus eſt Legibus, & ſucceſſor in Regno perinde liber eſt ac qui præceſſit; nec ſi nollit, tenetur Leges Prædeceſſorum ſequi. Baldus. Conſ. 161. Majeſtas ut Leges abrogat in toto, ita in caſu ſingulari contra Jus diſpenſat. Lancellot. in Templo. judic. 1. cap. 1.*

(c) *Princeps poteſt derogare ſtatutis municipalibus, quia dicuntur Jus poſitivum. Bald. Conſ. 177. Conſuetudo eſt in poteſtate Principis, cum ſit Jus Civile tacitum: & ab eo tolli poteſt. Bald. Conſ. 395. Oldrad. Conſ. 117. Conſtitutio Principis eſt fortior Conſuetudine, ut Conſuetudo fortior Jure Communi. Bartol. in L. Viros. God. de diverſ. off. lib. 12. Aimè Cravetta p. 1. cap. 1.*

Giuſtiniano mette il Principe ſopra le Leggi (*a*) con autorità di operare contra, e fuori di eſſe. Baldo diſobliga il Principe dalla oſſervanza delle Leggi promulgate dal Predeceſſore, e da lui. (*b*)

Ma Voi, confeſſando che i Principi godano prerogativa di publicare & abrogare le Leggi, negherete ciò eſtenderſi alle Conſuetudini.

Poco rilevano le negative d' un male Informato. E Baldo, e Oldrado, e Bartolo & Aimone vi riſpondono, che la Conſuetudine ſoggiace all' abrogazione del Principe; e che i ſuoi Decreti vagliono più di qualſivoglia Conſuetudine. (*c*)

Ma quando taceſſe per Noi ogni Dottore, non parla abbaſtanza con cento lingue della Conſuetudine appunto, e de ſuoi Tribunali il Secol noſtro; che non vede altro nelle Cancellerie de Principi, ſe non continue abrogazioni, contra le Coſtumate uſanze de Popoli, e contra le Leggi de Paeſi, e de Regni. Chi è quel Sourano per debole che ſia, che non dirigga le biſogne dello Stato, colla regola della ſola Ragione, e col Sommo del ſuo Potere, ſenza dar mente alle Leggi; quando il Publico Bene, e l' intereſſe del Principato entra in conſulta?

I Rè della Francia, ò che bravi Maeſtri ſon riuſciti di queſta profeſſione! La Bretagna, il Poitù, la Ghienna, la Guaſco-

Guascogna, la Provenza, la Borgogna, e la Campagna vi paion elle Pezzi di Stato da giocarsi a Sbaraglino così per trastullo? E pure capitate per via di Donne, e di stratagemmi nelle braccia de i Rè Francesi; non ragione di Consuetudini, non Statuti Municipali, non Leggi fondamentali furono a loro sufficiente scudo, per sostenere qualche ombra delle antiche prerogative. Ma subito spogliate contra il Diritto delle Genti delle Loro ragioni fondamentali, e di tutti i privilegi, rimasero incatenate dal giogo di ferro della Corona di Francia; diventando di Principati Regnanti, Provincie servili, e schiave soggiogate della Politica Francese, che di quanto divora, nulla digerendo, cangia non che la sostanza, anche gli escrementi in proprio alimento.

Vi motivai di sopra al Capo XIV. che nelle sudette Provincie non s'udì giamai Legge Salica; la quale se ben fosse stata qualche cosa, haveva poco Spazio di Terra fuor di Parigi. Onde le Donne, che in mancanza de Maschi come in Ispagna, succedevano ne i sudetti Principati; congiuntesi a i vostri Rè, subito rovinarono la Patria, dove la Francia non hà voluto, che più succedan le Donne; ma che resti abolita ogni memoria della loro libertà, Dignita, e Grandezza. Ora qui mi si dica con quale Giustizia può la Corona di Francia abrogare in Casa de altri le Consuetudini fondamentali, distruggere il Ben Publico, e render membri di servitù quei Principati, che acquista, per ragion delle Donne?

Questa dourebbe chiamarsi manifesta ingiustizia, contraria a tutte le Leggi della Natura, e di Dio; e non quelle azioni de Monarchi di Spagna, che per una volta dispensano una Consuetudine della Casa loro; e ciò per salute de Regni, per necessità dello stato, e per il Publico Bene.

Convinto al fine da tutte le parti, vi ritirate in un angolo coperto collo Scudo de gli Esempi, di Carlo V., Margherita di Fiandra, Arrigo Rè de Romani, Matilde Contessa d'Arras, Anna di Bretagna, e Giovanni d'Annonia. Memorie illustri, e degne di riflesso, se almeno in apparenza fiancheggiassero le vostre sofisterie, mal compassate.

Dite che *Carlo V. derogando alle Conſuetudini di molte Provincie di Fiandra, introduceſſe con ſolenne Prammatica ricevuta da tutti gli Ordini del Belgio, il Diritto di Rappreſentazione nella Famiglia Regnante*.

Se non abbaglio, queſto argomento convince due coſe contra di Voi; cioè che i Principi poſſano introdurre nuove Leggi, contra le conſuetudini delle Provincie; e che toccando nel Gius di rappreſentazione ſempre il primo luogo a i Maſchi, l' Infanta non habbia alcun diritto in queſte Provincie, dove il Rè Carlo ſuo Fratello rappreſenta la Perſona del Padre. Ma paſſiamo avanti.

Margherita Conteſſa di Fiandra maritataſi col Conte d' Auvenes, doppo, che nel ſuo letto hebbe prodotti duoi figli, conoſcendolo mancipato alla Chieſa col ſacro Ordine del Diaconato, ſcioltone il Matrimonio, paſsò alle Nozze del Dampier, col quale generò due altri figli. Ora Voi dite che doppo molti litigi i due Baſtardi, pretendendoſi come Legitimi, ottenneſſero a competenza delli Dampieri del ſecondo Letto, Valenziana, & Arras; e gli Dampieri la Fiandra. E che nuoce queſto? Voi pretendete dedurre che i figli del primo Matrimonio benche baſtardi, precedano a i figli del ſecondo, ancorche legitimi.

Però nel difendervi, a mio giudizio v' impiagate; mentre al voſtro dire, i figli del ſecondo Matrimonio ottennero la Contea di Fiandra, molto più importante di quella d'Arras, conceſſa a i Baſtardi. E poi Queſti da copula matrimoniale ſolennizata in faccia della Chieſa, e con buona fede della Madre concepiti, vengono ammeſsi da i ſagri Cannoni alla condizione di figli legitimi; coſa trita, e incapace di dubbio.

Del Decreto d'Arrigo, ci riparleremo. Nella ſucceſſione di Matilda al Contado d' Arras in competenza del Conte Ruberto ſuo nipote, altro non si ricava, ſe non che in quel feudo ſuccedeſſero le Perſone più proſſime al Defonto, e che non ci foſſe la rappreſentazione a favore de Maſchi.

Che Giovanna figlia del Duca di Bretagna ereditaſſe lo Stato a competenza del Conte di Monforte, altro non conchiude, ſe non che in Bretagna le figlie rappreſentaſſero il Padre.

E che

E che importa al Rè di Spagna, che Giovanni d' Auvenes, morto il Conte ſuo Padre, nell' impodeſtarſi dell' Annonia, pretendeſſe di farlo col titolo d' Erede, non col Gius di rappreſentazione? Si convince forſe con tali Eſempi, che il Rè di Spagna non poſſa per cauſe altiſſime del Publico Bene, alterare la norma delle Conſuetudini del Brabante?

E ſe bene anticamente ne i Contadi d' Annonia, e d' Arras varie forme di ſuccedere ſi foſſero pratticate, doureſte achetarui doppo il Gius di rappreſentazione introdottoci da Carlo V. per cui reſtano abrogate tutte le anticaglie. Ma voi ne ſete amico tanto ſuiſcerato, che meritareſte d' eſſer nato in quei ſecoli, quando gli Huomini non paſcevan altro, che Ghiande.

Ma diamo, che tali Eſempj conchiudano a voſtro benefizio; non v' accorgete della brutta deduzione? La Francia dourebbe ſpogliarſi di tutte le ſue più belle Provincie; perche in quelle ſuccedevano per Legge, e coſtume fondamentale, le femine; dove ora la crudeltà della Salica Legge hà eſterminato l' inviolabile Diritto, con uſurpazione incompatibile nel teatro della Giuſtizia, e della Oneſtà Criſtiana.

Jo per me non comprendo, come huomo capace di qualche ſcintilla di ragione, ardiſca fabricare Palazzo così adorno, ſopra fondamenti peggio, che rovinoſi.

Ma ò quanto è dolce l' argomento, che ſegue! *Il Duca di Borgogna fà compilare le Conſuetudini del Brabante; adunque conoſce, ch' Egli deve ubbidirle.* Queſto sì può chiamare il più torto di tutti i voſtri Sofiſmi; e peggio del Z, che men d' ogni altro ſtà diritto.

Doppo dunque d' havere eſagerato ragioni inconcludenti; citate Autorità fuori del Caſo; e prodotti Eſempi, zoppi da due piedi; ô andate pure (sì; ve' l permetto) a vantare; che ſiaſi dal voſtro braccio ſuggellato nelle paſtoie della Conſuetudine, al Monarca Iſpano la pienezza del Potere; e diſautorizati i Privilegi alla Souranità della Providenza Reale.

CAPITOLO SECONDO.

Se le Pretenſioni Pecuniarie della Regina Criſtianiſſima ſiano Legitime.

IL voſtro fiato, quando non ci offende ſul vivo, è una Figura d'Ironia, & un Prologo della Diſſimulazione: mentre fingendo di paſſare da gli Oltraggi, alle ſcuſe, con tale tirarſi addietro, ripiglia lena per inveſtire con percoſſa più franca.

Però la Porpora del Conſiglio di Spagna non prende macchia dall'Oglio delle voſtre ingiurie. E la Gloria del defonto Monarca è di già ipotecata dalla Bellezza della ſua Innocenza, e delle ſue virtuoſe azioni, alla ſtima dè Poſteri, & alla perpetuità della fama. Onde, ſe vi conoſcete colpevole d'haverlo con dente eſecrando, tacciato d'Iniquo, d'empio, d'Ingiuſto, ſino col recidere le fimbrie all'autorità del ſuo Paludamento Reale; la voſtra Sindereſi, Fiſcale della Giuſtizia di Dio, ve ne formi il Proceſſo.

Diſmeſſa per ora la vanità de complimenti, venite al punto. E s'incominci l'Inventario della Pecunia preteſa.

In primis, la Infanta dimanda la Dote che la Regina Iſabella ſua Madre portò di Francia; e ſomma ſcudi dal ſole

	m	
- - - - -	500. - -	
Item la Contradote ſcudi - - -	166. - - -	666.
Item le uſure ſcudi - - -	150. - -	
Item di Gioie ſcudi - - -	130. - -	
Somma in tutto ſcudi - -	946. -	e 666.

Calcolo mercantile, & economia ben pulita. ma ogni conto vuole la ſua reviſione, e forſe la ſua eccezione. Vediamolo.

Primieramente Erede della defonta Regina Iſabella (ne voi lo negate) rimaſe il Principe Baldaſſare ſuo Figlio; e del Principe Baldaſſarre defonto, per Conſuetudine di Spa-

gna

gna reſtò Erede il Rè Filippo ſuo Padre: E queſto è fanciullaggine il negarlo.

Dunque non c' è altro per l'Infanta delle ragioni materne. E ſe non lo credete, i Popoli e i Tribunali tutti di Spagna ve ne faranno pieniſſima Fede.

Di vantaggio, le Gioie, che portò ſeco per liberalità Paterna l' Infanta Tereſa, non furono forſe quelle ſteſſe in iſpezie, della Madre; ma giunte a gli Ori argenti, & altre rarità di pregio, l'eccedevano del triplo, ad abondante miſura.

In oltre, havendo l' Infanta rinunziato particolarmente a i Beni materni, e a tutti quei privilegi, in virtù de quali poteſſe pretender alcun riſarcimento: ſi viene a riſolvere il moltiplico della voſtra Aritmetica, in una Squadra di ſempliciſſimi oooooo.

Dall' Inventario della Pecunia, voi paſſate al Catalogo de Principati, devoluti alla Infanta. Et io potrei ſtare immobile nel poſto della Rinunzia, e della Eſcluſione; e laſciarvi ſfiatare. Nulladimeno, riſoluto di diventare quaſi un Giobbe, Monarca della Pazienza, ſoffrirò di laſciarmi attrarre dalla petulanza delle voſtre querele, alla pena di confutarle, con ugual tedio, e dolore, per il conſumo che faccio del Patrimonio del Tempo, ſenza profitto, dietro la pervicacia della voſtra incorrigibile Inſcienza, troppo fiancheggiata da un Barbariſmo della Fortuna.

CAPITOLO TERZO.

Se l' Infanta habbia ragione alcuna nel Ducato del Brabante, e Dominij anneſſi.

On caminando la ſucceſsione de i Principati, che col piede della Conſuetudine aſſuntaſi dalle Provincie; & eſſendo il Ducato del Brabante cò ſuoi Dominij anneſsi; per Conſuetudine di Devoluzione, che porge i Beni Paterni e Materni alla Prole del primo Matrimonio, devoluti per la morte del Principe Baldaſſarre, nella Perſona della Infanta Tereſa, unica Figlia del primo letto del Rè Filippo, Signore delle Fiandre; Perciò l' Infanta

con ragione Ereditaria pretendere il Brabante, Malina, Anverſa, Namur, Limburgo, Annonia, Arteſia, Cambrai, Borgogna, e Lucemburgo.

Minuzzaglie appunto di così triviale importanza, da affaldellarſi in un gruppo, eh? Ammucchiando Provincie in una tirata di Penna, vi credete mercantare robba da mazzo. Gittando l'Amo dell' avidità in bocca a tante Provincie, sò anch'io, che per ambizione di si ricco guadagno, non vi hauranno ſcorticato l'eſofago le ſpine della Bugia, e della iniquità, che con tanta delicatezza inghiottite; peroche in Francia non iſtomaca il fetore della Ingiuſtizia, quando ricrea la fragranza dell' utile.

Tutte le linee del voſtro compaſſo mirando nel mezo di queſte Provincie; ò quanto perdon di viſta quella Virtù, che nel mezo conſiſte! Ma che ragiono io di Virtù, dove non si tratta che de gli eſtremi d' uſurpazione, e di Violenza?

Dunque egli è vero, anzi fuor di conteſa, che queſte Provincie ſiano Eredità della Infanta, e che alla Francia reſti tutto l' arbitrio per entrarne al poſſeſſo?

Dunque la Devoluzione è una legge ſagroſanta dettata nel monte del Sina, talmente, che rieſca incapace d' ogni interpretazione, d' ogni Diſpenſa?

Dunque non è lecito al Padre generare figlivoli, ſenza vederſi immediatamente rapire la Proprietà de ſuoi Beni? Ne v' hà luogo di paſſare al ſecondo Matrimonio, ſenza procreare, con tutte le Ricchezze Paterne, diseredata, e mendicante la Prole?

Dunque le Femine del primo letto trionferanno ne gli agi delle Paterne grandezze; e i Maſchi del ſecondo Matrimonio periranno talvolta miſeramente di fame?

Ne, dunque i Padri poſſono provedere alla indennità della loro Giuridizione; al Ben Eſſere de Figli delle nozze ſeconde, & alla conſervazione della ſtirpe maſchile?

Tant' è, dice la Francia: non v' accadono ſtorcimenti di Capo; perche tal conſuetudine è incapace di rimedio, e di temperamento.

Tanto non è, dice il Brabante: meglio informato di Voi nelle faccende di ſua Caſa. Ma non dovendoſi mai credere gratis a i Franceſi Scrittori, e d' uopo ſcandagliare

a oncia,

à oncia, queſt' acqua torbida della Devoluzione, e far vedere, che Voi non ci peſcate che Granchi.

E perche a ben conoſcere i fini, è neceſſaria la notizia de Principij, vediamo quali foſſero i Principij della Devoluzione. La Natura di queſta Conſuetudine locale non hebbe certamente la ſua Origine dà quella de Feudi, perche queſti eſcludevano a tutto rigore le Donne. Nè meno procedette da Principi; peroche non l' approvarono mai in alcuni luoghi del Ducato, & ogni approvazione fù prima ſupplicata da Popoli. Non nacque ſull' eſempio della ſucceſſione della famiglia Regnante; perche queſta non eſtendendoſi, che a Maſchi, ſolamente in mancanza d' Eſſi, e per privilegio particolare fù diſpenſata da un Imperadore la Eſcluſione delle femine. Dunque è forza concedere, che le convenienze particolari habbiano introdotto queſto Coſtume, non unifome, ma diſugualmente ammeſſo, & in alcuni Luoghi non approvato.

Per tracciarne dunque fra Particolari l'Origine, ſi vuole oſſervare; che eſſendo naturale il deſiderio de Congiugati di eternare ſe medeſimi colla generazione de figli, convenivano per tacito patto, come di famigliare importanza, Marito, e moglie frà loro, che non ad altri, che alla Prole futura del Letto Commune, doveſſero appartenere le communi ſoſtanze. Con queſto accordo ſi venivano a render inalienabili i Beni già ipotecati a i figlivoli; & a imporre riſpetti, in caſo di Vedovanza, alle ſeconde nozze, che come argomento d' incontinenza ſogliono tal volta biaſimarſi dal mondo. Senſualità radicata ne moribondi mariti, con paſſione di tal geloſia, che ſogliono communemente far doni condizionati allé Mogli, perche non paſſino ad altro commerzio, doppo il primo ſcioglimento.

Paſſati poi dalle tacite convenzioni, alle vocali; e da queſte, al formalizarſi ne Contratti di Matrimonio; ſe ne generò un Coſtume, che ſtabilito in Conſuetudine, à cui porſero condizionata approvazione i Sourani, autenticò nel Brabante il Diritto, che Devoluzione ſi chiama. In virtù di eſſo, ſubito che muore uno de Congiugati, i Beni immobili s' intendono devoluti a i figli, e perciò incapaci d' eſſere alienati dal Genitore vivente. Onde paſſando alle ſeconde nozze, i figli, che ne procedono, reſtano eſcluſi da tutte le

Paterne ſoſtanze, già ipotecate a i Maſchi, e alle femine del primo Letto.

Legge, che eccedendo nel rigore, col diſpogliare un Maſchio, e veſtire una femina, odora di qualche crudeltà; ne fù mai conſiderata per praticabile dalla Sapienza de Legislatori di Roma, per mettere in odio la incontinenza, e la pluralità delle Nozze.

Onde, ſe mai la Spagna l'adduceſſe contra qualche pretenſione di Francia; vedereſſimo cadere tutte le Stelle dal Firmamento, per le tante beſtemmie, che ne volerebbono al Cielo.

Ben è verò, che non eſſendo queſta una Coſtituzione promulgata dalla Providenza de Principi, non fioriſce col medeſimo caratto nel Brabante intiero, ne ſi eſtende ugualmente in tutte le Provincie del Belgio, anzi ne meno ſi prattica dalle illuſtri Famiglie.

Come appunto ſi coſtuma ne Fideicommiſſi, rimane de Beni devoluti, al Genitore non ſolo l'amminiſtrazione aſſoluta, e l'uſufrutto libero, & ereditario; ma anche il Dominio, e la Proprietà iſteſſa, benche imperfetta, e come addormentata; che all'ora ſi perfeziona, e ſi ſueglia, ch'egli ſopravive a i Figlivoli. Non altro intanto appartenendo a i Figli Devolutarij, che una Proprietà nuda finta, e civile: cioè una Speranza infallibile di conſeguire quelle Facolta, purche ſopravivano al Padre; ſenza però goderne amminiſtrazione, uſufrutto, od'altra immaginabil giuridizione, e vantaggio.

La Devoluzione poi, non eſſendo altro, che un rimedio trovato per conſervare intatta a i Figli del primo Letto la Succeſſione Legitima, è differente, e diverſa dalla iſteſſa Succeſſione: benche, per la ſimiglianza del ſignificato ſpeſſe volte ſe ne confondano i Vocaboli, da i Compilatori delle Conſuetudini, e da Legulei meno oſſervanti.

Niſſuno può ſuceedere al Padre vivo, perche il Succeſſore rappreſenta la Perſona defonta, a cui ſuccede. Chi è Succeſſore conſeguiſce immediatamente libera l'eredità; può alienarla, ed'è ubligato a i debiti Paterni. Coſe tutte ſconuenevoli, e diſadatte alla Devoluzione; peroche queſta ſegue in vita del Padre, a favore del Figlio; ſempre condi-

condizionata; senza Dominio, senza amministrazione, usufrutto, ò proprietà; e senza l'obligo di soccombere ad aggravij ò debiti, contratti dal Padre; e però riman deciso da tutti i Dottori, Tribunali, & Ordini del Brabante, che la Devoluzione non sia Successione; e che appresso il Padre si mantenga il Dominio e la Proprietà de Beni devoluti. (*a*)

(*a*) *Gio: Wamesio Primario Professore di Lovagna. Il Presidente Everardo: il Pechio: il Kintschezio: e le Sentenze.*

Al rigore di queste Consuetudini, varie Teste di Cervello, conoscendosi capaci a disporre de i loro Beni, senza pregiudicare à Figli; negarono ogni consenso, col sottrarsene in due modi; ò con apporre nel Contratto Nuziale, clausula derogatoria a tal Gius, riserbandosi libera la disposizione delle possedute Sostanze; overo doppo conchiuso, e consumato il matrimonio, accordandosi colla Moglie a rilasciarsi l'arbitrio di poter alienare liberamente i Beni immobili, quando la Morte separasse il loro consorzio. Onde ne Testamenti giornali non v'è Notaio nel Brabante si grossolano, che non sappia il commune costume delle Mogli moribondi, circa il rimettere nell'arbitrio del Marito la facoltà di alienare le sostanze, non ostante la Condizione de Figli, à quali dourebbono devolgersi; ben sapendosi che i Padri non hanno cosa più à Cuore, che la felicità de Figlivoli. E tale Rinunzia viene ad essere come un Patto inserto nel Testamento, che non solo da tutti i Giurisconsulti francamente s'ammette, ma dall'uso, e dal Consenso de Prammatisti senza scrupolo, si convalida. Tutte Verità conosciute fino da i Cancelli del Foro, e autenticate non meno dal cotidiano costume, che dalle dichiarazioni dell'Informatissimo Pechio, e del Presidente Everardo. (*b*)

(*b*) *Peckius de Testam. Conjugum lib: 1. cap: 43. P. Everardus Cons: 12.*

Di vantaggio, accadendo, che in Virtù della Devoluzione, ora le Femine del primo Matrimonio portavano fuori della Casa Paterna, porzione eccedente la ragionevolezza della Dote, con danneggiamento de Maschi; & ora che l'unica Figlia del primo Letto, lasciando talvolta senza legitima, & alimenti i Maschi delle seconde Nozze, veniva a distruggere, o almeno ad auvilire la schiatta Paterna, con rovina delle Famiglie; si prese temperamento di moderare la rigidezza della Consuetudine, col rimedio di non maritare le Figlie, se contente d'una convenevol Do-

te, non rinunziavano a tutti i Beni Paterni, e Materni; non oſtante il tenore delle Leggi Romane, che vietavano tali Rinunzie; mentre le nuove ragioni de Tempi, gli utili della Republica, e 'l riguardo di conſervare le illuſtri Famiglie, eſentava il Brabante dall' obligo di regolarſi ad arbitrio de Secoli andati, e delle Pramatiche ſtraniere.

Il Pechio, il Groenueg, e 'l Preſidente Everardo informati ſopra ogni altro di queſte importanze, ne conteſtano indubitabil fede; e lo ſteſſo Concilio del Brabante hà per coſtume di ſentenziare a benefizio delle Rinunzie, che fanno le Figlie, come prova con un mondo di ragioni il Preſidente mentovato; & a ſoſtegno di tal coſtume ſervono le noſtre aſſerzioni prodotte ne i primi Capi della Parte prima, dove trattammo del valore delle Rinunzie, le quali ad eccezzione dell' Antica Legge, & affine di cautelare la Conſervazione delle degne Caſate, vengono per lo ſpazio di quattrocent' anni abbracciate da tutte le Nazioni d' Europa.

Ma perſiſtendo nella materia; è oſſervabile, che niſſun riguardo lega l' arbitrio de Genitori di liberamente diſporre de Beni, anco devoluti a i Maſchi: voglino alienargli, ò diſtribuirgli alla Prole del ſecondo Letto, ſerbata a quella del primo la ſola legitima. Tutto è lecito, purche i figli contentandoſene, recedano da tutti i vantaggi dalla Devoluzione a lor favore introdotti. Faccenda, che rimettendoſi alla diſpoſizione dell' arbitrio de figli, non contiene argomento di fraude: inſegnandoci la Natura, e permettendoci ogni Legge, che la cuſtodia, ò 'l gitto de noſtri Beni, dalla noſtra volontà ordinariamente dipenda. Donde che i Dottori concordemente ripongono nella libertà de' i figli il rinunziare anche la Legitima, non che l' altre tutte Ereditarie Conquiſte. (a)

(a) *Decius conſ. 687. Alciat. conſ. 479. Merlin. de legitima lib. 3. tit. 2. queſt. 7. Covarr. p. 3. § 3.*

Non è dunque inalterabile, come la condizione de Fati, quel fiero Coſtume del Brabante, che Devoluzione ſi dimanda. I Patti Nuzziali; il Conſenſo de Conjugati; la deliberazione de Teſtatori, e finalmente le Rinunzie de figli, mantengono il Padre nella giuridizione conceſſàgli dalla Natura, di liberamente diſporre della proprietà de ſuoi Beni; e provedere anco al Ben' eſſere de figli del ſecondo Matrimonio, non meno che alla Conſervazione della ſua Famiglia.

Ma

Ma fuſſe tutto menzogna la Verità, che religioſamente produco; niſſun vantaggio per ciò ne riſſulterebbe alla ſomma delle voſtre mal fondate Querele.

La Rinunzia, e l' Eſcluſione della Infanta liberamente pattuite, riconfermate, e giurate da Lei, dal Padre, dal Marito, ſtiano pure nel grado della loro ſuſſiſtenza, che per conto della Devoluzione, non ne hò punto dibiſogno. Imperoche trionfi quanto ſi uvole la Devoluzione nella Plebe minuta, non è vero ne veriſimile, che i Principati delle Provincie Belgiche habbiano ammeſſo giamai queſta Coſtumatezza ſconvenevole, nelle ſucceſſioni della Famiglia Regnante. E però la Regina Criſtianiſſima non può allegare ragion maggiore d' Eredità conquiſtata ſulla Ducèa del Brabante, che ſul Trono di Caſtiglia, dove ſenza ſoſpetto di Devoluzione, ſiede indubitabil Monarca il ſucceſſore del Rè Filippo.

Non eſſendo dunque tutte le crivellate Dicerie, colle quali fin' ora hà ſchiamazzato la voſtra Penna, che ſemplici Frangie della voſtra Tela, in riguardo alla importanza, ch' adeſſo habbiamo per mano; è forza di ſcoprire con eſatezza pari al biſogno, le magagne delli argomenti, e la vanità delle pretenſioni, con che la Francia ſi muove a ſtabilire i ſuoi Diritti nelle Provincie Cattoliche.

CAPITOLO QUARTO.

Se il Ducato del Brabante, & altri Principati conneſſi ſoccombano al Gius di Devoluzione. E ſe le Figlie del Primo Matrimonio poſſano eſcludere dal Trono i Maſchi del ſecondo.

IO Scrivanello Franceſe non tanto l' afferma, come articolo quaſi di Fede; ma il diffende con Ragioni, Autorità, & Eſempi, come con tre Lancie di Diamante; benche ſian peggio di trè fuſi di Vetro. Mà alla prova.

Per determinare ſenza abbaglio della validità e condizione delle Leggi, che poſſono argomẽtarſi nel Brabante, come principal Ducato e Capo delle Provincie Belgiche; vuole oſſervarſi, ch'egli è in parte Feudo dell' Imperio Romano; e in parte aſſolutamente in ſe medeſimo Sourano; come è più che chiaro, & anco ſi ricava dalle Inveſtiture, e dalla Tranſazione Auguſtana paſſata dal Belgio, e l' Imperio, nell' anno 1549. ſi che in quanto egli dipende dall' Imperio, non può ſoccombere a maggior peſo, e ſoggezzione di quello che ſi preſcrive da termini delle ſue Inveſtiture. In quanto poi alla propria & aſſoluta Souranità, da lui ſolo dipende lo ſtabilir Leggi e communicare la ſua Podeſtà alle Conſuetudini de Vaſalli.

Le Leggi poi del Principato, circa la Succeſſione, è iudubitato, che non hanno anticamente giamai ammeſſe le Femine al Commando; e ſolo per diſpenſa d'Arrigo Rè de Romani, eſſendoſi introdotto, che in mancanza de Maſchi poteſſero ſucceder le femine; ſi convince che queſte non foſſero capaci per Legge primitiva di entrare al Governo; dove ne meno dappoi ſi ſono preferite ad alcun Maſchio. Dunque il Diritto di Devoluzione non ſi eſteſe nella Souranità del Principato, ma rimaſe dentro la Sfera della Plebe.

Voi con Leggi feudali, e Dottori alla mano, argomentate, *Che ſtando i feudi, e fondi compreſi nella Ducea del Brabante, e Dominij aneſsi, ſoggetti alla Devoluzione; ſia di Conſeguenza neceſſaria, che anco il Principato iſteſſo e la Famiglia Regnante ſoccomba a tale Diritto; imperoche i Principi Fiammingbi, nel governo della Caſa loro ſi ſervono delle Conſuetudini e Leggi, ſecondo le quali vivono i ſudditi. E tanto è lontano che ſe ne pretendano diſtiolti per ragione di Souranità, che nello impodeſtarſi del Principato, giurano avanti gli Ordini delle Provincie l' oſſervanza de Communi Statuti. Ma in vigore di queſti è già ſtabilita la Devoluzione: Dunque i Principi non ne vanno eſenti.*

In oltre. I Feudi inferiori è il Feudo Dominante caminano ſotto una Regola iſteſſa; e naſcendo quiſtione di Feudo circa il Principato, ſi termina ſecondo il coſtume de i Feudi ſubalterni della Provincia. Coſi haver giudicato la curia di Parigi, come diviſa Molineo. (a) *Così deciſo il medeſimo Brabante: e tale eſſere il ſenſo commune de Prammatiſti: Ma ne' Feudi ſubalterni regna la Devoluzione; dunque anco nel Principato.*

(a) *Molinaus tit. Feudor. 12. queſt. 20. & 86.*

Vera-

Veramente Voi ſete nella vafrizie un altro Tiberio, che credeva d'eſſer ſolo a conoſcere i ſuoi artifizj. Ma i voſtri argomenti quantunque in forma, ſono male informati, e peggio accorti. Peroche naſcondendoſi, come la Seppia nelle tenebre de loro Inchioſtri, ſull'atto d' ingannare, s'ingannano. Ma ſi proceda all'evidenza del vero.

I Feudi Brabantini (non però tutti) ammettono la Devoluzione, ma non già il Ducato di Brabanza, che non è Feudo, ſe non in parte, come incorporato con certe Leggi nel Cerchio dell' Imperio.

Prima vediamolo dall'Anima delle medeſime Leggi, le quali ſono concepite a favore del primo Matrimonio, per ſoſtenere il quale, perſeguitano la incontinenza delle ſeconde Nozze. Ma queſto non può addattarſi a Principi, ne'quali ſi dourebbono coronare i ſecondi Voti, perche con quelli ſi provedono de Principi maſchi, talvolta neceſſarij alla Conſervazione dello ſtato. O quante volte il Brabante ſarebbe caduto ſotto Dominatori Stranieri, ſe i ſuoi Duchi non foſſero paſſati al ſecondo Matrimonio! Dunque ſe ben foſſe lodevole tal Coſtume fra Plebei, ſarebbe dannato fra Sourani; che non ſi accoppiano più volte per incontinenza, e con ingiuria del primo Letto, ma per utile, e neceſſità de gli ſtati; e per intereſſe del Publico Bene.

Secondariamente le forme, colle quali ſono concepiti gli articoli di queſte Conſuetudini, non ſono capaci ad' eſtenderſi nella Famiglia regnante.

Trattano ſempre di fondi, o feudi obligati alla Curia tutelare, che ſi mantiene dal Principe; delle clauſule d' Inveſtiture, & Omaggi; de giuramenti di fedeltà preſtabili da Vaſalli.

Delle ricognizioni dovute al Principe, e delle alienazioni, donazioni, permute, da farſi avanti i Pari della Curia; dell indulto impetrabile dal Principe per diſporre l' ultime volonta de Teſtatori. Che più? *Se un Huomo, o una Donna, o fanciulli*; ſono i termini delli articoli della Conſuetudine. Inſomma non è poſſibile addattar ſimili formole alla Dignità del Sourano; verſo il quale ne meno in ombra, una ſol voce ſe ne rapporta. Anzi molti Autori dichiarano che i Principi nell' approvare tali Coſtumi di Devoluzione *proteſtano riſerbarſi il Diritto di cangiarli, & innovargli*; e ſpezialmente;

mente; nella Conſuetudine di Lovagno vi è appoſto clauſula ſpecifica, che dice *ſenza pregiudizio del Diritto, e Souranità del Rè.* In oltre ne' Coſtumi del Brabante e d'altre Provincie approvati dal Rè, ſi riſſerva ordinariamente il punto eſpreſſo, *Senza pregiudizio del noſtro Diritto & Autorità.*

Si danno ancora precetti circa la Diviſione de Feudi, che il Padre voleſſe in ſua vita accordare a i figli; coſa affatto inimmaginabile & aſſurda per conto del Principato. Un Terzo dell' Eredità ſi concede al Primogenito, e gli altri due Terzi ſi ripartono ugualmente fra gli altri figli; per ordine dell' articolo 21. delle Conſuetudini di Brabanza. Ma Chi mai tanto prattico delle ſtorie Fiamminghe, vantetà trovarmi una ſol volta d' Eſempio, che i Duchi habbiano diviſo in Pezzi il Principato; o il Primogenito ſpartitolo in terzo co' fratelli, e ſorelle? Sempre un figlio ſolo, Erede dello ſtato, ſenza mai dividerlo, ne pattuirne il poſſeſſo con i fratelli, aſſegnando loro mediocre appanaggio, è rimaſto l'aſſoluto Sourano.

Non mi addurrete per unica ricordanza il fatto di Giovanni Boemo, peroche ſe bene anch' Egli invaſe il Brabante colle Armi, ne fù Eſcluſo però dalla Ragione, e da Dio.

Da Margherita figlia di Giovanni primo Duca di Brabanza e dall' Imperadore Arrigo, nato Giovanni Rè di Boemia; egli circa l'anno 1236. affaccioſſi alla Dieta di Bruſſele pretendendo dal duca Giovanni terzo una porzione del Brabante convenevole al diritto della Madre. Ma dal Cancelliero con grave Orazione gli venne riſpoſto. Parer molto iniqua la dimanda, mentre per Conſuetudine immemorabile niſſun diritto di ſucceſſione toccava alle femine in tal Ducato, finche duraſſero i Maſchi. Che nondimeno il Duca era pronto a farne diſcutere le ragioni da gli Ordini della Provincia. Ma irritato, non meno che confutato il Boemo, conoſcendoſi privo di ragione, non di forza; ricorſe alla violenza del ferro, devaſtando il Brabante con quella Barbara Forma, che al preſente, in vece d' abborrirſi, oh' come fortunatamente s' immita! (a)

Che dunque ſi voglia obligare il Principato a ſeguitare il Coſtume de Feudi inferiori, e la Legge volgare approvata ſolo per benefizio de Vaſalli; rieſce iniquità manifeſta; non dovendo le Conſuetudini de ſudditi ſervire a i Principi di

(a) *Joannes Bohemiæ Rex, qui Henrico Imperatore à Margareta, filia Joannis primi Ducis Brabantiæ prodierat, Bruxellam venit; ubi in Concilium Ducis admiſſus, partem ſibi Ducatus Brabantæ deberi palàm aſſernit. Cui per Rogerium à Ledſtita Cancellarium reſpõſum eſt. Iniquam Duci Proceribusq; videri Regis poſtulationem; cùm id ab omni penè memoria inter Brabantinos obſervatum ſit, ne Maſculo ſuperſtite, Fœmine in Ducatu ſucceſſionis Jus detur. Porrò offerre Ducem, ut Procerum Brabantiæ, ac Jurisprudentum ſententia eà de re mos geratur. &c. Divæi Rerum Brabanticarum, Lib. 14.*

di Pedante Tiranno. E come la Devoluzione, che in Bruſſelle, in Anverſa, in Nivella, nel Paeſe oltre la Moſa, e Territorio di Tornai, per tacer di tanti altri luoghi, non hebbe mai luogo; cioè per non eſſer di tal vigore capace a ubligar tutta la Provincia; potrà ubligare la Souranità ſenza il conſentimento del Principe?

Chi vorrà ſtabilire per Legge publica, e Fondamentale un Coſtume, che ne meno obbliga tutti i Vaſalli; che non è uguale, dove hà l'oſſervanza; e che attaccato alle circoſtanze locali delle Terre, e Campagne, non è ſtabilito per Legge de Principi?

Se noi vogliamo conſiderare il fine della Devoluzione, ch'è l'Anima e la Cauſa d'ogni Legge; & inſieme il Fine della Succeſſione ne i Principati, troveremo, che queſti duoi fini non poſſono convenire in modo alcuno frà loro. La Devoluzione intende favorire il primo Matrimonio, a ſegno di perſeguitare il ſecondo; del quale è Pena, per punire l'incontinenza de Genitori, e mettere in ſicuro dalla malignità delle Madrigne, i figli del Matrimonio primo con le loro fortune. Tutte coſe contrarie al Ben publico, & alla ſucceſſione de Principati, dove il fine, e la cauſa principale, è una eſſenzialiſſima Ragion di ſtato, che mira alla conſervazione della famiglia Regnante, acciòche per utilità del Publico Bene, e ſalute de Popoli, ſi mantenga, quanto più permette la condizione dell'Umana Mutabilità, nel conſueto Lignaggio l'Ordine della Souranità; al che molto bene è conducevole la pluralità delle Mogli, e direttamene s'oppone la forza della Devoluzione, che preferendo le figlie del primo Letto, portarebbe in mano de gli Stranieri lo Stato; con eſcluſione vergognoſa de Maſchi del ſecondo Matrimonio. Coſa ch'empirebbe di Guerre civili le Provincie, e di confuſione la quiete de Popoli.

Chi poi, ciò non oſtante, voleſſe pretendere di ſoggettare i Sourani alla tirannide di queſto Coſtume, biſognerebbe, prima di ogni altra coſa provare, che circa l'ordine della Succeſſione, niſſuna Legge particolare ſia ſtata giamai impoſta al Principato, ò dalla ſuprema Coſtituzione Imperiale, ò dalla Souranità, e Conſvetudine della Caſa Regnante. Regola certa, ragionevole, ammeſſa da tutti,

e maſſime approvata dal voſtro Molineo. Se pero vi deſſe l'animo di provare che il Brabante non tenga Legge alcuna nelle ſucceſſioni; vorrei farvi vedere, che non tocca a i Popoli regolarlo con coſtumatezze Plebeje, ma al Rè di Spagna, con le Leggi della ſua Corona.

Ma non v'è meſtiero di prenderſene briga; mentre gl'Imperadori e i Sourani Principi del Brabante col conſenſo de Popoli, hanno ſtabilito l'ordine della Succeſſione nelle Provincie del Belgio; ſiche appena merita rifleſſo chi favella in contrario. Ma perche il Satirico anco nell'Incredibile trova credenza; ſi tolga il Velo alla Verità, che quaſi Volto di Meduſa, cangierà in ſaſſo di ſtupida confuſione le voſtre Menzogne.

Correndo l'anno 1204. nel celebre Convento de Principi, che ſi tenne in Coblens, Filippo Rè de Romani promulgò in grazia de Duchi di Brabanza, la Conſtituzione ſeguente.

Inſuper Regiâ noſtrâ authoritate ſtatuimus, & memorato Duci concedimus, ut Filiæ ſuæ, ſi maſculum Hæredem non habuerit, in Feudis ſuis liberè Ei, tanquam Maſculi ſuccedant.

Non vivevano adunque quei Duchi con altra Legge per l'addietro, che con quella de Principati più rigidi, ch'eſcludono totalmente le Femine; onde affine di temperarla, ricorſi all'autorità Imperiale, ottennero che ſolamente in mancanza de Principi Maſchi, poteſſero in quella Souranita ſuccedere le Donne. Però queſto Privilegio ſe bene diſpenſa ſotto condizione le femine, non pregiudica all'antica Legge che ſolo ammetteva la condizione de Maſchi. Ora ditemi, che figura faceva la Devoluzione in quel tempo? Ammetteva forſe le Donne alla ſucceſſione Sourana, anco ad'eſcluſione de Maſchi?

Se vi ſaltaſſe il Grillo di contendere che la Devoluzione in quel Secolo non regnaſſe; ma che dapoi preſo vigore, e credito, obligaſſe anche i Duchi ad oſſequiarla; io vi replicherei francamente, che havendo i Principati delle Provincie Belgiche Legge propria in materia di ſucceſſione, come s'è veduto; in caſo di controverſia, a Quella debba ricorrerſi, e non alle coſtumatezze del Volgo.

E qual Moſtro contra l'ordine di Natura ſarebbe, il ſoffrire, che nella ſucceſſione de Principati, e de Regni, s'ante-

s' anteponeſſe la Donna all' Huomo; la Sorella al Fratello; mentre per conſenſo e Legge delle Genti, l' Huomo naſce all' Impero, e col Privilegio di commandare al Seſſo più frale, che dalla Natura ricevendo compleſſione men valida, e conſiſtenza impotente, vien deſtinato per ordinario alla gloria dell' ubbidire.

Onde ſia Primogenita e del primo letto la Figlia, Voi non potete alzarla, in competenza de Maſchi, alla Dignità del Commando; peroche l' Ordine della Natura, il Diritto delle Genti, l' antiche Leggi del Principato; le Conſtituzioni de gl' Imperadori; e 'l coſtume intemerato della Famiglia Regnante, hanno ſtabilito, che il Maſchio ſe ben del quinto Matrimonio, eſcluda le Donne del primo, riſpingendole per un grado addietro, ſenza inferir loro punto d' ingiuria.

Ma (ſoggiunge la Francia) nel Brabante regna la Devoluzione, e queſta prepone le prime Figlie a i Maſchi delle altre Nozze. Tutto concedo, però nelle Succeſſioni private. dalle quali non è lecito trarre argomento alle publiche; correndo diſparità maggiore frà d' eſſe; che trà la Formica, e l' Elefante. e ſe ne gradite un ſaggiò, Arniſeo ve ne canti la lezione. (a)

Ne importa poco la differenza, che paſſa frà il Politico, e l' Economico: frà il Publico, e 'l Privato. Auvenga che una Donnicivola eſcludendo il Maſchio del ſecondo Matrimonio, prima amminiſtra e governa, poi trasferiſce una Poſſeſſione, o un Villaggio da Famiglia in Famiglia, con alterazione ſolamente dello ſtato particolare. La dove, Oh' quanto è diſdicevole, e rovinoſo, che nella Succeſſione de Principati Supremi, la Figlia aſſumendo con deſtra imbelle il Governo della Republica; n' eſcluda il Maſchio, con privare il Publico Bene d' un Direttore capace a promuovere la riputazione, l' utile, la Gloria, la ſalute del Principato, e de Popoli; non meno, che a ſoſtenere vigoroſamente la Pace, e la Guerra! In fine maritandoſi la Donna, ecco trasferirſi il Dominio in Sangue Straniero, con quelle mutazioni di coſtumi, e di Legge, & altre peripezie, che ſuccedono a nocumento de Popoli, & a confuſione del Publico Bene: come ſenſatamente oſſerva il Magero. (b)

(a) *Femina, etiam major natu in ſucceſſione indiviſibili excluditur à Maſculo; & exiſtente Maſculo, redigitur ad inſtar ſecundi gradus.*

Et licet in privatis Hereditatibus aliud jus obtineat, & æquales portiones Femellæ cum Maſculis auferre patiamur: an inde licet progredi ad ſucceſſionem in rebus Politicis? Et Publica exigere ad Leges Privatorum? &c. H. Arniſæus de Jure Majeſtatis. cap. 2. §. 12.

(b) *Ne alienis ac Peregrinis Dominis Clientes & ſubditi ſubjiciantur, maximè Reipublicæ intereſt. Fit enim mutatis Dominis ex diverſarum Gentium commixtione corrupto Morum, & mutatio Legum, quod nihil periculoſius Civitatibus. Quid, quod lugubre eſt, & deplorandum, non ipſis modo ſubditis, ſed & Dominis, videre Homines ſuos, eorumq; Bona, ac Prædia in poteſtatem tranſire externam. Martin. Magerus cap. 15. n. 45.*

E perciò ſtabiliſce Arnisèo col pieno conſenſo di Coloro, che ſanno: Eſſere di ragione delle Genti, che le Femine, per quanto Diritto poteſſero havere nella ſucceſſione de' Regni, rimangano eſcluſe a competenza de Maſchi. (*a*)

Per Legge Divina, & umana ab antico, furono eſcluſe le Donne dal Principato, havendole Dio, & i ſuoi Luogotenenti ſottopoſte all' arbitrio dell' Huomo. (*b*) Ne mai conſuetudine, ò Legge hà loro permeſſo di ſuccedere a i *P*rincipati vivendo i Maſchi del loro Padre. Onde di qual ſcempiezza ſarebbono i Duchi del Brabante tacciati, ſe haveſſero laſciato porſi in ceppi la condizione della Souranità regnante, dalla duriſſima conſuetudine de loro Vaſſalli?

Ma qui m' impazziſco a conſiderare, che mentre i *P*rivati ſogliono pattuire colle Mogli nell' iſtromento Nuziale, ne Contratti domeſtici, ed' all' ultimo, ne i teſtamenti, la derogazione della Conſuetudine, che devolve i Beni communi a i loro Figli; i *P*rincipi, quando foſſero ſtati Soggetti alla Devoluzione, non si haveſſero cautelato mai ſempre colla coſtumata eccezzione, per ſalvezza dello Stato, e per aſſicurare l' importanza della Succeſſione ne i Maſchi, di qualunque Letto naſceſſero. Come ſarà mai intelligibile, che i Sourani tanto geloſi della conſervazione dello Stato nella ſtirpe Maſchile; voleſſero traſcurare i mezi convenevoli di ſtabilire la Succeſſione de Maſchi, ad eſcluſione delle Femine, tanto avvertita dall' intereſſe *P*olitico?

Niſſuna indignità parve giamai al Senato Romano più ſtomachevole che la comparſa della Madre d' Eliogabalo in Senato, benchè non a diſpenſare ſuffragij, ma per oſſervare, a titolo di curioſità feminile. Onde ſe tra le brutalità di quell' Huomofemina non riuſcì di peggio ſcandaloſo altro mai, quanto l' auvolgere una Donna per le banche de Senatori; che ſarebbe il preporla nel maneggio della Republica, col piè ſùl collo al proprio Fratello?

Dio, ma ſolamente fra Privati, e in mancanza de Maſchi, diſpensò, ch' ereditaſſero le Femine coll' obligo però di maritarſi al più proſſimo del ſangue della loro Tribu. Legge (a parer di Demoſtene) immitata da Greci, frà

(a) *Jus in omnibus Gentibus inde usque à primordijs Regnorum invaluit, ut quantumvis ſucceſſionis jure utantur, ad Filias tamen Reipublicæ Gubernacula non devolvantur, quamdiu Mares ſuperſunt. Henningus Arniſæus de Jure Majeſtatis. cap. 2. §. 4.*

(b) *Sub Viri Poteſtate eris, & ipſe dominabitur tui. Geneſ. cap. 3. L. Femina de reg. L. cum Prator. L. 1. de poſtulando.*

fra quali le Femine, che ereditavano, erano in debito d'accaſarſi nella Patria, e col men Lontano Parente. (*a*).

(a) *Demoſten. contra Baotum.*

Con molta ragione adunque nelle Provincie Belgiche fù ſempre vietato ammetter le Femine al Gouerno Publico, durante la vita de Maſchi Fratelli, o Nipoti. E cio per antica Legge fondamentale dello ſtato; per Decreto di Filippo Rè de Romani; e della Conſuetudine del Principato; il quale non ſolo non può dividerſi, o diſtraerſi, per diritto delle Genti; ma reſiſte alla diviſione anco de Feudi illuſtri, che ſi chiamano regali Dignità; il che paſſà in deciſione di Legge coſtante per Prammatica di Federico Imperadore, che ſcriſſe.

Ducatus, Marchia, Comitatus de cætero non dividandur. Aliud autem Feudum, ſi Conſortes voluerint, dividatur. (*b*)

(b) Inſerta in Cap: Vnic. §. Præterea, de prohibenda Feudi alienatione.

Alla forza dell' Antica Legge del Belgio, & alle Coſtituzioni di Filippo, e di Federico, ſe ne aggiunge una dell' Imperadore Carlo Quinto, che ſola è ſufficiente a ſepelire tutti gli argomenti del voſtro Libello.

Queſto Auguſto Monarca, fiammingo di naſcita, hebbe in penſiero di ridurre tutte le diciaſette Provincie in un Regno, per intereſſe di Stato, e per gran Genio verſo la Patria, ma nel digerirne le difficoltà, molte riuſcẽdo aſſai dure, ceſſò dall' impreſa, in riguardo alla diverſità de Privilegi, e coſtumi talvolta oppoſti, delle medeſime Provincie, che componendo una Corona, neceſſariamente dovevano patir alterazione troppo ſenſibile, nell' unirſi ſotto il filo d' uno ſteſſo miſurato ſtile di Polizia, e di Legge.

Ma s' induſſe ben di vero la Prudenza di Carlo, a conſolare i Voti delle Provincie, coll' unirle in un Corpo di maſſa inſeparabile, e ſtabilirui il Gius di rappreſentazione, e l'uſo di permettere la ſucceſſione delle Figlie, ma ſolo in diffetto de Maſchi. Onde nell' anno 1549. convocati gli Ordini tutti, e ſupplicato vivamente da loro, ſtabilì una Legge, di Prammatica ſanzione, che venne publicamente da gli Stati acclamata, e da gli Ordini approvata, e ſoſcritta. Qui ne rapporteremo quel tanto ſerve al noſtro biſogno.

Dice dunque che le Femine poſſano ſuccedere, ma ſolamente in mancanza de Maſchi.

Authoritate noſtrâ, & de plenitudine Poteſtatis decernimus, & declaramus hoc noſtro Cæſareo Edicto perpetuo, quod in noſtro Ducatu Geldriæ & Zutphaniæ Comitatu, ut in cæteris noſtris Provincijs Patrimonialibus & Hæreditarijs, deinceps omni, & quocunque tempore, Fœmineæ, non extantibus Maſculis Hæredibus, ſuccedere poſſint, & debeant.

Ma ſe la Devoluzione potente più dell' autorità Imperiale diſponeva delle Provincie a favor delle Donne; che Leggierezza de gli Ordini Provinciali; e che ſemplicità era queſta d' Imperadore di tanto ſenno? Ma peggio: Che Ingiuſtizia, eſcluder le Femine colla Condizione *non extantibus Maſculis*, mentre anche a competenza de Maſchi del ſecondo Matrimonio devono precedere al Trono le Femine del Primo?

Se ben ſeparate di Leggi, e di Coſtumi, Carlo congiunſe le Provincie in un Corpo, non più ſeparabile, ſenza però alterar punto l' antica poſitura di alcuna d' Eſſe. E però ſi eſprime nella Prammatica così.

Deſiderando ſopra tutte le coſe, provedere al Bene ripoſo, e tranquillità de noſtri Paeſi, per di quà, e conſervargli in una Maſſa, e che ſiano inſeparabilmente poſſeduti da un ſol Principe.

Voi, che mordendo la Verità con denti da Elefante, vi mettete ſul naſo la Pelliccia d'Agnello; vorreſte abbattere queſta Prammatica di Carlo, ſenza combatterla: E però ferendola, come i Parti, di paſſàggio adducete: *Haver quell' Imperadore tentato di ridurre le Provincie in una Maſſa, ma reſiſtendo gli Ordini tutti, il tentativo eſſere andato a monte. Nella Prammatica poi, ſtabilita per il diritto di Rapreſentazione, non trovarſi una ſol Parola che tratti della Unione delle Provincie. Come racconta Grozio.*

Non Voi, non Grozio, non faccia d'Huomo, può conteſtare il contrario di quello hanno ſtabilito i Monarchi, e il conſenſo, e i Voti delle Provincie. Onde ſi come Grozio non diſcorre punto di tal materia, parlando della mutazione del Governo, e de gli ſtati, che diſſegnava fare Carlo V. per comporne un Regno; così Voi ſete un Impoſtore ſolenne; ma non indegno affatto di perdono; mentre acciecato dalla paſſione, proteſtate ancora contra le medeſime Parole della Prammatica, che chiaramente vi convincono di Perverſo.

Dunque

Dunque, e coſa vogliono inferire quelle Parole *Deſiderando di conſervargli in una Maſſa, accio che ſiano inſeparabili? Deſiderando* non ſuona in queſto luogo, voce d'imperfezione. Signor nò. Egli ſignifica la Riſoluzione di Carlo, e indica donde procedeva, cioè dal Cuore deſideroſo del Publico Bene; e però Egli non prega, non inſta, che ſi condeſcenda a i ſuoi Deſiderij, ma riſſolve, e determina a favore delle ſupplicazioni de Vaſſalli. Queſta Clauſula adunque ch' è la Cauſa, e il fondamento di tutte le altre importanze decretate in quella Prammatica, che intende conſervar le Provincie inſeparabilmente ſotto un ſol Principe, (unico Fine de Popoli, e del Principe) ſi ſtabiliſce poi, come effetto della proteſtata Vnione, che il Figlio Maſchio ſempre rappreſenti il Padre, e che ſolo in mancanza de Maſchi poſſano rappreſentarlo le Figlie. Proſſegve dunque.

Havendoci gli Stati ſudetti fatto inſtanza, che voleſſimo introdurre la Mentovata Legge; (cioè la Cauſa e il fondamento de gli effetti che ſeguono) *Deliberiamo e decretiamo, che in tutti i noſtri detti Paeſi haurà luogo la Rappreſentazione, per quello che tocca alla Succeſſione de Principi, ò Principeſſe, che ſaranno Capaci a ſuccedere.* (cioè in diffetto de Maſchi, come s' accennò poco dianzi.)

Ora ſe Voi mi concedeſte l' effetto, perche negarmi la Cauſa? Se le Provincie non ſono unite in un Corpo, e non hanno unità inſeparabile; come haurà da regnare fra loro un Sol Principe, che rappreſenti il Padre, mentre in alcune Provincie le Femine più Proſſime di linea retta, ſuccedevano ad eſcluſione de Maſchi di linea collaterale? Dunque in Brabante haurebbe ſucceduto il Fratello del Principe morto; & altrove la Figlia del Principe medeſimo.

Onde non ſarebbe riuſcito practicabile il Gius introdotto. Che poi Egli coſtantemente ſia ricevuto da Popoli, e ſoſtenuto da Sourani; baſta leggere l' Iſtromento di Donazione, con cui Filippo Secondo nel inveſtire la Figlia Iſabella delle Provincie Baſſe, l' obliga per Legge inviolabile a ſoſtenere la Prammatica Sanzione di Carlo V. ſuo Padre, circa l' Vnità inſeparabile del Belgio, in una ſol Maſſa conglobato.

In oltre ſoggiunge altra Coſtituzione di Carlo del 1549.

Eadem Provincie noſtre in una Maſſa beneficio Repreſentationis, ſerventur, nec amplius ab invicem ſeparentur, &c. E poi: *Id quod jam antea a Statibus Geldrie petitum.*

Ora credete Voi, che gli Ordini di tutto il Paeſe radunati ſotto un Imperadore così Maſchio come Carlo, non ſapeſſero, che in alcune Provincie regnando il Gius della Rappreſentazione pe' Maſchi, e in altre nò; era neceſſaria l'unione in un Corpo inſeparabile, come Cagione di queſti bramati effetti? Se però nella Fiſica Franceſe non si trovaſſero Effetti, ſenza le loro Cagioni.

E di più; ſe le Provincie, anche per capo della Caſa regnante, ſoccombevano alla Devoluzione in Brabante, non nell'Annonia; in Namur, non in Lucemburg; in Geldria, non in Fiandra: Certo è che nel medeſimo Tempo la Femina del Primo Matrimonio haurebbe regnato nel Brabante, in Geldria, in Namur, e ſimili Principati, per ragion di Devoluzione; e il Maſchio del Secondo Letto ſarebbe ſucceduto al Padre nell Annonia, nel Lucemburgo, nella Fiandra, & altrove per diritto di Rappreſentazione.

Dunque duoi Sourani di Seſſo differente nello ſteſſo giorno ſi ſarebbono veduti preſiedere in queſte Provincie.

Mà non eſſendoſi giamai udita la Devoluzione dentro il Gabinetto de Principi; & havendo ſtabilità maggiore d'ogni conſuetudine la Prammatica di Carlo, promulgata col comune conſenſo de Popoli, conformandoſi colla diſpenſa di Filippo Rè de Romani, circa l'ammettere al Principato le Femine, ma nel ſolo caſo che non vi foſſero Maſchi: Ecco unite le Provincie in Corpo inſeparabile, e ſotto un Principe ſolo; & ecco per terra la Machina delle Pretenſioni Giganti, di Chi uvole con ragione impodeſtarſi del Belgio, unicamente ſoggetto per Legge Ereditaria al Pronepote di Carlo Quinto, cioè Carlo Secondo Monarca delle Spagne.

Alla Nottola de i voſtri ſofiſmi, ò come punge gli Occhi la Luce di queſte Verità! Oſtinato nondimeno, benche convinto, vi ſcopro ormai, ſenza lingua, accennarmi col Dito nella margine del voſtro libro, ò libello che ſia, l'autorità d'alcuni Dottori Fiammenghi, che a carattere rotondo fanno pieggeria alla ſuſsiſtenza della Devoluzione abbattuta. Ma vi licenzio con due Parole, perche Eſſi ne pur una ne proferiſcono a voſtro propoſito. Kintskozio

Butke-

Butkeno, Cristino, Sandeo, e gli altri Qui non trattano della Devoluzione, ma della manutenzione de i Privilegi delle Provincie; accioche sotto il nuovo Principe non peggiorino di condizione. Ma che alcuno affermi questo Costume locale esser gia mai stato osservabile dalla Famiglia Regnante; come vostro falsissimo supposto, rimane alle vostre Asserzioni l'obligo di provarlo; e vi dò tempo fino al giorno del Giudizio; havendovi abbastanza sostenuto con invincibile Verità il Contrario. Come dunq; potevano gli Ordini protestare a favore della Devoluzione, s'Ella non hebbe mai che fare nella Successione del Principato? Ma vi odo gridare.

A gli Esempi, a gli Esempi, che sono autorità convincenti. Eccomi. Jo v'intendo, e v'attendo.

Che da gli antichissimi Tempi, sino al presente habbia fiorito la Devolzione ne i Principati delle basse Provincie. Importanza, da gl' Imperadori più volte giudicata: e da Carlo V. e da i Filippi Secondo e Quarto validamente confermata.

Quante mentite, quì vi darebbe un Huomo men rispettoso, e men compassionevole di quello, che richiede la convenienza civile!

Ditemi per cortesia, donde apprendeste l'arte d'affermare bugie tanto massiccie? Vi capisco. Butkeno è l'Ancora Sagra, che vi diffende dall'imminente naufragio; registrando egli ne' Trofei di Brabanza un Decreto di Arrigo Rè de Romani in data del 1230, che dice così:

Essendo morta la Madre di Arrigo Figlio del Duca di Lorena, si è giudicato da i Principi della nostra Curia, che se il medesimo Duca volesse alienare Qualche cosa de Beni che possiede, *il predetto Arrigo, possa impedirlo, & occupare lecitamente quei Beni.* (a)

Primieramente in faccia della Dispensa che sopra delle antiche Leggi del Brabante diede Filippo Rè de Romani nell'anno 1204, che vuol dire ventisei anni avanti la presente Risposta di Arrigo; non sò come voi pretendiate introdotta fra' Principi quella Devoluzione, che esclude anco i Maschi; mentre appena s'era ottenuto all'ora appunto, la grazia, che solamente in mancanza de Maschi potessero succedere le Femine. Rifflettete ci un poco, perche l'accordare il Tempo, vi farà discordare dalle scritture.

Poi la fede di tale sentenza è incertà; e communemente si tiene per apocrifa, mentre non se ne rinvien contezza

(a) *Henricus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, Omnibus ad quos scriptū pervenerit, gratiam suam, & omne Bonum. Notum facimus, quòd cum Henricus major filius illustris Principis Ducis Lotharingiæ*, Matrem habuerit, & illa sit mortua, *per sententiam Principum in Curia nostra est judicatum, quod si idem* Dux de Bonis, quæ possidet, aliquid alienaret, *vel in manus vellet transferre alienas, dictum Henricum se, de ipsdem Bonis possit intromittere, & occupare licenter ad usus suos, & tenere. Datum Fridbergæ Anno gratiæ* 1230. *Butkenus in Troph. Brab. fol.* 78.

in alcun Archivio, od' Autore. Non eſſendo veriſimile, che quell' Imperadore daſſe licenza al Figlio d' armarſi contra il Padre, e ſpogliarlo de Beni; ſe pure nõ pretendeſte; che foſſe lecita fra Criſtiani una Barbarie non pratticata mai ne meno frà i Turchi. E perciò a voi tocca il produr teſtimonij della ſua legitima autorità. Ma queſto vi si doni; giache la ſoſtanza della Coſtituzione ſuppoſta nõ pugna contra il mio fine.

Voleva il Duca di Lorena alienare alcuni Beni, che appartenevano al Figlio Arrigo, come Erede della Madre Defonta. Arrigo nõ conſentendolo, ricorſe all' Imperadore che giudicò a ſuo vantaggio. Tanto, e non più, ſignificano quelle parole, *Cùm Matrem habuerit, & Illa ſit mortua*; altrimente alienar Beni ſpettanti alla Dignità Ducale, non era in arbitrio del Duca, ne morta, ne vivente la Moglie; vietandoſi dal Publico diritto tali alienazioni, ſenza il conſentimento de gli Stati; come colla commune affermano il Belluga Spagnuolo; e Chopino Franceſe. (*a*)

(a) *Belluga Specul. Principum Rubr. 9.*
Chopin. de Domanio Gallia. lib. 2.

E poi quella fraſe *ſi idem Dux, de bonis que poſsidet, aliquid alienaret*, non ſuona Principato ò pezzi di Dominio; ne ſtiramento di qualſivoglia Tortòre, ſaprebbe eſtenderla a tal ſenſo. Onde s'anco non ci foſſe quella clauſula *cùm Mater ſit mortua*, ch' eſplica chiaramente, il litigio verſar circa i Beni della madre defonta, ſpettanti al figlio Primogenito; niſſuna Regola di buon Diſcorſo permetterebbe d' inferire, che qui ſi proibiſca la diſtrazione del Principato, per Legge di Devoluzione ereditato dal figlio; ma ſolamente che si parli dè Beni alienabili, come ſogliono eſſere le facoltà Patrimoniali, che ſtaccate dalla Dignità Publica, poſſèdono i Principi di ragione privata.

In oltre, conceſſo per impoſſibile, che qui ſi trattaſſe di Feudi, o Beni conneſſi al Ducato; e che le Leggi di quei tempi per ragione del matrimonio diſciolto, proibiſſero al Vedovo Duca ogni alienazione a pregiudizio del figlio; che vantaggio ne potrebbe riſcuotere la Cauſa di Francia? Non altro, eccetto che in Lorena i Principi Vedovi, non poſſano, contra il volere de Figli diſporre de Beni, che poſſèdono.

Ma, e Voi haureſte forſe temerità tanto ſpaccata, da dedurne perciò la ridicola Conſeguenza, che in tal tempo regnaſſe quella enorme Conſuetudine, in rigore di cui, e la Figlia ſuccede al Ducato, & ad eſcluſione de i Maſchi proceduti dal Matrimonio ſecondo?

Auve-

Avvedeteui dunque come irreparabilmente precipiti nel Baratro di Manifesta Ingiustizia la Pretensione, che andate predicando per santa.

Ma da un Rè de Romani, passiamo ad un altro: da Arrigo, a Carlo. Voi esagerate *che la coscienza di Carlo V. trovando per la morte della Moglie devolute le Fiandre al suo figlio Filippo; tosto a Lui ne concedesse il Dominio.* Questo però in buon linguaggio, è un argomento, come l'Anfesibena, che vi morde con Capo, e Coda. E vero che Carlo V. rinunziò all' unico suo figlio le Fiandre. è poco le Fiandre: anco le Spagne appresso. Dunque sarà lecito argomentare, che quel buon Vecchio havesse conosciuto la Devoluzione anco ne suoi Regni di Aragona, e Castiglia.

Voletelo palpare con gli occhi, e vedere colle mani, che l'Augusto Imperadore non pensò mai, doversi al Diritto della Devoluzione privata luogo alcuno ne i Principati delle Fiandre; ò menzione almeno d' esclusiva, nelle Prammatiche de Gabinetti Ducali? Un poco d' attenzione.

Per la morte d' Isabella di Portogallo Madre di Filippo secondo, restarono (al dir vostro) devolute le Fiandre a' Filippo unico Figlio dell' Imperadore sudetto. Ma Filippo, presa per Moglie Maria Lusitana, che doppo havergli partorito il Principe Carlo, passò al Cielo; perdè immantinente le Fiandre, come gia devolute al Principe Carlo suo figlio. Dunque il Principe Carlo era succeduto alla Eredità di queste Provincie, e nissuno poteva alienarle. Ora udite, come se ne instromentasse l'Alienazione diametralmente distruttiva di tutto il vigore della supposta Devoluzione.

L' Imperadore Carlo V. havendo ammogliato il medesimo figlio Filippo in Maria Regina d' Inghilterra, nello stabilire quel Matrimonio, investì di tutte le Provincie Basse, con Publico Istromento, i figli, che sarebbono per procedere da tale accoppiamento. Ma come? se le Fiandre erano già devolute: e se il Principe Carlo n' era l' Erede legitimo? I figli del secondo Matrimonio, come escludere quelli del Primo? Imparate. Un Carlo V. e un Filippo secondo Monarchi non meno Sapienti, che giusti, insegnano a gli Ostinati Diffensori della Devoluzione, ch' Ella si soffre tra' privati, ma non s' ammette nella successione de Sourani.

Per caminare con metodo e per ſolennizare l'eſſequie alle voſtre agonizanti Pretenſioni; paſſiamo dal Padre, al figlio, dico da Carlo a Filippo.

Alla ricordanza del ſecol noſtro (Voi dite, per teſtimonio dello ſtorico Metereno) *havendo Filippo ſecondo Rè di Spagna riſſoluto di concedere le Provincie Belgiche a godere alla Infanta Iſabella; i Popoli con veemenza di richiami, haver proteſtato di non conſentire giamai ad eſſere mancipati come Servi; ſtimati a prezzo, e diſtratti a capriccio del Principe.*

Poi ſoggiugnete colle ſeguenti preciſe parole. *Che per autenticare nella Caſa Regnante il diritto della Devoluzione, ſi ricavi dalla ſtoria Belgica del Metereno all' anno 1598. come Filippo Secondo, trovandoſi del primo Matrimonio Iſabella, e Caterina, e del Secondo, Filippo, che gli ſucceſſe nel Principato; & havendo per certe ſue ragioni deſtinato il Belgio ad Iſabella, e traſmeſſone lo ſtromento di Donazione a gli Stati, acciò lo regiſtraſſero ne gli atti Publici; i Brabantini geloſi della conſervazione de loro Privilegi, e volendo teſtimoniare la loro fedeltà & oſſequio a i Sourani, ſoſpettarono che l' Infanta Iſabella, cui appartenevano quegli Stati per Devoluzione, veniſſe creduta aſſuntavi per Donazione, della quale ſolamente ſi faceva memoria. Onde proteſtarono con Voci, e Scritti, che tal Dono non doveva pregiudicare a i Privilegi del Ducato; e nel medeſimo tempo, quaſi tutti i Giuriſti delle Provincie a gara s' eccitarono a ſtabilire il Diritto della Devoluzione con ragioni, & eſempi in ſervigio della Infanta, per autenticare ch' Ella foſſe loro Principeſſa in virtù delle Conſuetudini del Paeſe, non in riguardo della liberalità del Padre. Non contento quel Popolo di conſeguirla per naturale Sourana, ſenza la delicatezza di vederne conteſtato anche il modo, a ſuſſiſtenza del Patrio Costume; unicamente aſpirando a conciliare colle Coſtumatezze delle Provincie, le Ragioni del Principe.*

Ora a convincervi di vergognoſa Bugia, ſcientemente e doloſamente proferita, con aſſaſſinio della Verità, e della fede, ſtampata appunto da Emmanuel Metereno nelle ſue Iſtorie Belgiche del 1618. nell' Haia, dove nel libro 19. a carte 412. dice chiaramente tutto l' oppoſto di quello che Voi a larga fronte producete; vi rimetto al fine del preſente Trattato, dove ſtarà religioſamente deſcritto un eſſenziale Eſtratto del medeſimo Metereno, del quale per ſervigio della brevità, anderò toccando ſolamente i punti neceſſarij alla diſcuſſione delle noſtre differenze. Affer-

Afferma Egli per tanto, *che essendosi esposto dal Consigliero Riciardotti a tutti gli Ordini, e Consigli delle Provincie Basse la Risoluziane del Rè Cattolico, Questi approvandola di buon Cuore, e di commune consentimento, rispondessero al loro Sourano una lettera del seguente tenore.*

Che havendo intesa la risoluzione di S. M. di concedere coll' Infanta sua Primogenita all' Arciducca Alberto in Dote i Paesi bassi, e la Borgogna coll' assenso del Principe suo Figlio; quello che in primo luogo pareva loro molto strano, era, che mantenuti tanti anni sotto il giusto, e piacevole Gouerno d' un Rè così buono, e memori delle tante grazie conferite a Paesi da Lui, suoi Predecessori, e Luogotenenti; giudicavano di non potere distornarsi dalla loro ubbidienza, senza un continovato rimorso della Sindaresi, se il Cambio fosse diverso da quello, che loro veniva fatto sapere, computando a loro gran consolazione il conseguire per Sourana la sua diletta Figlia piena delle tante Bontà, e Virtù che s' udivano a discorrere, coll' agiunta poi d' un Marito de più virtuosi Principi del Mondo, e di tanto merito; per la saviezza, e cordiale affezzione verso questi Paesi, &c. Onde non sanno a sufficienza consolarsi, e ringraziar Dio d' havere influito nell' animo di S. M. risoluzione così propria, per la quale non credono di cangiar Sourano: essendo il nuovo Principe Sangue, Carne, Cuore, & Immagine di S. M. Oltre le speranze concepute, che il tutto sia per cedere in accrescimento della Gloria Divina, e Contentezza della M. S. al bene de Popoli, e suoi umilissimi servi, che sono, quali S. M. gli chiama nelle sue Lettere.

Dunque i Popoli riconoscevano il Rè per vero Padrone Proprietario de Paesi; altrimente non potevano udirsi flagellare dalla sindaresi di passare sotto il Dominio ereditario della legittima Sourana per diritto di Devoluzione: sicome non haurebbono mai fatte tali espressioni se il figlio di Filippo fosse andaro a impodestarsi delle Provincie come Legitimo successore.

In riguardo delle qualità dell' Infanta, e del Marito si consolano del duolo, che loro cagionana l' amarezza della mutazione. E nel rallegrarsi che il Rè loro habbia dato l' Infanta per Sourana, vengono a confessare ch' Ella non fù mai tale per l' addietro; ma solo in vigore della Donazione del Rè. Dunque non è il diritto di Devoluzione, ma l' Arbitrio della volontà reale, che stabiliva la Infanta in questi Principati.

E per tanto conformandosi alla sua volontà, & ubbedendo a suoi commandamtnti, dichiarano, e protestano, che serviranno l' Infanta sua Figlia, e l' Arciduca suo futuro Marito, con quel zelo, con cui hanno servito la M. S. e che gli renderanno tutto l' ossequio, e la fedeltà, &c.

Questo sarebbe mezo spropositto, si come lo sarebbe intiero, quando i Popoli, dichiarassero come per grande azione meritoria di conformarsi a i cenni Reali, nel punto di giurar fedeltà al suo figlio Máschio, e legitimo successore. Qui dunque si vede, che gli Stati non havevano alcun riguardo al Costume della Devoluzione, perche già sarebbono stare suddite della Infanta le Provincie Devolute.

E così baciando i piedi, e le mani di S. M. pregano il Creatore a concederle santa, lunga, e felice vita, con l' allegrezza, ch' attende da questa santa, e saggia risoluzione. Di Brusselle 11. Decembre, 1598.

Questa saggia e santa Risoluzione dunque era una cosa straordinaria, e non punto azione obligata, e necessaria.

Or vi pare che Queſti ſiano ſenſi di Popoli ricalcitranti a i Decreti del Rè Filippo? Dove ſono gli ſchiamazzi del Brabante? Dove le proteſte de gli Ordini? Dove le giattanze della Devoluzione Plebeia? Dove, co' i rifiuti d' ubbidienza, i libelli contra il vilipeſo Sourano? Queſta, che produſſi è la Lettera di tutti gli Ordini, e Conſigli, di Stato, di Guerra, e delle Finanze. Queſta è la Storia di Gabriel Metereno. Onde che coſa riſponde la coſcienza di V. S.?

Ma paſſiamo all' Iſtromento, col quale il Rè Filippo, e il Principe ſuo Figlio concedono le Fiandre in Dono alla Infanta: sì legge così.

Non poteva il Rè donare le Provincie, ſe non erano ſue. Ne dovea adoprarci il conſenſo del figlio, ſe a lui per nulla appartenevano.

Habbiamo riſſoluto di cedere in Dono alla noſtra Figlia Iſabella tutti i noſtri Paeſi Baſſi col conſenſo del Principe Filippo noſtro Figlio, & Erede; nella maniera ſeguente, &c.

Con niſſuna imaginabile Condizione era lecito al Rè di reſtringere, e minuire contra le Leggi municipali del Brabante, la Libertà, e le Ragioni della Erede Devolutària di quelle Provincie come Sourana, & in eſſe uguale al Padre, ſe veramente ve l' haveſſe aſſunta la forza della Devoluzione, e non il Donativo arbitrale.

A condizione, e non altrimente, che in caſo (no 'l permetta Dio) che non naſceſſero Figli da queſto Matrimonio, o moriſſero doppo l' Arciduca, o doppo la Infanta; la Donazione conceſſione, o tranſporto ſudetto ſarà nullo, e di niun valore.

Qui s'immagini chi può, ſe i Popoli, e ſe l' Infanta haurebbono conſentito di perdere le ragioni della Souranità, anche in vita, in caſo, che non ci foſſero figli come non ce ne furono; e però l' Infanta non godè doppo la morte del Marito alcun Diritto di Souranità aſſoluta; rimaſta pura Governatrice de i Paeſi a nome del Rè ſuo Fratello.

E ſe l' Infanta reſtaſſe Vedova, ſe le ſerberà la ſua convenevol porzione legitima Paterna, e la ſua parte Materna, oltre quel di più, che Noi, co 'l Prencipe noſtro Figlio faremo verſo di Lei. E ſe l' Arciduca ſopra viveſſe alla Infanta, reſterà Governatore de Paeſi, a nome del Principe proprietario, al quale ſaranno devoluti.

E oſſervabile l' autorità, e l' arbitrio, che il Rè Cattolico ſi riſſerbava nelle Provincie.

Che ne 'l Infanta, ne alcun' altro, chiamato alla ſudetta Succeſſione poſſa mai per cauſa alcuna dividere i detti Paeſi, donargli cambiargli, ſenza conſenſo noſtro, ò de noſtri Eredi.

Come ſarebbe mai poſſibile a crederſi, che le Provincie, e l' Infata haveſſero accettate coſi dure Leggi da chi non poteva, ſtante la Devoluzione, pretendere immaginabile arbitrio in quei Principati devoluti?

A condizione, e non altrimente, che quella, che veniſſe ad eſſere Principeſſa è Signora de detti Stati, debba maritarſi col Rè, ò Principe di Spagna. O ſe foſſe impoſſibile, non habbia da ſare alcuna azione, ne meno prender marito ſenza conſenſo noſtro,

ſtro, ò de noſtri Eredi. E in caſo di contravenzione, tutto quello, che le ſarà ſtato donato ritornerà alla Spagna, come ſe queſta Donazione, Ceſſione, e traſporto non foſſe mai ſeguito.

E per tanto noſtra intenzione, e volontà eſſendo, che le ſudette condizioni fortiſcan pienamente il loro effetto in riguardo, e conſiderazione del quale noi doniamo, cediamo, traſportiamo, rinunziamo, accordiamo in Dono di Feudo &c. *nella miglior Forma,* &c. *ſenza che l' incompatibilità poſſa pregiudicare a queſto, ch' è compatibile, e neceſſario al Bene della detta Infanta* &c. *tutti i noſtri Paeſi Baſſi, e ciaſcuna Provincia di Quegli, e la Contea di Borgogna, e di Charolois,* &c.

A condizione, e non altrimente, che ſi oſſervino inviolabilmente tutte e ciaſcuna delle ſudette condizioni; e la Prammatica fatta dall' immortale Carlo V. &c. *l'Anno 1549. toccante l' Unione delle dette Provincie, ſenza conſentire, ne accordare alcuna ſeparazione ò diviſione di Quelle, per qualſivoglia riſpetto, ò cauſa.*

E perciò Noi facciamo, ſtabiliamo, e denominiamo la noſtra ſudetta Figlia Infanta Principeſſa, e Signora ſourana de Mentovati Paeſi.

Aſſolvendo per tanto dal Giuramento di Fedeltà, Omaggio, promeſſe & obligazioni tutti e ciaſcuno de ſudditi, e Vaſſalli delle nominate noſtre Provincie, &c.

E però di noſtra piena & aſſoluta poſſanza Reale habbiamo derogato a tutte le Leggi, Ordinazioni, e coſtumi, che poteſſero derogare, e contrariare all' effetto del preſente Contratto, &c. *Madrid. 6. Maggio, 1598.*

Così ſanno eſprimerſi i Monarchi, quando a cauſa di Condizione non adempita, vogliono, che ſi diſciolga, & annulli il Contratto.

Qui dall' adempimento, & Effetto delle Condizioni dipende, come da cauſa principale, la validità del Contratto.

Vedaſi dalle forme, che ſtilla un Rè, s' è credibile, ch' egli donaſſe il ſuo, o raſſegnaſſe l'Altrui.

Chi nega l' Unione in Maſſa da Carlo V. ſtabilità nelle Provincie Belgiche, ponga mente a queſta Clauſula del Rè Filippo Suo Figlio.

Se il Rè la crea Principeſſa, e Sourana delle Fiandre; dunque dapprima Ella non era tale.

Filippo, &c.

Siete ancora perſuaſo, che il Diritto di Devoluzione non convenga punto a Sourani delle Provincie Belgiche? Vi pare ancora che le voſtre Aſſerzioni ſiano condannate abbaſtanza per Falſe da Filippo Rè de Romani; da Carlo V. Imperadore, da Filippo II. Rè di Spagna? Orſù non ci manchi Filippo III.: Egli legitimo, & unico Erede di tutti i Beni, e Stati Paterni, per validare la Donazione del Padre, rinunzia le Fiandre alla Infanta. Ma come? ſe gia le Fiandre erano devolute alla Infanta? Chi lo dice? Lo Scrittore Franceſe. Non è la prima Bugia. Che vadi alla Scuola.

Dunque l' Infanta non era Erede delle Fiandre.

Filippo per la grazia di Dio, Principe, figlio, & unico Erede de i Regni, Paesi, e Signorie del Rè Filippo Secondo mio Signore e Padre, &c.

Questa Rinunzia del Principe Filippo insegni allo scrittore Francese un poco di modestia côtra la Verità, Giustizia, e sussistenza delle Rinunzie, Esclusioni e cessioni de Figli, non fuori dell' autorità Paterna.

Consentiamo, e siamo contenti, che i sudetti Paesi Bassi restino ceduti, trasportati, e donati alla Infanta nostra buona Sorella, riportandoci a quello, che in ciò il mio Signore e Padre hà stabilito.

Se qui Filippo secondo cognominato il Giusto induce il figlio a rinunziar tanti Principati suoi alla sorella; perche Filippo IV. il Pio non può indurre la Figlia a rinunziare le sue ragioni, ò le sue speranze al Fratello, e alla Sorella?

Per maggiore sussistenza del quale atto disponiamo, & ordiniamo di nostra assoluta, e libera volontà senza, che in ciò sia intervenuto estorsione, falsità, e fraude, ne alcun rispetto, riverenza Paterna, timore, abuso, ò persuasione; nostra volontà, & intenzione essendo, che i sudetti Paesi siano dati alla Infanta, e suoi Successori, conforme hà disposto il Rè, &c. Rinunziando a favore di nostra Sorella, per Noi, e nostri Successori a tutti i benefizij, che vi fossero per il diritto della restituzione in Integrum, &c. Madrid. 1598. &c.

Questi duoi Contratti stanno suggellati d' un medesimo impronto, in cera vermiglia, a lacci d' Oro.

Falsario dell' Istorico Metereno, e con quale sagramento potrete ormai acquistar fede alle vostre Asserzioni, acciochè vi si creda senza tema d' inganno?

Mostratemi un poco ne gli Annali di Fiandra, ne gli Archivij delle Provincie una minima Protesta de gli Stati contra questa libera *Donazione* del Rè Filippo, ma tanto condizionata a riguardo della Infanta? Al sicuro il Metereno vi convince. E Cristineo, e Butkeno non conchiudono punto a vostro favore colla Clausola. *Scripto Ordinibus caveat duodecimum Cessionis articulum, Belgicarum Provinciarum libertati, & Privilegijs nihil derogatum, aut detrimento fore.*

Questa autorità non abbatte la Donazione, e non parla d' alcuna protesta contra il Contratto; ma come chiaramente si vede, tocca la riserva de i Privilegij, dentro i quali si accetta la Cessione, quì spezialmente nominata: la dove se gli Stati havessero inteso di salvare il Diritto della Devoluzione, non solo non haurebbono mentovata, e accettata la Cessione che diametralmente se le oppone, e la distrugge; ma si sarebbono espressi, che il *Dono* del Rè abbatteva dalle radici un loro vecchio *Costume* autenticato dall' uso de secoli, e dalla prattica della Casa regnante. E pure non si fà menzione di Consuetudine alcuna; ma semplicemente di Libertà, Immunità, e Privilegij della Patria; imperoche

peroche altro nõ eſſendo la Devoluzione (come voi medeſimo affermate) che *una ſpezie di Pena, introdotta in odio delle ſeconde nozze:* Certamente una reſtrizione penale non poteva comprenderſi dal nome di *Libertà*, e *Privilegio*; tanto più, che i Popoli ogni giorno procurano di sfuggir queſta Pena, coll' armarſi di proteſtazioni contra di eſſa, ne i loro Contratti matrimoniali, e ne' Teſtamenti.

Dunque ſinceramente ragionando, non ſi ricava altro da queſta Cautela, che voi producete, ſe non che i Popoli, accettando la Ceſſione liberamente, e ſenza contradire; pretendevano la manutenzione della loro Poſitura, acciocche non diventaſſero di peggior Condizione ſotto l' Infanta e l' Arciduca, di quella furono per il paſſato ſotto il Rè Filippo; e però s' inſinua che il Principe futuro non poſſa trattargli in forma diverſa da quella, ch' eraſi praticata verſo di loro da Principi preceduti, ſecondo la Condizione della Immunità, e Privilegij delle Provincie. Ma volete bravamente conoſcere, che i Popoli delle Fiandre non ſi poſero giamai in capo, che alla Infanta appartenеſſero quelle Provincie per diritto di Revoluzione; e che nel numero de Privilegi deſiderati immuni, ella non fù compreſa? Oſſervatelo dal Fatto de i Popoli medeſimi, i quali vedendo che l' Infanta non generava Figli, concorſero vivente lei, e il Marito, a giurar fedeltà al Rè Filippo Terzo; e a contentarſi doppo la morte dell' Arciduca Alberto, di eſſer gouernati dalla Infanta Iſabella, come Vice gerente del Fratello. (a) Coſa, che convince affatto ogni oppoſizione, e mette in chiaro più che cento Iſtromenti, non eſſerſi mai preteſo che le Provincie Baſſe foſſero devolute alla Primogenita del primo letto Spagnuolo, come voi ſcioccamente andate argomentando.

(a) *Fatto, più chiaro del mezo giorno; e regiſtrato ne gli Archivij del Brabante, e nella ricordanza di molti, che furono preſenti.*

E quando anche Gabriello Metereno, Chriſtineo, e cento mila Dottori, o Storici favellaſſero di punto, e virgola, giuſta la voſtra ortografia, che coſa ſomma il voſtro guadagno? Non ſe ne può dedurre altra conſeguenza più favorevole alla voſtra Cauſa; ſe non che gli Ordini delle Provincie accettando la Donazione del Rè Filippo ſecondo, hanno preteſo di eſſere conſervati ne' loro Diritti antichi, e nelle ſolite forme del Gouerno. Ma forſe per loro Diritti, potevano intendere anche quelli, che impongono commandamenti a i loro Sourani? Forſe per loro Privilegj, interpre-

tavano l'autorità di metter regola, cioè confuſione rovinoſa, contra le Leggi de Principati, e ſpezialmente di Carlo Quinto, nella Succeſſione de Principi loro, e inalzare al Trono le Donne, ad eſcluſione de Principi Maſchi?

Toglietevi di capo quella Chimera, peroche in cento ſecoli non la ridurrete ad eſſiſtenza Reale. La Devoluzione non entrò mai in Caſa de Principi; Carlo V. con i tre Filippi ſuoi Succeſſori non ve l'hanno mai conoſciuta; & appena l'hanno approvata, col nominarla nell'emergenze de Vaſſalli; altrimente le loro Operazioni furono sẽpre diſtruttive di ſimil coſtume, in riguardo delle Perſone Regnanti; come ſi è veduto in Carlo V. che deſtinò i Paeſi baſſi a i Figli futuri del ſecondo Matrimonio di Filippo, benche ne viveſſe uno del Primo. Poi in Filippo Secondo; che donò le dette Provincie ad Iſabella, ſotto cento limitazioni, e riſſerve. In Filippo Terzo che ne formò ampia rinunzia, e poi ne privò la Sorella, faccendoſi nella di lei vita giurar Sourano da Brabantini. In Filippo IV. che n'eſcluſe l'Infanta Tereſa; e ſenza mentovar mai in tutte queſte diſpoſizioni delle Fiandre una ſola ſillaba di quella Conſuetudine Feudale, per cui ſchiamazzano con tanto fiato le Pretenſioni di Francia.

In oltre ò quanti, fondi, titoli, Giuridizioni, e Signorie del Brabante, e d'altre Provincie, anneſſi alla Dignità Ducale, hanno alienato Carlo V, Filippo Secondo, e lo ſteſſo Filippo Quarto, in Vita anco del Principe Baldaſſarre, a cui ſarebbono ſtate devolute; comprando ogni ſorte di Perſone, ſenza pure un motto di richiamo, ò doglianze de Popoli, anzi col pieno conſenſo de gli Ordini, e di tutti quelli, a cui poteva appartenere l'incumbenza d'opporſi? Percioche il ſenſo commune de Popoli ſtima non haver luogo la Devoluzione Plebea, in Caſa de Principi, che ſi governano con altre Leggi, altri Fondamenti, altri Fini. Or vadano con tal Cappellaccio ſul fronte, le voſtre ſuergognate giattanze a ſuonare il Flauto, publicando a Popoli meno auveduti, che *Brabantiæ Principum ab hac Conſuetudine nunquam receſſerunt.* (a)

(a) *Ex aſſertore Gallico pag.* 214.

E in tanto ſe le azioni Publiche de ſudetti Monarchi, in eſſecuzione delle promulgate Leggi, non vengono a ſtabilire contra la preteſa Devoluzione, un Diritto publico, oſſervabile, inviolabile, regolatiſſimo, e ſaldo: Inſegnatemi Voi, ch'io no'l comprendo, a'qual'altra Legge di ſtato poſſa il mondo attribuire fermezza. Ferma

Ferma ben sì la mia ſtanca ſofferenza di sbrigar le conteſe contra Dicitore, che hà per voto ſolenne, l'obligo di non avvicinarſi mai al ragionevole, e al veriſimile; corro a conchiudere, che ſe la Devoluzione haveſſe luogo nel Principato del Brabante, non alla Francia, mà alla Savoia ſarebbono devolute le Fiandre: e uditene il come.

Voi m'havete inſegnato, che dalle nozze d'Iſabella di Francia e Filippo ſecondo naſceſſero Iſabella, e Caterina. Che poi paſſato il Rè Filippo al ſecondo Letto, produceſſe d'Anna d'Auſtria Filippo terzo ſuo ſucceſſore.

Dunque ſe per Legge di Devoluzione l'Infanta Iſabella poſſedette le Provincie baſſe; in virtù della medeſima, doppo la morte d'Iſabella ſenza Figli, deve ſuccedere a quei Principati Caterina ſua ſorella, come nata del primo letto, ad eſcluſione di Filippo terzo, nato del ſecondo. Ingiuſtamente per tanto Filippo Quarto uſurpò quelle Provincie già devolute à Caterina & indi a ſuoi Figli, gli Eredi de quali tutt'ora in Savoia regnando, ſarebbono Sourani devolutarij, e Legitimi delle Fiandre, ad eſcluſione di Filippo Quarto, e de ſuoi Figli; e perciò (ſe vi piace) anco della Infanta Tereſa. Si che, ſe i Franceſi volendo ſpiegare la Bandiera della Devoluzione, non entrano nelle baſſe Provincie, come Commiſſarij del Nipote dell'Infanta Caterina, Emanuelle Duca di Savoia; u' entrano uſurpatori con manifeſta Ingiuſtizia.

Ma Voi urtando colla fronte in queſto pezzo di Marmo, come s'haveſte inciampato in un Filo di Paglia, proſeguite ſenza diſconcio, il torto camino de voſtri neri Diſegni; baſtandovi di accennare la leggierezza della materia, quaſi immeritevole di riffleſſo. Fuggendo dunque, e Come i Cani nel bere del Nilo, vi laſciate cadere da i Labbri.

Che Filippo Quarto meritamente eſcludeſſe Caterina di Savoia, peroche nella ſucceſsione Feminile de Feudi, il Fratello vien preferito alla Sorella.

Dunque (a modo voſtro) morendo la Perſona devolutaria, non deve ſuccederle la Sorella nata del medeſimo letto, ma il Fratello generato del ſecondo Matrimonio. Che più? *Ex ore tuo te judico.*

Dunque eſſendo morto il Principe Baldaſſarre, a cui erano per ſentimento voſtro, devolute le Fiandre; non deve

ſuccedergli la ſua Germana Tereſa, benche nata del medeſimo Letto; ma il Fratello Carlo, quantunque del ſecondo Matrimonio. *Perche nella ſucceſsione de Feudi* (dite Voi) *vien preferito il Fratello di ſangue alla Germana Sorella del Devolutario Defonto.*

Or vedete in quali anguſtie vi pone la voſtra inſipienza, mentre vi coſtringe a confeſſare in virtù delle voſtre premeſſe, che le Fiandre ſiano devolute ò al Duca di Savoia, ò al Rè Carlo di Spagna.

(a) *Utrique Sexus Liberi ex eodem Connubio nati, ſibi mutuo ſuccedant.*
Conſuetud. Brabant. art. 3.
Ex quo efficitur liberos ex prioribus nuptiis procreatos ſibi invicem ſuccedere; ac poſterioris Connubij ſobolem Devolutionis jure, aut Feudorum Dominio penitus excluditur. Ex Authore Gallico. In tract. de Brabant. pro Regina Chriſtianiſſima.

Smemorato il Bugiardo, è un Architetto infelice. In venti delle voſtre eſagerazioni, fiancheggiate dalli articoli della Conſuetudine, e dalla ſentenza de più celebri Dottori del Brabante, havete ſtabilito, che a Figli maſchi, o Femine del primo letto, doppo la morte d'uno de Genitori, ſi devolvano tutti i Beni ſtabili Paterni, e Materni, anco ad eſcluſione de Maſchi del ſecondo Matrimonio; e che Quelli ſuccedendo a vicenda, non laſcino pure un'ombra di Speranza alla dannata Condizione di queſti, come perpetuamente eſcluſi. (*a*)

Conſegue per tanto neceſſariamente dal voſtro argomentare, che i Maſchi del ſecondo matrimonio dalle Femine del Primo ſiano eſcluſi, e non ſiano eſcluſi; poſſano ſuccedere, e non poſſano ſuccedere.

Veramente fin ora tenni per indubitato, che a indovinarla, & appormi ſenza sbaglio, col fatto voſtro mi foſſe di preciſa neceſſità l'affermare il Contradittorio di tutto quello, che Voi produceſte; ma in queſto punto m'havete meſſo fuori di ſeſto.

Forſe avvedutaſi la voſtra Coſcienza d'affermar ſempre il falſo, volle pure una volta convincere chi la condannaſſe di menzogniera in tutti gli articoli; e così affermando due Contradizioni, vi ſete aſſicurato, che almeno una d'eſſe contenga Verità.

E in fatti anche col torto in mano, per queſta volta, havete ragione; eſſendo veriſſimo, che le Donne del primo Matrimonio ſempre eſcludano i Maſchi del ſecondo, in ordine alla Conſuetudine del Brabante, dicendo il peritiſſimo Stockmans che, *ſi contingat unicam ſupereſſe Filiam ex primo Thoro, & Maſculum ex ſecundo, Filia Maſculum omninò excludat à Bonis devolutis.* Voi ſete quello, che produce il ſudetto noſtro

stro Dottore, e che ne approva la mentovata asserzione: Dunque se la Devoluzione regna ne Principati del Belgio, Caterina esclude al certo Filippo; e per conseguente Manuelle esclude Teresa.

Così la Francia non sarebbe che un Auvocato di Savoia, la quale conobbe nelle pretensioni de suoi Maggiori, che doppo la morte della Infanta Isabella, non le rimase alcun fondamento di pretendere il Belgio per via di Devoluzione, non mai costumata, nelle Successioni Sourane.

Ma qui nauseato dal torto procedere del vostro costume, è forza, ch' io ve la canti. Pietro Stockmans, quell' eminente Giurisconsulto, che voi medemo celebrate, condanna con un saggio Trattato di Devoluzione il vostro Libro, avanti, ch' egli nascesse. Voi lo leggete, e da tal lettura vi conoscete convinto; ne trovate pure una risposta valevole da mettersi in faccia alla forza de suoi Argomenti irreprensibili. E nondimeno inamorato del vostro Narciso, ponete in mano delle Stampe Ragioni già confutate dallo Stockmans; e senza produrre una parola contra quelle fortissime Asserzioni, che gia vi sepelivano vivo, solamente in un passo lo allegate a vostro Favore. Se almeno Voi non lo haveste mentovato, potrebbe crederssi, ch' Egli vi fosse incognito. Ma doppo la lettura di Esso, publicare spopositi cotanto solenni, in materia di Devoluzione palpabilmente precipitata giù de Troni dalle gravissime Ragioni di quel volume, degno di perpetuare a benefizio de Posteri; io me ne vergogno in vostro servigio, parendomi stravagante che la Francia non vi condanni all' Eleboro. E però non sapendo, come compatire la vostra audacissima fronte, mi persuado per manco male, essere avvenuto a Voi, colla egregia ma chiarissima Dottrina dello Stockmans, la disgrazia di Mida; al quale, perche haveva in capo le Orecchie d'Asino, pareva che stridesse anco l'Armonia della Cetra d'Apollo.

CA-

CAPITOLO QVINTO.

Se abbattuto il fondamento della Devoluzione, reſti alla Infanta alcun motivo di pretendere l'altre Provincie, non ſoggette a tal Coſtume.

Parito il Turbine, che colla furia delle ſue confuſioni, oſcurava il Mondo, mettendo inſieme Ragioni, Autorità, & Eſempj, per iſtabilire, che il Diritto della Devoluzione regnando anche nella Succeſſione de Sourani, haveſſe portato in Francia gran parte del Belgio; reſta la convenienza a noi d' eſaminare Quali Provincie vadano in riga del Brabante, e quali vengano preteſe con altre Ragioni.

Che Malina, il Marcheſato d'Anverſa; la Geldria ſuperiore, Namur, e Limburg, ammettano il coſtume del Brabante; e che però preteſi per Diritto di Devoluzione, reſtino preſervati colle medeſime Ragioni, c' hanno diffeſo il Brabante: non mi curo di rivocarlo in diſputa; ſe bene i voſtri calcoli, nelle ſudette Provincie, pigliano de ſoliti Scaraffaggi.

Ma poco montando la reviſione de Conti; vi paſſo con dabenaggine, la Partita.

Solo vorrei ſapere, come c' entrino l'Annonia, l' Arteſia, Lucemburgo, e Borgogna.

L' Annonia (voi dite) *ò Ben Feudale, ò allodiale, che ſia, appartiene alla Infanta; perche il coſtume della Provincia vuole, che ſuccedano le Femine ad eſcluſione de Maſchi Parenti; e perche decide ancora doverſi tal Principato à i Figli di quel Matrimonio, nel quale il Principe l' acquiſta; onde Filippo Quarto havendo racquiſtato queſta Provincia per ragion di Dono, doppo la morte d' Iſabella, nel tempo che era Marito della Madre della Infanta Tereſa, a Queſta appartenga aſſolutamente il Dominio d' Annonia.*

Jo

Jo mi perſuadeva d'eſſere al fine; ma nel fine trovo, che naſcondete il toſſico, come lo Scorpione, nella coda.

Non vi nego per tanto che nel Feudo di queſta Provincia non ſuccedeſſero le Donne; si che la Storia della Principeſſa Jacobèa che ſuccedette ad eſcluſione del Zio; ne vi giova punto, ne si produce a noſtro propoſito. Quello che Voi doureſte provare, ch'io vi nego, e che aſſolutamente non è ſoſtentabile; è, che le Figlie del primo Letto per Legge dell'Annonia debbano eſcludere i Maſchi del ſecondo. Queſto (Dottor mio) è il punto della Cauſa; & a' queſto biſognava dar mente; peroche ſe bene le Figlie, in diffetto de i Maſchi della medeſima linea, ſuccedono al Principato, non mai ſucceſſero ad eſcluſione de Maſchi del ſecondo Matrimonio. E ſe pigliando in mano il libro del Tempo, rivoltarete le carte de' Secoli, troverete, che in niſſun Principato del Mondo si prattico giamai così barbara uſanza; anzi nel Capitolo 31. all'articolo 6. e 7. de Coſtumi di tal Provincia, non ſolo si determina, che il Maſchio del ſecondo Letto eſcluda la Femina del primo, ma si aſſegna il modo di cautelare il ben Eſſere delle Figlie prima, che il Maſchio occupi il tutto. Dove poi pretendete, che i Beni acquiſtati durante il Matrimonio, appartengano a i Figli del medeſimo, per rigor di Legge; vi dico che queſte Leggi patiſcono graviſſime eccezzioni. Primieramente, il Rè Filippo per morte della Infanta Iſabella non fece nuovo acquiſto nel ricuperar le Fiandre; perche ritornarono alla Spagna, in Virtù dell'Iſtromento di Donazione, con qualità di Patrimonio.

In oltre, qualſivoglia Bene, che procedente per Capo di maritaggio, di naſcita, di convenzione, di ſucceſſione, in ordine alle appartenenze alienate da Preceſſori, torni alla Caſa, donde era uſcito, non ſi può chiamare Acquiſto; perche ab antico era Proprietà della Famiglia.

Queſta ſentenza afferma il voſtro famoſo Argentreo Preſidente di Bretagna, eſſere ſoſtenuta da più ſani Giuriſconſulti di Francia; e per la ſua evidenza non ſoccombere ne meno a i Commenti. (*a*)

(a) *Argentreus Commentar. de Conſuetudine Provinciarum ſupra art.* 412.

In ultimo ſe l'Annonia era Bene allodiale, il Rè Filippo IV. in vigor della Legge, nel Capitolo 10. art. 6. poteva diſporne per Teſtamento a ſuo Piacere; e s' ella era Feudo,

già in virtù della Coſtituzione di Carlo V. era dovuto al Rè Carlo vivente, Erede del Rè Filippo. Siche d'ogni parte, che vi volgiate, il voſtro cornuto Dilemma vi feriſce di punta.

Nell' Arteſia parimente non haurete maggior Fortuna; ſe non producete altro, che Articoli male applicati, e peggio inteſi. Peroche il 28. parla ſolamente de' Beni pertinenti al Territorio d'Arras, non toccando punto l'univerſale della Provincia. Il 176. non tratta de' Figli del primo Matrimonio; tanto più che il 94. attribuiſce tutti i Feudi al Primogenito. E poi con qual fronte v' arriſchiareſte a gettar il Diadema giù dalle tempie a' un Sourano delle Provincie, col coſtume locale d' una, o due di eſſe, che ripugnando alle altre, e contra la ragione del Ben Publico, voleſſero reſiſtere alle Prammatiche de gl' Imperadori?

CAPITOLO SESTO.

Della Borgogna, e del Lucemburgo.

Che il Diritto della Borgogna attribuendo, ſenza diſtinzione di Seſſo ò di Nozze, uguale porzione a i Figli, delle Paterne Facoltà; debba per ciò dividerſi in terzo, frà i Figli del Rè Filippo; primieramente conſegnandoſene un Terzo alla Infanta; e il reſto dividendoſi frà il Rè Carlo, e la Sorella Imperadrice.

Nel Lucemburgo poi coſtumandoſi di concedere al Maſchio una metà de Beni; e l' altra porzione di ſpartirſi frà le Sorelle; volerne perciò la Regina Criſtianiſſima ſolamente il Quarto.

Donarei tutto il merito della mia Pazienza, a chi mi ſapeſſe convertire in Verità un ſuppoſto Fondamentale rinchiuſo in queſte Menzogne.

Dividerſi il Principato? E da qual Gabinetto n' imparaſte l' aſſurdo inſegnamento. Forſe dalla Corona di Francia, che di tutti i ſuoi Principati ne forma un indiviſibil Compoſto?

Una volta, ben lo ſapete, diviſero il Regno di Francia in quarto, i quattro Figli del Rè Clodoveo; cioè Teodorico, Clodemiro, Childeberto, e Clotario: e di nuovo ri-

con-

congiuntasi la Monarchia in Clotario, Ella si divise ne i quattro suoi Figli Cariberto, Guntramo, Chilperico, e Sigiberto.

Ma fuori di quei secoli putrefatti, non forse giamai una Fenice d' Esempio; essendosi conosciuto a' prova, come il Principato sia un altro Sasso di Sciro, che intiero galleggia, e diviso si sommerge.

Ma da Voi, che sete spesso da voi medesimo diverso; hò imparato, come i Feudi Sourani siano inalienabili, e indivisibili; con qual faccia dunque or pretendete che si dividano i due Principati di Borgogna e Lucemburgo? Eh' v' intendo: siete sdrucciolato in un' altro peccadiglio di Contradizione.

Al mio corto intendimento (ve lo confesso) pare inintelligibile, che queste due Provincie, trovandosi per loro essenza incapaci di Divisione; e con lettere da Cupola voi concedendo, che la Souranità non possà dividersi; vogliate in vigor di Costume locale, pertinente a Cittadini, dividerle in tre Pezzi.

Da Carlo Magno fino a Carlo Audace andate spoluerando i Cartoni a' quanti Archivij, a' quante Storie hà il Mondo, non troverete giamai, che la Consuetudine di spartire questi Principati sia corsa tra Figli di Lucemburgo, ò di Borgogna. E pure molti Duchi di Borgogna, morendo lasciaron più Figli; come anco se vorremo esaminar con una semplice occhiata la Prole Austriaca, da che Massimigliano primo acquistò le sudette Provincie, mediante la Erede Ducchessa Maria di Borgogna, fino alla morte di Filippo Quarto; vederemo che sempre furono in piedi tra Figli, e Figlie, più Eredi in un Tempo; e pure non si dismembrarono questi Principati, restando sempre uniti sotto il dominio intiero, & assoluto d'un solo Sourano.

E se bene si sopporta il Costume di dividersi ugualmente la Eredità Paterna tra Figli privati; non potete accorgerui, che ciò sarebbe una manifesta ruina, quando s' introducesse nella successione del Principato? Colle Consuetudini de Plebei non si governaron giamai le importanze di Stato, e i Fini altissimi de' Sourani; onde ognivolta, che urtate in simiglianti cipollaggini, lasciate un cattivo odore al naso de' Galantuomini; essendo sfacciatezza di soverchio

impudente, il voler mettere, colla Forza indiſcreta de' Plebiſciti, in catena la Souranità de Regnanti.

Ma che vi perſuadete? Forſe che la Legge Popolare, la quale commanda la diviſione de Beni Paterni, ugualmente tra gli Eredi; ſia un Precetto di Natura, o di Dio; ſi che non cada ſotto alcuna eccezzione? Ella permette giornalmente così gran Libertà a' Padri, che poſſono laſciare le facoltà loro, come più loro aggrada, a i Figli; onde diſpongono ſempre Fideicommiſſi, ò Primogeniture, a ſegno, ch' i Feudi quaſi tutti, appartengono a i ſoli Primogeniti. Dunque ſolo deve dividerſi la Eredità in parti uguali, tra' Maſchi, e Femine, ò in altra ſimil forma; quando il Padre, non ne habbia diverſamente diſpoſto. Queſta è Verità indubitabile, e reſa famigliare dall' uſo coditiano di Lucemburgo, e Borgogna.

Dunque, O queſti Principati ſono alienabili, e diviſibili, ad arbitrio del Poſſeſſore: ò non lo ſono. Se poſſono alienarſi, e dividerſi dal Sourano; eccoli già deſtinati dal Teſtamento di Filippo all' unico ſuo Frede, Carlo Secondo, ad Eſcluſione di Tereſa. Se poi non ſono ne alienabili, ne diviſibili; la Francia non può in alcun modo pretenderne il *Terzo, o il Quarto.*

Ne Voi ſarete così ſcorteſe, che volendo ubligare il Rè di Spagna alla conſuetudine Locale, non vi contentiate di concedergli, quella facoltà, che non ſi nega dalla medeſima Legge a i Popolani, circa il diſporre per Teſtamento, a ſuo piacere, de ſuoi Beni; ſenza obligarlo a riguardar le Figlie, che col benefizio della ſola Legitima.

E ſe riſponderete; eſſerui una ſuprema Legge di Stato, a' cui non poſſano pregiudicare in materia de i Principati, i teſtamenti de Principi; vi convincerò appunto per quella Legge ſoſtenerſi, e inalienabili, e indiviſibili queſte Provincie, contra le ragioni di Francia; come effettivamente lo ſono, per tutte le Coſtituzioni di Filippo Rè de Romani; di Federico Imperadore; e di Carlo V. ſecondo l'evidenze al di ſopra ſtabilite. Onde, eccovi con queſto Pane di Pece, e turati i labbri, & inchiavati i Denti.

CAPI-

CAPITOLO SETTIMO.

Se il Rè Cattolico poſſa derogare le Leggi del ſuo Regno, & alle Conſuetudini delle Provincie; conforme hà preteſo di fare, nel Contratto Nuzziale della Infanta.

CO una faraggine di ſentenze ammucchiate, ſalito in Bigoncia, come Cenſore de Principi; v' odo promulgare Decreti, e ſtabilire Prammatiche, contra la Souranità de Monarchi; inamoratasi l'ambizione del voſtro capriccio di metter la Febre quartana adoſſo alla Poſſanza Reale.

E perciò trovandovi, come in certezza, di havere ſtabilito per Legge di Devoluzione, & altri coſtumi Feudali, le Provincie Belgiche a' Favore della Infanta; ora vi affannate di ſoſtenere, che in modo alcuno al Rè di Spagna non foſſe lecito il derogare alle ſudette uſanze, come ſagri, & inviolabili Statuti de Popoli.

Se volete ne' termini ragionevoli, e in quella forma, che ſi conviene a Sourani, ſoggettar' il Rè di Spagna alle Patrie Leggi di Caſtiglia, & alle Conſuetudini Belgiche; io non ripugno.

Ma ſe pretendete di legare le mani alla Maeſtà de Monarchi, così che aſtretti da giuſte Cauſe, non habbiano arbitrio da diſpenſare, ò derogare le parole della Legge, che in qualche occorrenza ſuonano male; affinche reſti con tale temperamento proveduto all' intereſſe dello Stato, & al Bene della Republica; io vi batezo per un Paſcibietole, degno di dar fiato a' un Ciufolo; e non già di ſoffiar Ciarabottane alle Orecchie di Teſte Coronate.

La Fiacchezza poi del voſtro Intendimento, che a' guiſa de' Paeſani Tireni, tutto ciò che trova piglia per Arma; nel pormi a' fronte una ſquadra di Dottori, meritarebbe indulgenza; ſe non foſſe congiunta con quella Malizia, che ſempre vi ſerve d' Avanguardia, per confuſione de' meno intendenti.

Montalvo, Vaſquio, Belluga, e Covaruvia voſtri Avvocati, benche tutti Nazionali di Spagna; che coſa conchiudono? Non altro, ſe non che ordinariamente il Principe debba oſſervare le ſue Leggi. Che regolarmente nell' abolire i Publici ſtatuti, ci ſi richieda il Conſenſo de Popoli, ò l' utilità evidente, e ſimili Cantilene, ſaputе anco da Coloro, che appena han poſto il piede ſù primi Scaglioni di Giuſtiniano. Per ultimo mi mettete attorno con quattro ſuoi Camerati il Molina, il quale determina per Decreto fatale, Che il Principe, ſenza Legitima Cagione non poſſa alterare la ſucceſſione de' Maggioraſchi, col trasferirla al Secondogenito.

Tutte coſe, affatto improprie al noſtro Diſcorſo; peroche all' ora proverebbono qualche poco di vantaggio per la voſtra Cauſa, quando il Rè di Spagna, ſenza evidente biſogno; ſenza neceſſità di provedere al Ben Publico; di cõſervare la Monarchia; e di promuovere l' utile, la Gloria, e la quiete de Popoli ſuoi, e di tutta Europa; haveſſe contra le Leggi del Regno, e le conſuetudini fondamentali dello Stato, (non parlo de Coſtumi locali delle Provincie, che non entrano a' regolare i Sourani) ſtabilita qualche Operazione, nocevole, ò non conveniente al Publico intereſſe.

Ma in fatti, havendo il Rè Cattolico, nel derogare a tutte le Leggi, Conſuetudini, Uſanze, e Privilegi, che poteſſero impedire l' effetto della Rinunzia; operato con ragione, e per cauſa giuſta, e neceſſaria alla ſalute, & al Ben Publico de ſuoi Regni; non hà offeſo alcuna Legge, ma ſolo n' hà interpretato il tenore; e con Legge Prammatica ſtabilito, che tal caſo non foſſe, ne s' intendeſſe compreſo dalla intenzione di quelle. Onde ſe bene le Conſuetudini delle Provincie Belgiche haveſſero forza d' ubligare i Sourani, poteva nondimeno il Rè Filippo diſpenſarle in queſto Caſo, che importava la ſalute Publica; non eſſendo poſſibile, che alcuna Legge ſia contraria al Publico Bene, che è il fondamento, e l' ultimo Fine de i Principati, e de' Regni. Per lo che, eſſendoſi provato nella prima Parte (*a*) come la Rinunzia, e l' Eſcluſione della Infanta da tutti i Principati Paterni, foſſe non ſolo utile, ma neceſſaria alla Conſervazione dalla Monarchia, & al Ben Publico, non meno delle

(a) *Vedi il Capitolo nono, e i ſeguenti; e maſſime il Decimoquarto.*

Spagne

Spagne, che della Francia: ne conſegue, che niſſun Coſtume delle Provincie poteſſe impedirne l'effetto.

Non mi porrete in conteſa, che le Umane Leggi, e de Principi, e delle Genti, non ſiano ſtate conceſſe per utile, e Benefizio; e non già a' danno, e diſtruzione. Se dunque ciò è vero, come certamente è veriſſimo; io vi provo, che il Rè Cattolico doveva eſcludere la Infanta da i Principati delle Provincie Baſſe, ancorche tutti devoluti, e dovuti alla medeſima Infanta, come Voi pretendete; e in tal caſo non ſi ſarebbe operato contra le Conſuetudini de Paeſi, ma ſopra di eſſe, & a' benefizio di eſſe.

Di ſopra in molti Capitoli habbiamo toccato, come i Politici di Francia eſtendendo la Virtù della Legge Salica a' convertire in membri della corona tutti gli acquiſti, che ſeguono a favore del Rè; rimangano rovinate quelle Provincie, che una volta cadono in potere de Franceſi. Onde ſe queſti per ragion della Infanta haveſſero conquiſtata la Eredità del Belgio; ſarebbe ſucceduto di lui, quello che di tutti gli altri Principati; e quello che della Borgogna, e della Bretagna, Ducati già feliciſſimi, dove ſuccedevano per Legge Patria le Donne; & ora uſurpati dalla Francia, e ſpogliati di tutte le Leggi fondamentali, e Privilegi; giacciono ſervili mancipij, e membri auviliti di quella Corona. Dunque il Rè Cattolico era tenuto per obligo indiſpenſabile della Souranità ſua, provedere alla conſervazione di tanti Principati, acciochè non andaſſero inſieme colla Infanta a' congiungerſi nella Corona Franceſe. E però ſe haveſſero appartenuti a la Figlia per Devoluzione ereditaria, poteva, e doveva il Rè diſpenſare tal Legge, perche niſſuna Legge hà luogo dove ſi tratta di cõtravenire al Ben Publico, e deſolare il Principato.

E poi in queſta Azione il Rè Cattolico non hà pregiudicato alla Figlia, perche fatta Conſorte d'un Regno; non al Rè Criſtianiſſimo, perche è concorſo volontariamente, colla Moglie alla Rinunzia; contento delle Piazze rilaſcia tegli dal Rè Filippo, e della Dote aſſegnata gli. In fine, ſe quello, che ſi opera sù gli eſempi illuſtri, non è privo di ragione; il noſtro Monarca hà immitato gli Eſempi famoſi dell'Atavo, dell'Avo, e del Padre, riſſolvendo quel Meglio, compliva alla importanza, e ſalute de' Regni, la cura de' quali era a' lui commeſſa dalla Providenza Divina.

Che poi, trattandoſi d'ereditare Provincie, e Regni, foſſe di meſtiero cautelarſi con occhio attento dall'Umore della nazione Franceſe; il ſucceſſo della Regina Bianca lo ricorda tutt'ora, con efficace auvertimento alla Spagna.

Vedovo de' ſuoi Figli Alfonſo Ottavo Rè di Caſtiglia, paſſato a' miglior ſorte nel 1214. laſciò Quattro femine. La Primogenita Berengaria: la terza Uraca maritata in Portogallo nel 1206. la 4. Bianca accaſata con Lodovico Ottavo Rè di Francia nel 1200. La Quinta Leonora fatta Moglie del Rè Giacomo d'Aragona nel 1221.

Berengaria hebbe per marito nel 1197. Alfonſo Nono Rè Leone: e tre anni doppo la morte del Padre, cioe nel 1217. come Primogenita, fù dichiarata Regina di Caſtiglia, e rinunziò la Corona al Marito, da cui diſcende il vivente Rè Carlo Secondo.

Che Berengaria foſſe la Primogenita, e che dal Conſenſo de Popoli, doppo la morte del Padre ſenza Maſchi, le foſſe deferito il Regno di Caſtiglia, ch'ella cedette al Marito, ne parlano anco le Pietre di quel ſecolo. Roderigo Ximenes, Coetaneo della medeſima, allevato nella ſua Corte, & Arciveſcovo di Toledo: Il Veſcovo Luca Tudenſe pure di quel Tempo; tutte l'altre ſtorie, e Cronache, ſcritte in quegli Anni; e alcune ſcritte dappoi: Gli Atti Publici, gli Archivij, e le dichiarazioni del medeſimo Padre di Berengaria, fanno di queſta Verità, indubitabil fede.

Nondimeno sbalzano doppo lunghiſſimi anni, fuori d' imboſcata i Francesi, e çorrompendo alcuni Scrittori de' ſecoli ſucceduti, (de quali il Molina fù loro Penſionario) e recando memorie apocrife, non sò come, introducono, contra i monumenti di tutta l'Antichità, che Bianca, e non Berengaria foſſe la Primogenita, e per conſeguente, la Erede legitima del Rè Alfonſo Ottavo: e che per tanto di ragione Ereditaria i Reami di Caſtiglia appartengano a i Figli della Regina Bianca, e per Quelli al Regnante Luigi Quatordiceſimo; non eſſendo che uſurpatori di quelle Corone i Monarchi Auſtriaci.

Imparino dunque i Caſtigliani a' caminar con tutte le circoſpizioni nel maritare le loro Figlie a' Franceſi, per cautelarſi con tutte le riſſerve, dalle inſidie future, e dalle violenze preſenti.

Sì,

Sì, sì è vero. Si previdde; e si providde. Ma ci voglion altro, che ragioni con Chi le ripone solamente nel Ferro.

Stando però sulla forza della Penna, vi replico che i Principi hanno da soccombere alle Leggi loro, e de' loro Regni; ma non a' tutte, e non sempre. E per conchiudere senza abbaglio, quando, e come i Sourani vadano esenti dalla osservazione di questa, o di quella Legge; bisogna ricorrere, non a i Giurisconsulti Popolari, che maneggiano tali materie colla punta delle dita; ma a i Maestri di Stato, che vi s' immergono fino al cubito. E questi nelle importanze della conservazione de Regni, nell' Interesse dello stato, e del Ben Publico concedono al Rè suprema pienezza di Podestà, che straordinaria, e propriamente Architettonica si dimanda; (come accenna il Besoldo) (*a*) imperoche dispone assolutamente di tutte le inferiori Potenze, colla sua autorità direttiva. Come appunto l'Architetto comandà con dispotico impero a i Fabricatori della sua Machina, senza soccombere ad alcuna delle Leggi loro; governandosi totalmente collà Norma della universale ragione del suo Disegno, che solo dalla sua mente dipende.

(*a*) *Princeps aliquando pro Bono Publico operatur de plenitudine Potestatis; qua Potestas propriè Architectonica dicitur, nullis subjicitur Legibus. Besold. de Majest. cap. 5.*

E però con preciso avvertimento anche Aristotile avvisa, che nella importanza dell' Interesse Publico sprezzando le Leggi, debba governarsi col solo dettame della Ragione. (*b*) Auvenga che, (come soggiunge il mentovato Besoldo) non sia possibile prescriversi Leggi, che abbraccino tutte l' emergenze Publiche, e Private. E però esser necessario, che nè Regni presieda una Podestà capace a' decidere casi non preveduti; & ad operare anche oltre il tenor delle Leggi, in qualche grave emergenza a' benefizio publico; operando, vietando, o permettendo quello, che fuori di tal caso sarebbe illecito, & ingiusto. (*c*)

(*b*) *Aristot. l. 3. de Repub. c. 7.*

(*c*) *Nulla Leges ita scribi possunt ut omnes Casus, qui quandoque tam ad Publicum, quam ad Privatum ius spectantes inciderint, comprehendantur (l. 10. d. 12.) Ideoq; planè est necessarium, ut aliqua in Republica sit Potestas, qua vel jure non decisos casus discernat; vel contra Legum tenorem propter aliquam communem utilitatem, occasione ita ferente aliquid faciat, vetet, aut permittat. Besold. de Majest. cap. 7.*

Si che non sempre dobbiamo haver per Tramontana le parole della Legge, ma bensì la intenzione della medesima, che n' è l'Anima, che sempre mira il Publico Bene. E però tutto che s'habbiano per nulle quelle Azzioni, che sono contra la Legge: *Quæ fiunt contra Legem pro infectis habentur.* (*d*) ciò deve intendersi, quando sono opposte al fine

(*d*) *L. non dub. Cod. de Legibus, & alibi.*

della Legge, & a fraude della medeſima; (ſoggiungendo i Gloſſatori) e quando non vi ſia altra Legge ò ragion manifeſta, che diverſamente commandi; faccendoci conoſcere, come il caſo, in che ſiamo, non vien compreſo dalle parole univerſali della Legge. Onde all'Ora l' Operazione non è Contra; ma Oltre la Legge. (*a*) Et anche, a' ſenſo del voſtro Bodino, il Principe, in virtù della ſua piena, ed' aſſoluta podeſtà, può derogare alle Leggi municipali, e ſpezialmente, ſe l' Equità lo ricerca. (*b*)

(*a*) *Verum eſt, abſolutè loquendo, quæ fiunt contra Legem eſſe trita; niſi quando alii Leges, Jure, Ratione manifeſtâ conſtet id ratum eſſe, & firmum. Azarius Inſtit. Moral. lib. 5. cap. 16.*

(*b*) *Princeps Legibus municipalibus minimè obligatur, quominus ijs derogare ſuo jure, ſi velit, poſſit: idq; maximè ſi Æquitas ipſa id poſtulare videatur. Bodin. Repub. lib. 5. cap. 8.*

È in fatti, per conſeguire il fine della Legge, ſpeſſo conviene al Principe, in tal modo, contravenire alla Legge, a' cui finalmente di rigore egli non è tenuto, ſe non in quanto ella s' accorda colla Equità naturale, e con la Conſervazione del Publico Bene.

Queſte coſe ſottratte, rimane diſciolto il Principe da tutte le Leggi poſitive, per l' oſſervanza delle quali haveſſe giurato. Imperoche (come ſente Arniſeo) i Giuramenti che preſtano i Principi per la manutenzione de gli Statuti del Regno, non poſſono mai interpretarſi, che debbano valere anche contra la conſervazione del Regno; ma bensì deve intenderſi, che vagliano, per quanto comporta la Condizione, l' utile, e la ſalute della Republica. (*c*)

(*c*) *In Juramentis Principum de obſervatione Legum Imperij ſuit, non aliter audiendi ſunt, quàm prout Reipublicæ conditio patitur, & Publica utilitas ſuadet. Arniſæus lib. 2. cap. 7.*

Conchiude per ultimo il medeſimo Autore, che per Ragione di Maeſtà Sourana, il Principe non ſoccombe a i Decreti dell'Anteceſſore, ne alli Statuti del Regno, ſe non in quanto rieſcono vantaggioſi, e ragionevoli alla poſitura dell' intereſſe di Stato. È però l' unica Tramontana de Principi nel mutare, ò derogare Leggi, eſſere la Giuſtitia, ò l' evidente utilità commune. Quando queſte due coſe vi concorrano, all' ora ſenza attendere i ſuffragi del Popolo, ò haver riſpetto al giuramento, s' auvanzi pure ad abrogarle; peroche queſta è incombenza neceſſaria alla piena podeſtà de Sourani. (*d*)

(*d*) *Princeps, qui Majeſtatem habet, Anteceſſorum ſuis Decretis, quo ad Jura Majeſtatis, & Statum Imperij non tenetur; niſi quatenus utilitas. & Divina naturæq; jura exigunt. Ibid. lib. 1. cap. 7.*

Unica mutandarum Legum norma Principis Juſtitia eſſe debet, aut evidens utilitas (L. 2 §. de Conſt. Principis) & tum nec erogationem Populi expectare, nec juramenti conſervandi gratiâ, eas abrogare debet; ſed quia officium Regis ita facere jubet. Ibid. cap. 3.

Vogliono per tanto conſiderarſi con Seſto Cecilio, in mano del Principe, le Leggi, come in quelle del Nocchiero il Timone, e le vele; le quali riuſcirebbono non tanto inutili, ma nocevoli alla coſervazione del Vaſcello, ſe non doveſſero ad arbitrio del Direttore, ſpiegarſi al Vento, girarſi a' pog-

poggia, ad orza; ammainarſi nella calma; deporſi nelle tempeſte, a miſura della mutazione dell' aria, del ſito, e del ſeno, che ſi naviga; e della corrente che rapiſce. Onde ſarebbe ſciocchezza immedicabile il pretendere, che il Governatore perito, nell' inſorgere delle Procelle, e nell' imminente pericolo di ſommergerſi, o di rompere ne gli Scogli vicini, non poteſſe diſporre de' Remiganti, e de gli ſtromenti del Naviglio, ſe non colla forma coſtumata in tempo di calma, ò in Porto; e ſenza il parere, e il conſenſo de gl' Idioti Paſſaggieri.

Così la ſomma Dignità del Principe, tenendo il ſupremo arbitrio nella Nave dello Stato, non deve ſervire alle Leggi, ma deve ſeruirſi delle Leggi, e ſpezialmente nelle Boraſche di Stato; nelle Procelle di Guerra; o ne i timori de gli ſcogli occulti; l' unica regola nel muovere il Timone, i Remiganti e le Vele, dipender conviene dalla ſua Ragione, e dalla ſua Prudenza, e Providenza, per mantenere in ſalvo, e condurre in Porto di quiete il Vaſcello de ſuoi Reami, colla Vita, l' Onore, e le Soſtanze de ſuoi Paſſaggieri Vaſalli. (*a*)

(*a*) *Leges in Principis arbitrio perinde eſſe debent, ut in potestate Gubernatoris Navigij ipsa Gubernacula; qua essent inutilia nisi ad omnem casi faciem, & opportunitatem moveri, ac converti possent: Ne ipsa Navis cum Gubernatore prius naufragium patiatur, quàm Vectores consuli possint.* Senec. Cecil.

Tale è la prattica dell' antica, e moderna Politica, voglio dire di quella ragion di Stato, ch' è norma, e guida de Sourani, a' cui non per altro da Dio, e da Popoli venne conferita la piena & aſſoluta Poſſanza di dominare, e provedere; ſe non perche nella Communità del Mondo non è conſeguibile la publica Felicità, ſe la ſomma delle Importanze non ſi riduce alla ſuprema Direzione d' un Capo diſciolto da tutte le dipendenze de gli Ordinarij riguardi.

Reſti dunque ſtabilito, che quantunque i Principi Cattolici non vadano eſenti dalla oſſervazione di tutte le Mondane Leggi; non dimeno per importanza di Stato, e per ragione del Ben Publico, ſiano ſuperiori a tutti i poſitivi riguardi.

CAPITOLO OTTAVO.

Se la Generale Derogazione poſſa abbattere il vigore d' una Legge particolare.

Quand' anche il Rè di Spagna haveſſe potuto operare contra le Conſuetudini ſagroſante delle Provincie Belgiche; l' univerſale derogazione di eſſe appoſta nel Contratto nuzziale della Infanta, eſſer di niun Valore, per non haverſi nominato ſpecificatamente il Diritto di Devoluzione, che ſi voleva abrogare.

In ſomma con Voi biſogna trattare da Palazziſta; mentre per un ſemplice Vocabolo, ommeſſo nel Contratto reale del Matrimonio, vi darebbe il cuore di abbatterne la ſuſſiſtenza. Vedo bene, come in Caſa voſtra, anco l' Inganno, quando è fortunato, ſi chiama Virtù? nondimeno biſogna cavarſelo di capo; peroche dove non è Verità, non è Virtù; e per queſto le voſtre Pretenſioni non hanno mai Rettitudine. La Miſura del Retto non ſi conſerva nelle Fucine della Violenza; ò nel Pozzo della Fraude; ma ſolamente nel Tempio della Virtù. In vano dunque andate ſottilizando con cavili indecenti, d' una Parola traſcurata, mentre è forza incenſare il Nume del Vero. Signor sì, non ſi è mentovata la Devoluzione nell' Iſtromento. Adunque è nullo. O che brava conſeguenza! Bartolo, Baldo, Stefano, Felino, e 'l medeſimo paludato Giuſtiniano ſono per Voi. Si! Ma che prò; ſe per voſtra diſgrazia, mai poſſiamo abbatterci in uno de prodotti Autori, che diſcorra adequatamente a noſtro propoſito? Dunque biſogna ſtringervi i panni con le voſtre Ceſoje. La Devoluzione foſſe pur termine eſſenziale a' nominarſi; tuttavia, non pregiudicarebbe punto la ſua ommiſſione; auvenga che il Rè Cattolico in virtù della ſua Reale Preſenza, *quæ ſupplet omnes ſolemnitates Legis* (come provammo) poteva ſupplire al Vocabolo traſcurato. (a) Poi ne Contratti di buona fede, e preciſamente frà Principi di eccelſe Prerogative,

(a) *Regem non obſtringi Legibus procedit in ijs, quæ Legioribus ſunt præjudicys, quibus cenſentur ea, quæ pertinent ad ſolemnia Judiciorum, & Contractuum. Nonſic quoad pactionum obſervantiam, ſive illa expreſſa ſint, ſive tacita, ſive privata, ſive univerſales. Fernandus Vaſquius Controverſ. illuſtr. lib. 1. cap. 1.*

tive, si riguarda l' Intēzione de Contraenti coll'occhio della Equità e del Convenevole ; nulla importando le minuzzaglie d' un Nome alla essenzialità d' altissimi Affari ; massimamente per essere cognita la Volontà de Sourani nella conchiusione della Pace, causata dal Matrimonio, mediante la Rinunzia.

Mà tutto fosse un niente a mio favore ; non per ciò credo che la Francia voglia attribuire maggior autorità alla clausula d' un Notaio, che alla espressione d' un Monarca.

Ne mi troverete un Dottore che oblighi i Contratti reali a nullità, per mancamento d'una virgola. I Vostri, che citate, sono molto lontani dal caso ; peroche non parlano d' un Principe, che stabilisca una Sanzione Prammatica, con tutta la pienezza del suo potere ; volendo esplicatamente, ch' ella habbia luogo, e sussista, non ostante qualsivoglia Contrarietà ; contra cui s' arma direttamente la Podestà del Sourano, con tutte le sue forze ; essendo necessario alla salute publica, & all' interesse de suoi Regni, che la sudetta Legge habbia validissimo effetto ; e che perciò si abbattano tutte le opposizioni immaginabili, che insorgessero ad' impedirlo.

In fine il Rè Cattolico (approvando il tutto con simil protesta e derogazione il Rè Cristianissimo) tagliò precisamente le gambe al vostro sutterfugio Plebeo, e cavilloso, dicendo :

In virtù della sua reale Autorità suprema, volere, che sia supplito a qualsivoglia diffetto, Ommissione, di ragione, ò di fatto, di sostanza, ò di qualità, di stile, ò di costume, che potesse essere accaduto nell' Istromento matrimoniale. Che questa Legge, e Sanzione Prammatica fosse ricevuta, & osservata, senza riguardo di qualunque Legge, Consuetudini, & costumi, che si potessero opporre, alli quali deroga ; volendo che PER QVESTA VOLTA S' INTENDA DEROGATO, ANCORCHE FOSSERO DI TALE QVALITA CHE PER LA DEROGAZIONE LORO VI OCCORRESSE NECESSARIAMENTE VN ALTRA PIV ESPRESSA, E SPEZIALE MENZIONE.

Ora è possibile, che havendo per si lunghe considerazioni tritato sotte le vostre dita questo Contratto reale, non habbiate mai degnato d' un minimo riflesso le parole sudette ?

dette ? Ma havendole esaminate con sottilissimo squittinio ; è possibile che non siate rimasto convinto, od' almeno atterrito, di non porvi a pretendere oscurità di ragione nell' inchiostro dello stromento, per difetto d' una parola, che sarebbe una Lucciola, in riguardo al sole della sudetta Dichiarazione Reale ?

Se non haveste commesso altro mancamento contra la regola dell' umano Discorso ; questa sola opposizione batezerebbe per un Caos di confusione brutale l' Anima, che concepisce questi sregolati Ragionamenti.

Però già scopro il fondo delle vostre magagne. La Francia trincierata nella Linea della sua Pretensione, non osserva il Forte della Giustizia di Spagna colla squadra, per esaminarlo ; ma con gli Squadroni, e con Occhio di Bombardiero, ne prende le misure, solamente per abbatterlo.

Se però v' aggrada sapere la cagione del non haversi mentovato ne i Patti la Devoluzione ; basta leggere gli Stromenti opposti per diametro ad Essa, di Carlo V. di Filippo Terzo, che ne gl' Interessi de Contraenti reali, non mescolarono giamai tra le clausole Derogatorie il nome di quella Inezzia del Volgo. Imperoche (conforme provammo nell' articolo quarto di questa Parte) la Devoluzione si bandisce da gli affari de Principi, perche assolutamente non hebbe mai luogo immaginabile nella Casa regnante : tutta la sua autorità stendendosi nella Circonferenza del Popolo ; & obligando anco solamente quelli, che la vogliono in Casa loro.

Onde rimane terminato, che il Rè Cattolico, si come per ragione di Souranità non soggiaceva alle Consuetudini delle Provincie ; così, anche in caso vi fosse soggiacciuto, poteva derogarle, e dispensarle. E che la Derogazione universale, espressa nel Contratto, con particolare cautela, benche non habbia precisamente nominata la Devoluzione, o simili costumi ; è valida efficacissima, e sussistente.

CAPI-

CAPITOLO NONO.

Se il Contratto della Rinunzia & Esclusione, stipulato tra 'l Infanta Teresa e 'l Cristianissimo Luigi XIV. sia d' ugual simiglianza, e valore à quello della Regina Madre Anna d' Austria, stipulato col Cristianissimo Luigi XIII.

DOppo essersi minutamente escluse tutte le vanità delle vostre pretensioni, sulle Provincie Belgiche, per Diritto di Consuetudine Feudale; e doppo haversi provato al capo dodicesimo della prima Parte, che alla Infanta non appartenevano Beni Materni, ne ostava la Dote, non anco pagata; ma che per altro la sua Persona era al tutto di contingenze, e positura uguale a quella della Infanta Anna d'Austria nel tempo che si accasò col Cristianissimo Luigi XIII. ora non è fuori di conventenza il paragonare i loro Contratti di Rinunzia; imperoche se tra' questi ancora corresse parità, e simiglianza, sarebbe necessario, che havessero consimilitudine di sussistenza; la dove se quello d' Anna fù valido, anco quello di Teresa dourebbe godere tal Sorte, se però piacesse alla conscienza di Francia.

Non havendo dunque l' Infanta Teresa da rinunziare altri Beni, che quelli rinunziò l' Infanta Anna, & essendosi concepiti gli stromenti colle medesime formole; e di più stabilito, che questo nostro si riferisca alla validità, e condizione del Primo, in tutte le Clausule & importanze da essere concordi; non sò vedere per qual ragione l' antico habbia a sussistere, e il moderno a scioglierst in Fumo.

La Rinunzia d'Anna si stipulò avanti ch'ella toccasse l'anno dodicesimo; e pure non fù contra le Leggi di Natura, de Romani, o di Spagna invalida, & iniqua.

Ella rinunziò a Beni Paterni, e Materni, & alla successione sperabile della Monarchia, munita d'un Maschio so-

lo; e non hebbe in dote, che la promeſſa di 500. ſcudi; e pure non ſi addusſe Leſione.

Ella rinunziò prima de gli anni 12. e ſi maritò prima delli 15. e pure non ſi ſoſpettò, che u' intercedeſſero minaccie, timori, riſpetti, Violenze; ne per diffetto di Minorità, ſi preteſe che la Rinunzia cadeſſe in polve.

Non ſi fece menzione ſpecifica dei Diritti, e de Beni, a quali rinunziò l'Infanta, ma con clauſula univerſale di Beni ſaputi, ò non ſaputi ſi chiuſe la Periodo. E pure non ſi oppoſe alla Rinunzia l'invalidità per capo di Beni incogniti, a quali non si può cedere.

Si eſpreſſe da Legati, che in virtù del Contratto s' intenda fatta, e ſtipulata la Rinunzia ancorche l' Infanta non la faceſſe. E pure non ſi preteſe involontaria la ſuſſeguita Ceſſione della Infanta.

Il fondamento della Eſcluſione di tutti i Figli futuri della Infanta, fù il Ben publico, e la ſalute, e quiete della Spagna; la ſicurezza dell' amicizia, e corriſpondenza e vantaggi della Francia; ne all'ora ſclamarono i Franceſi, che ſi tirannegiaſſe la Infanta con ingiuſtizia inaudita.

All'ora i Legati di Francia non hebbero nel mandato commiſſione ſpecifica di ſtipulare la Rinunzia, ma ſolo di conchiudere il Contratto Nuzziale, con termini di podeſtà in generale ſecondo il coſtume; e pure non ſi chiedette la nullità del Contratto, per mancamento d' autorità ne i Legati.

All'ora il Rè Criſtianiſſimo non diede licenza alla Sua Spoſa di ſtipulare la Rinunzia, e contutto ciò la Rinunzia fù valida.

All'ora ſi abdicarono e i Principati, e i Regni, che potevano appartenere in alcun tempo alla Infanta; e non ſi tenne per azione dannata da i cavili di Francia.

All'ora potè il Re Criſtianiſſimo validare il Contratto, benche ſenza ſpecifico ſuo mandato includeſſe Rinunzia, & Eſcluſione; ſolo colla ſua approvazione, e ratificazione, e ciò non era impoſſibile, ne contra tutte le ragioni formali de Contratti.

All'ora la Rinunzia, e l' Eſcluſione, benche non più ſolite a pratticarſi, non s'hebbero per Moſtri Africani, meritevoli di beſtemmie, e ſarcaſmi.

All'

All'ora non si considerava per empietà Sacrilega, che anche in mancanza de' Maschi della Casa reale di Spagna, fossero eternamente esclusi da quei Regni, le speranze de' Figli dell'Infanta.

All'ora le fondamentali Consuetudini di Spagna, che in mancanza de Maschi ammettono alla successione le Femine, non erano indispensabili, & inviolabili, nella esclusione della Infanta, e suoi Figli.

All'ora poteva il Rè Filippo Terzo, senza tirannegiare la Figlia di tenera Età, e senza rompere la sagrosanta inalterabile condizione delle Patrie Leggi, disporre della successione Reale, ad esclusione di Persona chiamatavi dalle ragioni del sangue, e dal Diritto ereditario: Tutto lecitamente, e fuori d'ogni criminale delitto, per benefizio dell'interesse Publico.

All'ora la Derogazione universale a' tutte le Leggi che potessero impedire l'effetto dell'Istromento, fù bastevole; ne vi occorse per validarlo, una precisa nominazione di quelle Leggi, alle quali intendevasi derogare.

Potè dunque lecitamente, e senza ingiustizia un Rè Padre, e Tutore, non sò come, indurre la Figlia alla Rinunzia, & alla Esclusione di tanti Principati, e Regni, per mediocre promessa di Dote. Potè la Figlia Minore, e facilmente non informata de suoi vasti Diritti, rinunziare & escludere se medesima, e suoi Figli: salvo se restasse Vedova, e senza Prole.

Potè il Rè Cristianissimo Luigi 13. consentire, approvare, e confirmare il Contratto stabilito dalla Sposa senza sua autorità, e da i Legati senza sua commissione precisa. E il tutto finalmente potè esseguirsi, senza offesa delle Leggi Reali di Spagna, senza ingiuria delle Ragioni di Francia, senza scorno delle formalità di Palazzo, e del Foro; E al tutto finalmente approvato da i Contraenti, applaudito da i Popoli; non si sono giamai opposti i richiami di Francia, con protesta di nullità; o d'Ingiustizia immaginabile.

Et ora il medesimo Contratto di Rinunzia, e d'Esclusione stabilito dalla Infanta Teresa, Maggiore, e d'anni venti; con tutte le medesime circostanze, e condizioni; (eccettuatone la supposta Eredità della Madre, il Pagamento dotale differito; e la pretesa Devoluzione delle Fiandre;

tutto abbattuto, e annullato) riesce ingiusto, invalido, pieno di Lesione, d'iniquità; contrario a' tutte le Leggi, a' tutti i Dottori, a' tutti i sagrati Costumi fondamentali de' Regni, e delle Provincie: Illecito per Natura; peccante nella Forma; falso nella Materia; insanabile dall' approvazione Reale; & incapace a' validarsi, ne meno dal giuramento del Rè Cristianissimo.

Vane sono le Clausule, inefficaci le Eccezzioni, insufficienti le Abrogazioni, e di niun Valore tutto il Contenuto; onde come Mostro d' Empietà rimane fulminato dalla Giustizia, dall' Onestà; e dalla Ragione de gli Stati, de' Popoli, de' Principi, della Natura, e di Dio.

E perche a due Istromenti uguali, così disuguale Fortuna? Perche così piace alle Stravaganze di Francia.

CAPITOLO DECIMO.

Se il Diritto delle Successioni Reali sia indispensabile.

L Diritto di successione ne i Principati, essere Legge fatale, e di tempera inalterabile; a cui non altrimente poter resistere i Principi, di quello potessero i Dei de gli Antichi turbare l' insolubile connessione de i Fati.

Gran mercè a' Voi, del non ubligarci ad incensare la Legge di Successione, come uno de gl' indispensabili Precetti Divini, espressi nel Decalogo, e scritti nel Cuore della Umana Condizione. Stò a' vedere, che sia in dubbio appresso di Voi, il potersi vendere da Esaù la Primogenitura al suo fratello Giacobbe; è che il Patriarca Giacobbe, preponendo il suo Quarto Figlio Giuda, al Primogenito Rubeno; e dandogli quella profetica benedizione. *Non auferretur Sceptrum de Juda, & Dux de femore ejus, donec veniat qui mittendus est*; cioè Cristo, commettesse un eccesso di Sacrilegio. Che Davide nel porre Salomone sul Trono Reale, ad Esclusione del Primogenito, disubbidisse a i Comandamenti di Dio. E che Salomone il Pacifico, Tipo del Redentore, fosse non Rege, ma Usurpatore Tiranno. Cosa, che si come si deduce

dalle

dalle voſtre maſſime; coſi ſe vi uſciſſe chiaramente fuori de i labbri; vi eſporrebbe a' cimento d' eſſerne lapidato da gli ſteſſi Giudei; non che dalla eſecrazione de Credenti.

Dunque Coloro, a' quali appartiene alcun Diritto di Principato, non penſino a rinunziarlo giamai, benche ſi Legaſſero al Voto di povertà ne' Chioſtri, o ne gli Eremi. E pure con Baldo, tutti i Canoniſti determinano a' Favore de i Conſigli di Criſto, che il Primogenito del Rè, mancipato alla Religione, non poſſa ſuccedere al Regno, ne il Regno deferirſi al Monaſtero, ma devoluerſi al ſecondo fratello, ò al più vicino Parente. (*a*)

(*a*) *Primogenitum, vel alium Religioſum nec in Regno ſuccedere, nec Regnum ad Monaſterium tranſire, ſed ad Fratrem natu ſecundum, vel ſi Frater nullus extet, ad alium quemlibet ſanguine proximiorem. &c*
Baldus in L. Deo nobis. §. Hoc vtiq. C. de Epiſc. & Cler.
Id Gloſſa & omnes Canoniſta tenentur.

Il mondo è pieno di Eſempi abili a' convincere di ſciocchezza le voſtre aſſerzioni; ed' io potrei ſenza uſcire di Caſa, farvi toccare con le dita, che l' ordine della Succeſſione può alterarſi a' miſura del biſogno de gli Stati; e dalla diſpoſizione di Quelli, al cui arbitrio appartiene ritenere, ò ſpodeſtarſi del Diritto, iſtituito dalle Leggi delle Genti a' lor Benefizio. (*b*) Conforme canta la ſapienza legale.

(*b*) *Poteſt quilibet reſilire ab eo Iure, quod pro ſe indultum eſt, favoris ſui renunciare. L. penult. C. de Pact.*

Nel Capitolo primo di queſta Parte, vi rimoſtrai, che per molti riguardi poteva diſeredarſi a' forza il Primogenito del Regno; s' egli ſe ne rendeſſe incapace ò per ſua diſgrazia coll' uſcire di ſenno; ò per ſua colpa: coll' appoſtaſia dalla Fede, col ribellarſi alla Patria, ò col diventare incorrigibile Tiranno. Che poi ſiaſi meſſa in atto la diſeredazione de Principi incapaci, per tacervi di molti Regi, e Imperatori depoſti da Pontefici; vi raccomando a' Childerigo terzo, coſtretto a' cambiare la Reggia, in un Chioſtro, e la Corona d' Oro, in una fattagli in capo da un pezzo di forbice. Giovanni Comneno preferì Manuelle nell' Imperio al Primogenito Iſacio. Serſe Figlio di Dario eſcluſe dal Regno Paterno il Primogenito Artamene, per pacifica Convenzione.

Ruberto diventò Rè di Napoli, per conceſſione di Clemente Quinto, ad eſcluſione del legitimo figlio del Rè Carlo martello, che divenuto Rè d' Ongaria, era il Primogenito erede della Corona di Napoli. E tra' i Figli del Rè de gli Abiſſini, il più capace viene ſcelto alla ſucceſſione Paterna.

Di quelli, che rinunziarono volontariamente i Regni per ſervire a' Dio; Niceforo, Sigonio, e il Plato ne' annoverano molti. Teodoſio Terzo, Michele Paflagone, Michele Curopalate, e Lotario Imperadori, (per tacere del noſtro

Carlo V.) rinuziato il Diadema, finirono la Vita frà Monaci.

Quello che ſucceſſe di Carlomanno, già lo ſapete; e molto più d'Imberto ultimo Signore del Delfinato, che doppo haver venduto il Principato a' Filippo ſeſto Rè di Francia, diſtribuita la Pecunia a' Poveri, entrò nella Religione de Predicatori.

Santa Brigida, e S. Guglielmo Duca d'Aquitania per trovar Dio, fuggirono gli Stati.

Arrigo Rè di Cipro ſi gettò ne' Franciſcani: e Giovanni Rè d'Armenia, che comandava a' venti quattro Rè di Corona, fece lo ſteſſo. Pietro Figlio del Rè d'Aragona ſprezzato il Regno, viſſe venti anni in una Cella; ma per laſciare gli antichi eſempj, non habbiamo ne gli Occhi quello della Sveca CRISTINA, che per donarſi al vero culto di Chriſto, rinunziò la Corona Paterna?

Tutti queſti Eſempi moſtrano, che ſia lecito al Principe raſſegnare il Reame al più proſſimo Erede. E in Fiandra un Duca di Brabante ve ne sà eſſere buon teſtimonio; mentre nell' anno 1227. Arrigo Primogenito d'Arrigo III. Duca di Brabanza, rinunziò il Diadema Ducale al Fratello Giovanni; ſenza che i Popoli s' opponeſſero con quella voſtra inviolabil Legge de i Fati, che ſtabiliſcono a' caratteri indelebile, il metodo della Succeſſione de gli Stati. (a)

(a) *Henricus Primogenitus F. Henrici quondam Ducis Brabantiæ, Ius, quod habebat, & ſibi competebat in Ducatu Brabantiæ, &c. ceſſit Ioanni Fratri ſuo poſt ipſum genito; & liberè ac ſponte cedebat, nihil Iuris ſibi reſervans, &c. Ex Inſtrumento Donationis.*

Carlo V. iſtromentò le Provincie baſſe a i Figli, che potevano procedere dalla Regina Maria d' Inghilterra, e da Filippo Secondo, diſpodeſtandone il Principe Carlo, che n'era il legitimo Erede, per ragione di Succeſſione Ordinaria. Filippo Secondo ridotto vicino al Sepolcro, donò le Fiandre alla ſua Figlia Iſabella, togliendole alle Ragioni di Filippo Terzo ſuo Figlio, & unico Erede. Il medeſimo Filippo Terzo Rinunziò le iſteſſe Provincie a' lui dovute, alla propria Sorella. Qual novità dunque s'oggi rinunzia l' Infanta Tereſa alcune lontaniſſime ſperanze alle raggioni della Sorella, e d' altri Parenti?

Ma, ò quanti eſempj ſaprebbe la Spagna ſola produrvi, contra quella voſtra Succeſſione del Fato! Morto, e ſenza maſchi l'ultimo Arrigo Rè di Caſtiglia, laſciò in voce al Confeſſore, che la Figlia Giovanna doveſſe ſuccedergli conforme le Leggi del Regno; e pure Iſabella Germana del Rè

ſu-

fidetto, e Moglie di Ferdinando Rè d'Aragona, ottenne pacificamente le Castiglie contra il costume, e le antiche Leggi del Paese; così complendo in quelle congiunture all'interesse Publico, & alla salute del Regno, come narra lo Storico Mariana. (a)

(a) *Mariana Istor. di Spagna Tomo 2. lib. 24. cap. 5.*

In oltre, rimasto l'ultimo de Ferdinandi, il Cattolico Rè delle Spagne, per morte del suo Principe D. Giovanni, senza Eredi maschi, e con due Sole Figlie, Maria maritata a Manuelle Rè di Portugallo, e Giovanna la maggiore, moglie dell'Arcidiva Filippo, consignò il Regno d'Aragona all'Arcidiva Filippo per ragion della Moglie, non ostante, che le fondamentali Leggi di tal Reame ripugnassero alla Successione delle Donne. Onde per la prima volta quei Popoli imparorono a' conoscer per loro Sourano una Femina, e per la prima ancora giurarono alla medesima il Vassallagio, come Figlia, & Erede del Rè Ferdinando; conoscendolo con tale atto superiore a i loro Statuti municipali, in riguardo del Publico Bene, a cui rimirava la suprema considerazione Reale; e pure Giovanna era Moglie d'un incognito straniero; e Maria d'un Nazionale, e Parente. Prevalse in fatti l'autorità della Possanza Sourana, che risiedeva in Ferdinando a' tutti gli obici delle consuetudini, e Leggi inviolabili, e Fatali del Regno, d'Aragona, che non solo le allegava, ma si accingeva a' diffenderle; se convinto dalla forza delle Ragioni Pacifiche, non non si fosse disposto a' lasciarsi diriggere dal Diritto di Maestà, residente in sommo grado nel suo Sourano, come racconta il medesimo Mariana. (b)

(b) *Mariana Istorie di Spagna Tomo 2. lib. 27. cap. 3. e 14.*

A quanti riffessi potrebbe chiamarci il Re Manuelle, e la Regina Giovanna! Primieramente Maria sua Moglie Terza Figlia di Ferdinando era nata d'Isabella Erede delle Castiglie, e delle Paterne ricchezze. Dunque poteva Maria pretendere gran copia della vastissima Eredità Materna. Di più Manuello passò a nuove nozze con Leonora Primogenita di Filippo Primo, e di Giovanna, quella che recò la Monarchia di Spagna alla Casa d'Austria: E pure appagatosi di soli 200000. scudi di dote, non volle trovar Cavili per litigare contra la Publica Onestà, e contra i rimproveri privati della Conscienza, che obligano Tutti a non recedere da i Patti.

In oltre l'Eredità d'Aragona non dovevasi a patto al-

cuno alla Infanta Giovanna, eſcluſane da tutte le Leggi. E pure Giovanna l'ottenne, ſolo perche lo volle il Padre; la dove Maria ne pure conſeguì un vil palmo di Principato. E Manuelle tacque. Tacque ancora Franceſco Primo Rè di Francia, che ammogliatoſi con Leonora la medeſima Figlia di Giovanna, Erede di tanti Regni; cõtento di 200000. ſcudi dotali, in vigore della Rinunzia fatta da Leonora a' benefizio di Carlo V. non preteſe alcun ſupplimento, benche a' calcolo di Leſione, haveſſe potuto rompere ogni Rinunzia, ſecondo le Ragioni, che ſoſtiene la Francia.

Come dunque vorrà il voſtro ingegno tutto audace, affermare che le Succeſſioni ſiano di ragione inviolabile, e Fatale; mentre appunto in Iſpagna c'inſegna l'evidenza de fatti, che niſſuna regola mette la chiragra in mano della Providenza Reale? Dipendono le Succeſſioni dalla Forza della Ragione di Stato, e dalla Souranità di chi governa, ogni volta, che il Publico Bene commandi l'alterazione delle importanze, per conſervare ſe ſteſſo, ch'è l'ultimo fine, e l'objetto, a cui ſtanno affiſſe tutte le Ragioni della Podeſtà e della Prudenza Regnante. Eſe un Monarca, (ſecondo Voi) non può in qualſivoglia emergenza provedere alla ſalute Publica, contra l'ordine inviolabile della Succeſſione: Come hà potuto la Francia ſovvertire tutte le Leggi fondamentali delle ſucceſſioni in Bretagna, Borgogna, & altrove; diſtruggendo la Polizia eſſenziale, e le ragioni del Publico Bene di quelle Provincie, ò uſurpate, ò per via d'inganni, e di Femine ereditate?

La Provenza rapita al Duca di Calabria, e di Bar; la Ducea di Borgogna in tempo di altiſſima Pace, ſmembrata dalle braccia di una Pupilla. La Ducea di Bar tolta alla Souranità dell'Imperio; e finalmente l'iſtello Ducato di Lorena, in parte fatto in pezzi, e tutto inſidiato, & aſſediato da gli ſtratagemmi di Francia, affine di ſpropriarne il Legitimo Principe, e l'unico & Innocente Succeſſore; non ſon Elleno Provincie oppreſſe, che come i ſingulti de' Martiri, ſclamano vendetta ſotto l'Altare della Onnipotenza Divina?

Ah! tutto quello ch'è utile, e convenevole, ſi canoniza per lecito e per Oneſto, nel Tempio della fortuna di Francia.

Voi

Voi potrete negarlo? Si: Ma che giova indorar l'amarezza di queſte Pilole colla negativa delle Parole; mentre la coloquintida loro appariſce ne i Fatti?

Ci vuol altro, che lenocinio d'eloquenza a ſpacciar per ſanta l'intenzione Franceſe; mentre ella non attende, che ad uccellar congiunture per ingabbiare gli Stati de' ſuoi Vicini.

E chiaro alla notizia del Mondo con qual finezza di ſtratagemmi ſiaſi combattuto l'animo del Duca Carlo di Loreno, e del Principe Carlo ſuo Nipote, & Erede, ſoggetto di Virtù riguardevoli, e d'eminente valore; per neceſſitargli a donare alla Corona di Francia i loro Stati Sourani, tanto conſiderabili all'intereſſe della conſervazione d'Europa.

Ma con quale ricompenſa trattavaſi di coòneſtare l'enorme Ingiuſtizia di queſto Diſpoglio? Con un titolo di Principe del ſangue Reale, il che valerebbe meno d'un Veſcovato in Partibus.

O Equità Sagroſanta! Dunque è così ſmarita dal Mondo noſtro la Publica Oneſtà, che s'habbia a diſtruggere una Caſa tanto benemerita del Criſtianeſimo, anche per teſtimonio di Geruſalemme? Un ſeminario di Principi, egregi Diffenſori della fede Cattolica? Una Immagine del Valore antico? Un'illuſtre avvanzo delle Glorie rapite da i Secoli? E tutto ſenz'alcun altro motivo, che in riguardo delle Convenienze, e della Cupidigia di Francia?

Ma quì come ſarebbe andato il negozio della Succeſſione, inalterabile, inviolabile, più de i legami del Fato? A queſte importanze, a queſte biſognava applicare l'ultimo de voſtri eſorciſmi, inventato ad avvilire la Podeſtà de i Vicegerenti di Dio, collo ſcacciare dal Corpo della Maeſtà loro lo Spirito della Providenza, con cui devono invigilare alla conſervazione della Publica felicità, e ſalute de loro Vaſalli, e Reami.

Il Diritto della ſucceſſione in qualche occorrenza di Stato, può, e deve alterarſi: talvolta per incapacità naturale, tal volta per morale del Succeſſore; il quale non vuole inabilitarſi, o eſcluderſi, ſenza gran cagione, e ſenza il conſentimento de gli Stati; ma Egli, ſciolto da ogni neceſſità, è libero d'inabilitarſi, e d'eſcluderſi, ò per ben commune, o perſuo proprio Intereſſe.

Dunque il Diritto delle Succeſſioni Regali, non è un nodo del Cielo, e una Legge del Fato; ſe pure la voſtra boca non haveſſe il ſegreto dell' Erba di Glauco, che teneva virtù di deificare le Coſe. Conchiudo per tanto eſſere alterabile il Diritto delle Succeſſioni; ma ſolamente da Chi lo poſſiede, e da Chi gli preſiede. Da gli Spiriti Direttori; non uſurpatori. Un Principe, benche Sourano in Caſa propria, è foraſtiero in Caſa d'altri; non può commandarvi; ne meno entrarvi. E però contra Coſtoro la Legge di Succeſſione concedo che ſia una Legge del Fato, alla quale non poſſan reſiſtere gli Huomini, quando anche foſſèro per participazione d'onnipotenza, ſimili a i Dei.

CAPITOLO VNDECIMO.

Epilogo delle Propoſizioni ſtabilite contra l' Aſſertore Franceſe, nel preſente Trattato.

ECco per tanto meſſa in chiaro la ingiuſta Pretenſione di Francia, e confutato a' traboccante miſura, lo Scrittore, che ne divolgò gli Argomenti. Et ecco vendicata la Giuridizioue della Verità con abbondanza di Ragioni, d' Autorità, e d' Eſempij; havendoſi baſtevolmente provato la Giuſtizia, e validità della Rinunzia; nella quale la Sereniſſima Infanta Tereſa concorſe di ſpontanea Volontà, e con intiera Libertà; ben informata delle ſue ragioni; ſenza timore, violenza, ò leſione, capaciſſima d' intendimento, e maggiore d' Età.

Queſta Rinunzia, permeſſa dalle Leggi, pratticata da molte Jnfanti di Spagna, e dalle Principeſſe d' Italia, e di Francia: eſſere ſoſtenuta dall' univerſale coſtume d' Europa, e dalla coſtanza delle materie giudicate.

I Patti furono ſtipulati col premeſſo conſentimento del Rè Cattolico, del Criſtianiſſimo, e della Infanta; da loro colla Voce, e colla Penna firmati, e confirmati. E quanto s' era conchiuſo a' buona Fede, ſi autenticò col giuramento,

to, e si stabilì colla consumazione del Matrimonio, causa, e pegno della Pace, e tranquillità del Cristianesimo.

La Cagione della Rinunzia fù il Publico Bene; l' utile dell' una e l' altra Corona; e la conservazione della Monarchia di Spagna, e della Famiglia Regnante. Tutti fondamenti essenziali, necessarij, e indispensabili. La Rinunzia fù cagione del Matrimonio, e il Matrimonio della Pace. Tre importanze; ma congiunte in una Sola, & inseparabilmente stabilite.

La Dote fù costituita, & assegnata, ma non consegnata al debito tempo, per colpa della Francia, che non mandò alla Spagna le assicurazioni necessarie, & accordate per la manutenzione della Rinunzia.

La Dote promessa non fù causa, ne condizione della Rinunzia, e sempre essere in tempo, a' consegnarsi.

Il Rè Cattolico, che per necessità del Publico Bene, poteva dispensare a' tutte le Leggi, colla presenza della Sua Maestà, e colla Sanzione pramatica haver supplito a' tutte le ommissioni del Contratto; e col supremo della Podestà unitamente col Rè Cristianissimo, haver derogato a' tutte le Leggi, e Consuetudini, che potessero impedirne l' effetto.

Tutto essersi stabilito coll' adurne legitime Cause, sull' esempio de Regi Antecessori; e sulla speranza d' ottimi effetti; col preciso volere del Rè Cristianissimo, e coll' approvazione de Grandi dell' uno, e l' altro Regno.

La Rinunzia della Infanta modellata sù quella della Regina Madre, esser totalmente uguale in tutte le primarie Circostanze; e dover sortire il medesimo effetto.

Le Provincie della bassa Alemagna non appartenere in conto veruno alla Infanta. Il Diritto di Devoluzione, non haver mai regnato ne Principati, e ne' Principi, ma solo tra Popolani; & esser rinunziabile a' piacer delle Figlie.

Le Femine del primo Letto non succedere ne i Principati ad esclusione de' Maschi del secondo. Solo per indulgenza di Filippo Rè de Romani, e di Carlo V. le Donne essere ammesse alla Successione Ducale nel Brabante, in mancanza di tutti i Maschi.

Le Provincie Belgiche essere unite dalla Sanzione di Carlo V. in un Corpo, e massa indivisibile, e inalienabile.

Quattro Monarchi successivamente Signori di queste

Provincie, havervi ſtabilito Diritto diametralmente oppoſto a' quello di Devoluzione, ſenza una voce di richiamo, anzi col pieno conſenſo de' Popoli.

I Principi eſſere Superiori alle Leggi, & a' quelle che ſono ſoggetti, non ſempre ſono ſoggetti. Le Conſuetudini, e gli ſtatuti de Regni, anche giurati da Sourani non obligano in tutti i caſi; e poſſono diſpenſarſi da loro, qual volta lo richieggano giuſte cauſe, e ſpezialmente il Ben Publico, la conſervazione, e l'utile de' Reami, e de' Popoli.

L' Ordine delle Succeſſioni Reali non eſſere indiſpenſabile, ma in arbitrio de' Primogeniti, od' altri, a cui appartenga, il rinunziarlo; e poterſi di vantaggio alterare da Principi in Caſa loro ſecondo la neceſſità, e l'urgenza del Publico Intereſſe, ch' è l' unica Tramontana de' Principi Giuſti.

Gli Eſempj di Molti Principi entrati nella Religione; e di quelli di Spagna che hanno alterato l' ordine delle ſucceſſioni; oltre quelli de i quattro mentovati Monarchi Auſtriaci ſignori del Belgio, farne piena, & indubitabil Fede.

Dunque non trovandoſi Legge umana, che poſſa impedire a' Monarchi il Diritto di Souranità, e l' incumbenza di promuovere la ſalute Publica; & havendo il Rè Cattolico ſtabilito, con Legge eſpreſſa dalla ſua piena poſſanza, la Validità della Rinunzia della Figlia, per ſua natura, e per le circoſtanze, lecita, utile, oneſta, e neceſſaria; e voluta approvata, confirmata dal Rè Criſtianiſſimo, e dalla Infanta: è di preciſa ubligazione il conchiudere, ch' Ella ſia valida, ſtabile, e ſuſſiſtente; e che le pretenſioni della Francia ſiano pretexti di nera Politica, & ingiuſta cupidigia d' Impero.

CAPI-

CAPITOLO ULTIMO.

Ponderazione ſopra i fini contenuti nella Conchiuſione dello Scrittore Franceſe.

TErminato il Catalogo delle voſtre diſcuſſe Pretenſioni, Voi sfiondando periodi d'argomentoſa eloquenza, vi conducete all'eſortazioni: ma perche la voſtra Cetra non è quella di Mercurio, che faccia entrare la Cecità per le Orecchie; ricorrete ad intimare, come Giove, con i Fulmini alla mano, l'Eſterminio, e le Minaccie; *ſe i Popoli Vaſalli giurati del Rè Cattolico, diventando Ribelli al Principe, & a Dio, non gittano il collo ſotto il Ferreo Giogo di Francia.*

A chi bene l'intende, queſto è il ſentimento delle voſtre parole, metaforiche al pari delle promeſſe, e de i coſtumi Franceſi. L'aſſeverar poi, ſenza ſincopa, che la Francia non rompa la Pace: Che vada ſolamente a' impodeſtarſi della Eredità, devoluta alla ſua Regina; e che però ricuſandole l'ubbidienza, e l'Omaggio, in colpa di Ribellione incorreranno i Fiamenghi; rieſce una ſtravaganza di tanto mal odore, che produce nauſea ſcandaloſa, anche ne gli ſteſſi meno appaſſionati Servidori di ſua Maeſtà Criſtianiſſima.

Havete Pretenſione, o Diritto acquiſtato ſulle Fiandre! Sì. Non baſta. Puo eſſere che l'Intereſſe vi abbagli. La Spagna ve ne hà più di Voi; e ne gode il poſſeſſo legitimato da 200. anni di Tempo. Non importa. Un Libretto meſſo in luce ſentenzia a' favore di Francia, quaſi tutte le Fiandre. Adagio: ſe ciò baſta a' darui diritto ſù i Paeſi altrui; potete andare a pigliarui l'Imperio, le Caſtiglie, Aragona, e meza l'Italia: gia che quattro groſſi libri Franceſi, di Piero du Puy, d'Aroius, d'Aubery, e di Caſſano vi fanno Legitimi Eredi di tutta Europa. Dunque che s'hà da Fare? Vditelo: Per vie ordinarie, e Civili, proſſeguire un Importanza Civile. E ſe la Spagna la riprova, e ne dimoſtra l'Ingiuſtizia? Achetarſi. E ſe la Francia non hà fede nella Ragione profe-

rita dalle diffeſe Iſpane? Si compromettano le deciſioni del Diritto nella indifferenza d'un Terzo. O; i Sourani non hanno Superiori. V'ingannate. Ci è la Ragione: ci è Dio; & anche nel Mondo ci è un Tribunale, che ſe non puniſce nella Vita, condanna ad eterna infamia il nome de' Principi ingiuſti.

Sapete, perche ſianſi introdotti nella Republica del Mondo gli Amminiſtratori della Giuſtizia, come a' dire, i Magiſtrati, & il Principe? Perche rimedijno coll' autorità della Ragione a i diſordini, che naſcono trà Sudditi; acciocche la ſola Forza non ſia l'arbitra delle Differenze.

Coſi naſcendo differenze civili tra Principi, non devono riccorrere alla deciſione della forza; ma sì bene alla ragionevolezza de' Trattati; peroche nelle materie civili i Principi hanno a' conſiderarſi, come Privati; eſſendo veramente tali, dove non ſi tratta di Souranità, e di punto di Stato; come ſegve nella controverſia preſente.

La dove il ſognarſi d'haver diritto anche sù i Mondi poſſibili, e correre colla Lancia in reſta ad uſurpargli; parmi eccesſo, che ſe bene ſi narra d'un Aleſſandro Idolatra, non ſi poſſa credere immitabile da un Principe batezato.

La Spagna non v'hà dato ne cagione, ne motivi, anzi ne meno i preteſti da rompere la Pace. Vi hà bene donato una Regina maggiore d'ogni laude, e tanti Paeſi, e Piazze da conſolare ogni ambizione, capace di termine. Se la Francia ciò reputa delitto: con vanità vi ſi confeſſa; ſe lo ſtima benefizio, con modeſtia vi ſi propone.

Sapete ben Voi, come la Francia colla Scala di queſta Pace, ſalita ſul Cielo della felicità, s'habbia collocati gli Aſtri in aſpetto favorevole, moderando inſieme tutte le ſregolatezze del ſuo Deſtino. Ma perche ora Ella riſſolve abuſarſi delle Benedizioni di Dio, ad' eſterminio di Chi le ne agevolò la conqviſta?

Vorraſſi dunque mettere nella bocca del Mondo, che Francia mantenga la Fede ſol tanto, che s'avviene in commodità di romperla? E che il ſuo Giuramento di Pace non ſia ſtato altro, che un finiſſimo ſtratagemma di Gverra?

L'Oſſervanza delle Promeſſe, e de' Giuramenti è di Legge di Natura, a' cui non può dar eccezzione la voſtra Conſuetudine Salica. La Fede impegnata ne' Trattati deve oſſer-

offervarsi da Principi per obligazione naturale, e per i riguardi della Souranità, anche con qualche detrimento; molto importando, che non commettano Perfidia i Vendicatori della Fede violata. (a)

(a) *In Principe duplex reperitur obligatio, &c. Altera naturalis: Quid enim tam naturæ consentaneum, quàm justa promissa servare? Altera propter Principis Dignitatem, qua agitur in fide servanda etiam cum sui detrimento; cùm violatæ fidei omnibus Ultor ac Vindex esse debeat; nec à Principe perfidiâ gravius crimen admitti potest. Innotent. C. Apostolicam. de re judic. Alexander Conf. 97. lib. 3.*

Voi mi havete concesso, che il Rè Cristianissimo spontaneamente approvasse, confirmasse, giurasse gli Stromenti di Rinunzia, e di Pace: se dunque Egli non vi fù sforzato; s'egli consentì una volta di bnon Cuore a' quei Patti, rinunziando a' tutte le Leggi; come ora Voi ricorrete alle Leggi, per esentarlo dall' osservazione indispensabile, e fissa?

Non vedendosi per tanto nissun ragionevole motivo di rompere i Giuramenti de' Pirenei, (se pure con Euripide, non si fosse giurato solamente con i labbri, affine d' ingannare col mantello de Sagramenti) (b) bisogna credere, che la Francia troppo felice non habbia più tema delle maledizioni di quel Dio, che intimò d' ipotecarle in Casa de gli Spergiuri. (c)

(b) *Iuravi linguâ mentem injuratam gero. Euripid.*

(c) *Maledictio commorabitur in domo juranti in nomine meo mendaciter. Zacharias cap. 5.*

Jo non voglio giudicarvi di Religione Talmudista, secondo cui, per esimersi da i giuramenti di tutto l'Anno, basta nell' ultimo giorno d' esso protestargli per nulli: (d) ma credo, che la Tirannide dell' Interesse, sia il Polo del vostro Consiglio di Stato; dove la Politica mascherata col Mantello della Giustizia, tenga sulla Porta con tanto di Cartello in mano, quelle Parole

(d) *Nella terza parte del Talmud al Trattato de Voti.*

In summâ Fortunâ id æquiùs quod validiùs. (e)

(e) *Tacit. Annal. lib. 15.*

O do il suono di sante Parole, che spiegano con riverenza il nome della Ragione, e del Giusto; ma vedo nello stesso punto fatti di nera Politica contrarij ad ogni Giustizia. Eh! che il Politico, e 'l Giusto possono ben essere Fratelli di Carne, ma non di Spirito; essendo nella stessa simiglianza; dissimili. Questo tiene nelle sue Camere un S. Lorenzo sulla Graticola, & un Apostolo scorticato. Quello un Ercole nelle fiamme; & un Marsia senza pelle.

Hà creduto la Spagna troppo dabbene la condizione del Reale Consiglio di Francia; e per questo è rimasta delusa. Non pareva ragionevole il sospettarsi, che un Rè Bambino havesse da ricever sopramani, con eccessi fuori d' esempio, dalla Bontà del suo Fratello Cugino; e però addormentato nella Pace, havendone la fede della Real Pa-

rola tante volte ratificata dal Criſtianiſſimo; ſi credeva tenerne in mano inalterabile Privilegio: Non ſapendo il Rè innocente, che con voi altri biſogna fare da Chiromante, guardandovi ſempre nelle mani, per giudicare ſenza abbaglio, del Cuore.

La ſete del ferro Franceſe, che nel ſangue Cognato trova ſempre un non sò che di più dolce; non aſpettava altro, che dalla congiuntura le si metteſſe la falce in pugno, per mietere in Fiandra la meſſe delle ſue Fortune; come che non la Francia, ma ſolo il ſuo Intereſſe haveſſe giurata la Pace. Onde reſtano autenticate le Aſſerzioni de più Savij; che ſe inſieme colla Cupidigia Franceſe anche la ſua Fortuna s' alzaſſe: il Cielo, le rimarebbe di ſotto.

Tutto in un momento si temprano le Penne; e s' aguzzano le Spade. Si formano Proceſſi; e si raſſègnano Eſſerciti: volano per le poſte i Libri; per l' aria i Cannóni; e diviſo non meno il Libro, che l' Eſſercito in due parti, lo sfoderarſi delle Pretenſioni, e delle Spade ſuccede in un punto. E veramente non poſſò biaſimarvi dell' eſſere uſciti fuor di Machina nel tempo iſteſſo, Manifeſto ſenza ragione, & Armi ſenza Giuſtizia; perche un Delitto non si diſcolpa, ſe con un altro non si aſſicura.

Ecco dunque l'Armi Galliche innondar Provincie, tradir la Pace, calpeſtrare l' Oneſtà, deridere la Fede, e mettere i piedi ſul volto all' ubligazione di Principe Criſtiano. Succeſſi avventuroſi vi ſegvono; Oro, Ferro, Amicizie, Senno, e Potenza vi abbondano. Solo vi manca un poco d' Ira di Dio. Tutta l' Europa già pare parziale della voſtra Fortuna. Sì: pare. ma s' anche foſſe, havete però un Nemico invincibile. Vn Nemico, che si ride de i voſtri Cannôni, de voſtri Stratagemmi, delle voſtre Fraudi, delle voſtre Violenze. E chi? L' Ingiuſtizia della voſtra Cauſa.

L' Empietà può eſaltarſi anche ſopra le cime del Libano, ma non iſtabilirviſi che per momenti. (a) Alla voſtra Fortuna Giove non hà impreſtato l'Onnipotenza. S' alzino pure i voſtri Gigli; che alla fine per alto che s' ergano, ſono fiori caduchi. I Diſegni della Francia che hanno le gambe più lunghe dell' Iride, la quale con un paſſò miſura tutto l' Emisfero; non ſempre ſtaranno occulti a i Principi d' Alemagna, a' quali recidendo un Membro così notabile, si và troppo

(a) *Vidi impium ſuperexaltatum & elevatum ſicut Cedros Libani; tranſivi & ecce non erat. Pſal. 36.*

troppo sfacciatamente alla Vita. Conoſceranno una volta, che il ferro eſpugnatore di Fiandra, è una Catena, che mette le Paſtoie a' una gamba dell' Imperio.

I Popoli delle invaſe Provincie ſi ricorderanno del loro debito; e verſaranno col ſangue del Cuore, prima l'Anima, che l'Animo; affine di evitare la tirãnide della Legge ſalica.

Se foſſe più di quello di Serſe, a' miriade numerabile il voſtro Eſſercito; con Gverrieri Giganti in grandezza, & Ercoli in forze: non per tanto ſete ſicuri d' haver per Voi il Dio de gli Eſſerciti. All' incontro, val per molte Legioni un Valore dalla ragione dalla Gloria, dall' Ira, dalla neceſſità ſtimolato. La Diſperazione apre gli occhi, quando la Speranza gli chiude. Baſta una picciola Lumaca ad impigrire un Vaſcello, che vola: & un minuto Saſſolino ad atterrare la Statua di Nabucco.

In Catalogna ſovvengavi, come contra l' Empietà d' innumerabili Franceſi il Sepolcro di S. Giacinto fè combattere peggio di Draghi e Baſiliſchi, uno Sciame di Moſche. Iddio sà finalmente diſtillare i fulmini anco dalle Rugiade.

La Corona Franceſe pare che non ſappia digerire le ſue felicità; e giunta al ſommo della Ruota, non uvol credere, che *Ultra ſummum non datur ultra.*

Ogni ſfera hà limitata la ſua circonferenza; *& aliquis etiam Magnitudinis eſt modus.* (*a*) Alla Francia ogni altro precetto ſarebbe oſſervabile fuori di quello, *Ne quid Nimis*; e forſi quell' altro: *Quod tibi non vis, alteri ne feceris.* Ella non calcola che Avvanzamenti; e l'unica, e antica ſua cagione di guerreggiare, (come de Romani conta Saluſtio) non è altro, che l' inſaziabil cupidigia d' Oro, e d' Impero; (*b*) Che perciò il principale de ſuoi diſegni ſia quello della Monarchia univerſale, s'anche taceſſe ogni Straniero lo dicono i ſuoi fatti, e i ſuoi Scrittori il divolgano. Caſſano, Aubery, e du Puy, provano che la Spagna l' Italia, l' Imperio ſiano Eredità di Frãcia, così bene come le Fiandre. Che più? Quell'eſagerazione del noſtro Antagoniſta, (*c*) che poſſano molto bene reggerſi da un Frãceſe, anche le Corone di Spagna, e governarſi quei Popoli agevolmente dall' Impero Gallico, non ſono enigmi, da ſcioglierſi colla Sfinge: Ti conoſco, diſſe il Naſo all' Ortica. E ſoggiogato il Belgio; non u' è chi non vegga, il reſto d'Alemagna farſi un Appen-

(*a*) *Seneca.*

(*b*) *Romani cum Nationibus, Populis, Regibus cunctis unam, & veterem cauſam bellandi fuiſſe Imperij Cupidinem profundam & Divitarum. Saluſt. Hiſtor.*

(*c*) *Aſſertor Gallicus. mihi pag. 106.*

dice alla moltiplicata poſſanza del Vincitore; come appunto ſucceſſe a' Romani dell' Inghilterra, doppo eſſerſi ſoggiogate le Gallie. Il Diluvio prima anegò i vermi, e poi le Aquile: Cominciò a' ſtille, e terminò in Occeani. Roma ſtentò cinquecento Anni a' impadronirſi d' Italia; poi in dugento conquiſtò il rimanente del Mondo. Per l' addietro non poſſedevano i Galli altro terreno in Germania, che quello da ſepelirviſi: & ora con una linea di Piazze, v' alzano in ogni angolo in loro trofei. Onde pare che i membri di queſta inclita, e invincibil Provincia, vadano a poco, a poco, da nõ sò quale incognita forza rapiti, a condurſi, come Donnole, dentro la Gola del ROSPO Franceſe, che la tiene ſpalancata ad inghiottire ogni Potenza, che ſeco infelicemente confina.

ODIMI Ò FRANCIA. Fra gli altri Beni, che ſono da rapirſi, ſtà in Piazza anco Iddio. E pure tù ambiſci il Tutto, ma non Lui, che ſolo è il Tutto. Egli però ti vede. E l' Innocẽza inſanguinata dalla Forza, ſclama altamẽte nelle orrecchie del ſuo cuore. Habbiaſi pure la Fortuna ipporecata la chioma al tuo Scettro; nondimeno, lo Scettro de gli ingiuſti Potenti, ſe ben tal'ora s' adopera per verga del ſuo furore da Dio, toſto la ſua mano lo ſpezza.

(a) *Proverb. cap. 8.*

Quella bocca, che dice a' tutti i Principi legitimi *per me Reges regnant*; (a) dice anco a quello di Francia. *Nunquid ſuper terram ſolus habitabis?* (b)

(b) *Iſaia cap. 5.*

La lingua del Brabante (invaſo in forma aliena, da ogni ragion Divina, & umana) non vorrebbe diſoneſtare la ſincerità della ſua Natura, con preſunzioni poco dicevoli alla Bontà del Rè Criſtianiſſimo. E ſe bene habbiamo perduta la fede ripoſta nelle Promeſſe, e ne i ſuoi Giuramenti Reali; non perderemo giamai la riverenza, che ſi deve al ſuo grado. Onde ſi ſupplica la ſua Magnanima Clemenza a' contentarſi di di conſiderare la chiarezza delle noſtre ragioni, con occhio ſenza bile; e la Giuſtizia della noſtra Diffeſa, ſenza voglia d' offendere. Mentre a' Lui, poſſeditore delle infinite grazie, delle quali tanto liberale gli è ſtata la Corteſia del Cielo; troppo ſconvenevole ſarebbe il moſtrarſi avaro a i voti d' Europa, che gli dimanda per conſervazione del Publico Ripoſo, quello ſtabilimento di Pace, ch' è di ogni Vita Civile

IL FINE.

Atto di Rinunzia ſolennizato DALLA INFANTA DONNA MARIA TERESA

Un giorno avanti di ſpoſarſi al Rè Criſtianiſſimo delli 2. Giugno 1660. in Fonterabia.

DMARIA TERESA Infanta di Spagna, per grazia di Dio futura Regina di Francia, Figlia Primogenita dell' Altiſſimo Eccellentiſſ: e Potentiſſ: Principe D. Filippo Quarto, per la medeſima grazia Rè Cattolico di Spagna, mio Signore: e dell' Altiſſima, Eccellentiſſ: e Potentiſſ: Principeſſa D. Iſabella Regina Cattolica, che ſia in gloria: Per queſto Iſtromento & Atto di Rinunzia, oltre quel di più che contiene, ſia noto e manifeſto a quelli che hauranno conoſcenza in qualſivoglia maniera, per gli Articoli 2. e 4 del Trattato del mio Matrimonio promeſſo coll' Altiſſ: Eccellentiſſ: e Potentiſſ: Principe Luigi XIV. Rè Chriſtianiſſimo di Francia, conchiuſo nell' Iſola nominata del Fagiano nella Riviera Bidaioſa all' uſcir della Provincia di Guipuſcoa, sù queſti, e i confini di Francia, li 7. 9bre dell' anno paſſato 1659.

E' ſtato riſſoluto, e fermato, (a cauſa, e riguardo di queſto Matrimonio, affinche io portaſſi la mia Dote, e i miei proprij Beni) con promeſſa del Rè mio Signore di darmi 5000. Scudi d' oro del ſole, quali ſi pagheranno

e depoſiteranno al luogo, e termine ſpecificato nel detto Articolo, al Rè Criſtianiſſimo, o alla Perſona, che ne haurà il Potere, e che di quelli io debba contentarmi, e tenermi per contenta per tutti, e qualunque Diritti, & azioni, che mi appartengono, ò potrebbono appartenere, di preſente, ò in auvenire sù i Beni, ò Eredità della Sereniſſima Regina Donna Iſabella mia Madre, ò ſulla futura Succeſſione del Rè mio Signore (che Dio guardi) e ſopra tutto quello potrebbe competermi, e appartenere, come a Figlia, & Erede delle M.M. loro Cattoliche, per loro diritti, e Capi, e per qualſivoglia alto titolo, penſato o non penſato, ſaputo, ò ignorato: e per la Linea Paterna, e Materna, diritta, ò travverſale; mediata, ò immediata: E che dovendo celebrare il Matrimonio per parola di preſente; jo haveſſi a cedere, e rinunziare tutti i miei diritti, & Azioni al Rè mio Signore, & alle Perſone, che hauranno la ſua Vece, e che la M. S. vorrà, e aggradirà, come è ſtipulato, e dichiarato più *particolarmente nelli detti articoli 2. & 4. ch' Jo bò letto, e udito leggere più volte, prima di conſentire, e avanti che ſi formaſſe queſto Atto*, il quale voglio che ſia quì inſerito, e poſto di lettera in lettera, e di parola, in parola; il tenor delle quali è il ſeguente.

I I.

Che S. M. Cattolica promette, e s' obliga di dare, e che darà alla Sereniſſima Infanta D. Maria Tereſa, per Dote, nel Maritaggio col Rè Criſtianiſſimo di Francia, pagando à S. M. Chriſtianiſſima, ò a chi n' haurà il ſuo potere, e la Commiſſione, 500000. Scudi d'oro dal Sole, ò lor giuſta valuta, nella Città di Parigi; la qual ſomma ſi pagherà nel modo, che ſegue. Vn Terzo al tempo della Conſumazione del Matrimonio: l' alto terzo al fine dell' anno: e l' ultimo Terzo ne, ſei meſi ſuſſeguen-

ſeguenti; di modoche l' intiero pagamento della detta ſomma di 500000. ſcudi, ſi farà in meſi diciotto, nella maniera, termine, e porzione ſpecificata.

I V.

Che mediante il pagamento effettivo, fatto a S.M. Chriſtianiſſima, ò alla Perſona, che dourà riceverlo per ſuo ordine, de ſudetti 500000. ſcudi d'oro dal ſole, ò ſua giuſta valuta, nel termine mentovato, la Sereniſſima Infanta D.M. Tereſa haurà da contentarſi, e ſi contenta con la detta Dote, ſenza che le reſti alcun ricorſo azione, ò diritto per dimandare, ò pretendere ciò, che potrebbe appartenerle d' altri Beni, Diritti, ò azioni ſepra l' Eredità delle loro M.M. Cattholiche ſuoi Genitori; ſia in riguardo delle loro Perſone, ſia in qualunque altra maniera, ò titolo ſaputo, ò non ſaputo; per queſto ch' Ella deve eſſere eſcluſa dal Tutto, di qualſivoglia condizione, qualità, ò Natura, che ſia. *E prima d' effettuare lo Spoſalizio, Ella ne farà Rinunzia in forma, con tutte le ſicurezze, ſolennità e fermezze ricercate, e neceſſarie. Coſa, ch' Ella farà avanti di maritarſi per parola di preſente; e poi l' approverà e ratificherà congiuntamente col Rè Criſtianiſſimo, ſubito celebrato il Matrimonio colle ſteſſe ſicurezze, e ſolennità, colle quali haurà fatta la prima Rinunzia, e quelle che pareranno più convenevoli, e neceſſarie; alle quali dourãno reſtare e reſtano obligate al preſente per all' ora S. M. Criſtianiſſima, e S. Altezas e che in caſo non faceſſero la detta Rinunzia, e Ratificazione, s' habbiano per fatte, e ſpedite adeſſo per all' ora, in Virtù di queſto Trattato:* le quali douranno eſſere nella forma più efficace, e convenevole, che far ſi poſſa, per la validità e fermezza loro, con tutte le clauſule, derogazioni, & abrogazioni di tutte, e qualunque leggi, coſtumi, uſanze, Coſtituzioni, e contrarietà, che l' im-

pedisero in tutto, o in parte; *alle quali per questo effetto le M. M. loro Cattoliche, e Cristianissime devono derogate, adesso per allora; in virtù dell' approvazione, che faranno del presente Trattato.*

E come per la grazia di Dio, io mi trovo in *Età Maggiore, e di più d'anni venti;* e che fra pochi giorni, piacendo a Dio, il nostro Matrimonio s'hà da effettuare, per parola di presente; *& essendo certa, auvertita, e informata a mia intiera soddisfazione della sostanza, & effetto de sudetti articoli, riconosco, & ho riconosciuto, che della futura successione del Rè mio Signore, e della Eredità della Regina mia Madre non mi può competere, ne appartenere in rigore per Eredità e legitima, la detta somma di 500000. scudi d' oro dal sole, e quando anche potesse appartenermi, questa è una Dote molto competente, e la maggiore che habbiasi dato fin ora ad alcuna Infanta di Spagna;* e che il Rè mio Signore s'è disposto, e condotto a darmela si grande per farmi grazia, & in consiederazione, e contemplazione della Persona del Rè Cristianissimo *affinche pe'l mezo di tal Matrimonio, s'ottenganogli effetti mentovati nel medesimo, così importanti al Ben Publico della Cristianità, & alla contentezza, e sodisfazione di questi Regni.* Per tanto di mia certa scienza, e sapere, e d'aggradevole, e spontanea volontà Jo approvo, e voglio che si osservi, & adempisca quello, che è stato risoluto, e decretato dalli detti doi Articoli; e che s'intenda, che *questo Matrimonio si dourà conchiudere, & effettuare sotto le condizioni contenute, e dichiarate; e che senza quelle condizioni non sarebbe mai pervenuto allo stato, dove egli al presente si trova.* E immantinente io mi tengo per contenta, e per pagata intieramente & assolutamente, e soddisfatta di tutto quello che mi appartiene, ò potreb-

trebbe appartenere al preſente, ò all' auvenire, per qualunque Diritto ſaputo, ò ignorato della futura ſucceſſione, & Eredità delle M.M. loro Cattoliche miei Genitori, & a cauſa della Legitima Paterna, e Materna; ò per ſupplimento d'eſſe; ò a cagione de gli Alimenti, ò della Dote, tanto de Beni liberi, come di quelli della Corona de loro Regni, Stati e Signorie; ſenza che reſti à Mè, ò à Miei alcuna azione, ò ricorſo contra S.M. ò ſuoi Succeſſori, per dimandare, ò pretendere, ch'Jo doveſſi havere una maggior ſomma, o porzione di più gran valuta, e importanza, che li detti 500000. ſcudi. E voglio che queſta Rinunzia s'intenda anche di qualſivoglia altro Diritto, ò Azione, che mi poteſſero competere, ò appartenere per Eredità ò Succeſſione di qualche Diritto, ò Parente di linea diritta, ò traverſale, per capo, o per Perſona, e come à Figlia delle M.M. loro: *Jo l'abbandono e cedo tutte, l'une, e l' altre; e ſiano di qualſivoglia condizione, Natura, qualità, valore, & importanza, le cedo rinunzio, e trasporto al Rè mio ſignore, & a ſuoi Eredi, e ſucceſſori univerſali, e ſingolari, i quali hauranno il ſuo diritto;* & affine ch' egli ne poſſa diſporre, come a lui piacerà, e gli parerà bene, *tanto per Donazione fra Vivi*, come per teſtamento, & ultima volontà; ſenza che *S. M. ſia ubligata d'inſtituirmi, o laſciarmi ſua Erede, o Legataria, o di far menzione di Me; auvenga che per gli detti effetti io mi dichiaro, e devo eſſere tenuta, e riputata per Iſtraniera;* e come a tale non debba reſtarmi alcun ricorſo, di poter richiamare e proporre lamenti; non oſtante che la Eredità, che laſcierà la Maeſtà di mio Padre foſſe opulentiſſima, e di ſi grande importanza, e valore; che d'eſſa, come ad una de ſuoi Figli che ſiamo al preſente, o che ſaremo per l'auvenire, me

ne poteſſe toccare una ſomma più alta, che quella de 500000. ſcudi; per grande, e ſtraordinario, che foſſe l'eccesſo & ancor che arrivaſſe il caſo (Dio non lo permetta) che al tempo della ſua Morte io foſſi, e reſtaſſi ſua Figlia unica, à cauſa che i miei Fratelli, e gli altri ſuoi Diſcendenti legitimi foſſero morti per l' inanzi, affinche in niſſun caſo, od avvenimento ſi poſſa dimandare, ò pretendere, per me, ò in mio nome, ò ſul diritto della mia Perſona, alcun altra maggior porzione di Beni legitimi, & Eredità del Rè mio Signore; *Jo prometto che in niſſun tempo, ne per alcuna ragione e ſotto qualunque preteſto permetterò, ne conſentirò che ſi operi contra queſta mia Rinunzia*; *e la deſiſtenza* che faccio de miei *Diritti, Azioni*, O Pretenſioni. *Jo deſiſto, e congiunamente rinunzio à tutti, e qualunque rimedij Ordinari, e ſtaordinarij, che mi appartengono, ò portrebbono appartenermi per Diritto commune, e Legge di queſto Regno, ò per ſpeciale Privilegio, e particolamente a quello* DELLA RESTITUZIONE IN INTEGRUM, FONDATA SUL MANCAMENTO DELLA MIA ETÀ; Ò SÙ LA LESIONE ENORME, O ENORMISSIMA; Ò SUL DIRE, CHE LA DOTE SIA STATA CAUSA DI TAL CONTRATTO, O SULLA INCERTEZZA DE I BENI, CHE RINUNZIO; *affinche niſſuno delli detti rimedij, o ricorſi mentovati mi ſerva ò poſſa ſervire in via di Giuſtizia*; ò per conteſtazione. Ne per queſti io, ò i miei Figli, & Eredi poſſano eſſere uditi, ò ammeſſi; e che ci ſia ſtabilmente denegato l' acceſſo per poterne dedurre vantaggio, e proporlo giudizialmente, ò eſtragiudizialmente, per via di Maggiſtrati, ò di ricorſo, ò di ſemplice doglianza; anzi ſempre, e in ogni tempo debba oſſervarſi, e adempirſi quanto ſi è diſpoſto per l' Articolo mentovato; e quanto ch' Jo hò promeſſo in queſt' Atto, circa

l' Ap-

l' Approvazione, e la confermazione; *promettendo ſulla fede della mia Parola Reale, che ſarà mantenuto, e adempito ſempre mai inviolabilmente*, ſotto l' ubligazione che faccio de miei Beni e rendite, che hò, & haurò; e concedo potere al Conſiglio di S. M. Cattolica & a' Signori Rè ſuoi Succeſſori, & alle Perſone, alle quali incaricheranno la eſſecuzione di queſt' Atto, accioche lo facciano oſſervare, & eſſeguire; E per maggior validità. *Jo giuro per i Santi Evangelij contenuti nel Meſſale, dove appoggio la deſtra; che in ogni tempo, e fintanto che da me potrà dipendere, io l' oſſerverò e adempirò, ſenza dire, ne allegare, che per farlo, & accordarlo* Jo ſia ſtata indotta, attratta, *o perſuaſa, per lo riſpetto, o venerazione, ch' io devo, e porto al Rè mio Signore, il quale mi hà tenuto, e e mi tiene ſotto la ſua Paterna poſſanza.* Non meno dichiaro che *S. M. ſi è mai ſempre riportata al mio aſſoluto arbitrio, e volere; e che l' hò havuto libero, e ſenza alcun riſpetto, in tutto quello, che appartiene a queſto Contratto*; promettendo di non dimandar mai la diſpenſa di queſto mio Giuramento al noſtro Santiſſimo Padre, & alla Santa Sede Apoſtolica, ne al ſuo Nunzio, ò Legato a Latere, ne a Perſona alcuna che habbia facoltà e potere di conſeguirmelo. E ſe foſſe chieſto a mia iſtanza, o di qualche terza Perſona, o foſſe conceſſo motu proprio; non lo uſerò, ne me ne prevalerò punto; ancorche ciò non ſerviſſe ad altro, che ad entrar nella Giuſtizia, ſenza toccare la forza e ſoſtanza delli ſudetti doi Articoli del Matrimonio, ne a quella del preſente Atto, che faccio per confermargli; non oſtante che ciò foſſe con qualſivoglia clauſula derogatoria à tale Giuramento. Et in caſo che mi foſſe conceduto una, e più volte; *faccio di nuovo altri Giuramenti, fintantoche ne reſti uno ſuperiore a tutte le Diſpenſe; e ſul*

medeſimo dichiaro, e prometto, che non hò fatto, ne farò mai alcuna proteſta, ne richiamo, in publico, o in ſegreto, contrario a queſta mia Promeſſa, & ubligazione, per infievolire, e diminuire la ſua Validità. E che s' io veniſſi a farlo, ancorche ciò foſſe con un altro Giuramento contario à queſto, non mi poſſa punto ſervire, ne eſſer d'alcuno auvantaggio. *E prometto, e mi obligo, che ſubito ch' io ſia condotta, in Compagnia del Rè Criſtianiſſimo, ſeguendo i detti Articoli, io farò congiuntamente con S. M. un altro Atto, con tutte le Clauſule, Giuramenti, & ubligazioni neceſſarij, con l' inſerzione, e ratificazioni di queſto medemo, che è ſtato fatto in queſta Città di Fonterabia, dove ſi trova ora il Rè mio Signore, con tutta la ſue Corte nelli 2. del Meſe di Giugno di queſt' anno 1660.*

Alla preſenza del Rè noſtro Padrone, il quale in in continuazione della mentovata Conceſſione, *dice S. M. Catholica, che colla ſua Reale Autorità ſuppliſce, e vuole, che ſi tenga per ſupplito, qualunque diffetto, & ommiſſione di fatto, e diritto, di ſoſtanza, e di qualità; di ſtilo, o di coſtume, che poteſſe cadere nella formazione di queſt' Atto di Rinunzia alla legitima, e futura ſucceſſione, che hà fatto & accordato la ſereniſſima Infanta Regina promeſſa di Francia, ſua cariſſima, & amatiſſima Figlia; il quale di ſua piena, & aſſoluta Podeſtà, come Rè, che non riconoſce alcun ſuperiore nel temporale, l' hà confermato & approvato; e lo conferma, & approva, con derogare per queſta volta, a qualunque Legge, ordinazione, Vſanza, e Coſtume, che vi foſſero in contrario, per impedirne l' effetto, e la eſſecuzione.* E per maggior ſicurezza commanda, chè ſia ſigillato col ſuggello Reale; eſſendo ſtati Teſtimoni rogati a tutto queſto D. Luigi Mendez di Haro, Marcheſe del Carpio, Conteduca d' Olivares. D. Ramiro Nunez de Guz-

Guzman Duca di Medina las Torres. D. Gaſparo de Haro Marcheſe d Elice D. Giandomenico di Guzman Conte di Monterey. D. Diego d'Aragon Duca di Terranova. D. Gilio Raimondo di Moncada Marcheſe d'Aytona. D. Piero Portocarero Conte di Medellin. D. Pietro Colon di Portogallo Duca di Veraguas. D. Antonio di Peralta Vrtado di Mendozza, Marcheſe di Mondejar. D. Alonſo Perez di Guzman Patriarca dell'Indie. D'Alonſo Perez de Vivero Conte di fuenſeldagna, del Conſiglio di ſtato, D. Giovanni di Caravajal, & Sandi del Conſiglio della Camera. D. Diego de Tejada Veſcovo di Pamplona; e molti altri ſignori, e Cavallieri, che ſi trovarono preſenti.

Jo el Rey
Maria Tereſa.

JO D. Fernando de Fonſeca Ruiz de Contreras Marcheſe de la Lapilla Cavaglier dell'Ordine di S. Giacomo, del Conſiglio di Guerra edi Camera dell' Indie di S. M. C. ſegretario di ſtato, e del Diſpaccio, Notario ne ſuoi Regni, e Signorie, che fui preſente al Giuramento approvazione, e a tutto quello è contenuto di ſopra, ne faccio fede; e che i detti Articoli 2. & 4. del Matrimonio ſono conforme di ſopra vengono mentovati, fedelmente eſpreſſi, eſtratti, e conferiti coll'Originale, ch'è in poter mio. Onde in teſtimonio della Verità l'hò ſegnato, e ſoſcritto di mio nome. D. fernando de Fonſeca Ruiz de Contreras.

Jl Rè Cattolico mio ſignore eſſendo ſtato ſervito di ordinare a me D. Biagio di Loyola Commendatore di Villa Rubia d' Occagna dell'Ordine, e Cavalleria di S. Giacomo, del ſuo Conſiglio, e ſuo Segretario di ſta-

to, ch'io faccia fare la ſopraſcritta Copia della Rinunzia, che l'Infanta D. M. Tereſa ſua figlia, & oggi Regina di Francia, fece, & autenticò avanti il ſignor D. Fernando di Fonſeca Ruiz de Contreras, March. de ſa Lapilla, Cau: dell'Ordine di S. Giacomo, del Conſeglio di Guerra dell'Indie, e Camera di quelle di S. M. C. Segretario di ſtato, e del Diſpaccio univerſale, e Notario ne ſuoi Regni, e Signorie; della Legitima Paterna, e Materna, per inviare al ſignor D. Stefano Gamarra ſuo Ambaſciadore a gli ſtati Generali del Paeſe baſſo; & havendolo Egli eſſeguito; Jo aſſicuro, che queſta Copia s'accorda con l'Iſtrumento Originale, ch'è in mio potere, col quale ſe n'è fatta la collazione. Onde affine che ciò coſti, io lo ſegno col mio nome, ſigillandolo col ſuggello Reale, ch'è parimente in mio potere.
Madrid. 16. Luglio 1663.

L. S.

D. Biagio di Loyola.

Si

Si eſplicano gli Articoli Quinto e Seſto della Rinunzia ſpettanti alla Eſcluſione de' Principati.

DOnna Maria Tereſa Infanta delle ſpagne, & perla grazia di Dio Regina futura di Francia, figlia primogenita dell'Altiſſimo, Eccellentiſſ: & Potentiſſ: Principe D. Filippo Quarto, per la medema grazia Rè Cattolico delleSpagne mio ſignore (che Dio guardi e proſperi feliciſſimamente) e dell' Altiſſ: Eccellentiſſ: e Potentiſſ: Principeſſa Donna Iſabella Regina Cattolica di glorioſa memoria, mia Madre, e ſignora, (che ſia in Cielo) Per la relazione, e notizia di queſto Iſtromento, & atto d'Approvazione, confermazione, e ratificazione, e di quel più, che contiene; & affine che duri ad eterna Memoria:

Jo faccio noto, e manifeſto ai Rè Principi, Potentati, Republiche, Communità, e Perſone particolari, che ſono, ò ſaranno ne' ſecoli futuri: Che havendo l'Altiſſ. Eccellentiſſ: & Potentiſſ: Principe Luigi quatordiceſimo Rè Criſtianiſſimo di Francia, mio Cugin Germano, fatto in ſuo nomine chiedere con Ambaſciata particolare dal Mareſciallo Duca di Gramonte il mio ſpoſalizio, e Matrimonio, per il detto Rè Criſtianiſſimo mio Cugino, al Rè Cattolico mio ſignore: e che S. M. C. faccendo la giuſta ſtima di tale Vffizio, e propoſizione & havendo i debiti riguardi à ſoggeto di decenza, ugualita e convenienza publicà, che concorrono in queſto Matrimonio; l'hà accordato, e conſentito, convenendo che preceda la Diſpenſa di S. ſantità, per la Parentela e conſanguinità, che mi corre col Rè Criſtianiſſ: mio Cugino. E poi in

conſequenza di queſta convenzione, & accordo ſeguito col potere delle due MM. Cattolica, e Criſtianiſſima ſi è decretato, e firmato l'Iſtrumento del noſtro Matrimonio de 7. Novembre dell'anno traſcorſo 1659. nell'Iſola del Fagiano ſulla Riviera Vidaiola, nel confine della Guipuſcoa fra queſti Regni, e quello di Francia. *Che nell' Articolo Quinto, e Seſto del detto Trattato* fù riſſoluto, e di commune accordo e volontà uniforme decretato, come coſa molto convenevole, e doppo attenta conſiderazione ſi è deliberato che Jo, i miei Figli, e Diſcendenti, che Dio ci darà di queſto Matrimonio, ſiano, e reſtino inabili, incapaci, & aſſolutamente eſcluſi dal Diritto di ſuccedere ad alcuno de, Regni, Stati, e Signorie de, quali ſi compone queſta Corona, e Monarchia di Spagna, & a quelli che potrebbono aggregarſi per S. M. Cattolica, e (doppo i ſuoi lunghi, e felici giorni) per i Rè ſuoi Succeſſori. *E tutto ciò s' è terminato con patto di convenzione da Principi, e Rè Sourani (che nel temporale non conoſcono Superiore)* in *grazia, e favore della cauſa publica de duoi Regni, condeſcendendo à queſto anche pe'l deſiderio commune de loro Sudditi, e Vaſſalli; e volendo che cio habbia forza, e vigore di Legge, e prammatica Sanzione*, e come tale ſia ricevuta, & oſſervata; e ſe bene tal affare ſembrò per ſua fermezza non haver biſogno d' altra ſolennità; tuttavia le M.M. loro vollero, che la mia approvazione, ió l' habbia à fare incontinente, che il caſo arrivi che la celebrazione del Maritaggio accordato ſi debba contrattare per parola di preſente; e che la mia approvazione abbondi di tutte le Clauſule, e ſolennità neceſſarie, ſecondo, e come è ſtipulato, e dichiarato più particolarmente per l' atto, e de gli articoli ſudetti, il tenore de quali *Quinto*

e *Seſto*, cavato dall' Originale s' inſeriſce qui di parola in parola, nella forma, che ſegue.

V I.

Che in tanto, che le M. M. loro Cattolica, e Criſtianiſſima han conſentito, e conſentono à tal Matrimonio, *affine di perpetuare con queſto Legame, & aſſicurare di vantaggio la Pace publica della Criſtianità, e l' Amore, e fratellanza, che ſi brama fra le M. M. loro, e in conſiderazione di giuſte cauſe, che fanno conoſcere, e perſuadono le convenienze del ſudetto Maritaggio, mediante il quale*, e col favore e *grazia di Dio, poſſono ſperare felici ſucceſſi al gran bene, & accreſcimento della Fede, e religion Criſtiana, & al benefizio commune de Regni, Sudditi, e Vaſalli delle due Corone; in riguardo alla importanza del publico Stato, & alla loro conſervazione, ch' eſſendo ſi grandi Elle non ſi vengano a congiungere, e che ſi prevengano le occaſioni, che vi poteſſero eſſere di congiungerle; Et in conſiderazione della Vgualità & altre giuſte ragioni*; Si è decretato per accordo convenzionale che le M. M. vogliono *habbia Forza, e vigore di Legge ſtabile in favore de loro Regni e dell' intereſſe publico de, medeſimi*; che la Sereniſſ: Infanta D. M. Tereſa, e i Figli, che haurà Maſchi, ò Femine, e loro Diſcendenti, tanto primogeniti, come i ſecondi, terzi e quarti, &c. in qualſivoglia grado ſi trovino, per ſempre, & in ogni tempo, non poſſano ſuccedere ne ſuccedano a i Regni, Stati, e Signorie di S. M. Cattolica ſpecificati nel preſente Trattato; ne alcuno di tutti gli altri Regni, Stati, e Signorie, Provincie, Iſole adiacenti Feudi - - - - - - - - - - - - - - e Frontiere, che S. M. Cattolica e poſſede al preſente, e che a lui appartengono, ò potrebbono appartenere, tanto in Iſpagna, quanto fuori; e che in auvenire S. M. C. e ſuoi Succeſſori haveranno, poſſe-

deranno, ò che à loro apparterranno. Ne à tutti quelli compresi, inclusi,& agggregati ad Essi; ne a tutti quelli, che s' acquisteranno, ò in qualsivoglia tempo s' accrescerano alli sudetti Regni, Stati, e Signorie, e che si ricouarassero, o divolgessero, per qualunque titolo, o causa, che sia, ò che potesse essere; ancorche vivendo la Sereniss: Infanta D. M. Teresa, ò dopoi vivendo qualch' uno de suoi Discendenti Primogenito, ò altri arrivasse, & occorresse il caso, e li casi, alli quali *per Diritto, legge, è costume di detti Regni, Stati, e Signorie e per le disposizioni, e titoli, per li quali si succede, e si pretende succedere, dovesse loro appartenere la successione.* Per ciò si dichiara adesso, che la detta Sereniss: Infanta rimanga escluса di quelli, e de i Diritti, e della speranza di poter succedere a tali Regni Stati e Signorie, & a ciascuno d' Essi: E tutti i suoi Figli, e Discendenti, Maschi, e Femine, non ostante, che dicano ò possano dire, o pretendere, che nelle loro Persone non concorrano, ne si possano considerare le Ragioni della Causa Publica, ne altre sulle quali, e potesse fondare questa Esclusione, e che volessero allegare, che la successione di S. M. Cattolica, e de Sereniss: Principi, e Figli, & altri Figli, che hà,& haurà di tutti i Legitimi Successori (cosa che Dio non voglia, ne permetta) fossero venuti a mancare; nondimeno, ciò non ostante, non douranno succedere, in alcun caso, tempo, ne accidente, ne avvenimento, Ella ne suoi Figli, ne Discendenti; *senza haver riguardo alle dette leggi, costumi, ordinazioni, e disposizioni, in virtù delle quali si hà da succedere, e si succede a tutti i detti Regni, Stati, e Signorie; & a qualunque Legge, è costume della Corona di Francia, che impedissero questa Esclusione a pregiudizio de Successori di Essa, tanto al presente, come in tempo, e caso, che la Successione si differisse:*

a tut-

a tutte le quali, e ciaſcuna delle quali le M. M. loro devono derogare, & abrogare, in tutto ciò ch' elle foſſero contrarie, & impediſſero il contenuto, l' adempimẽto, e l'eſſecuzione di queſti Articoli: *intendendoſi che in virtù dell' Approvazione di queſto Trattato, Elle deroghino, e l' babbiano per derogate.* E che nel medeſimo modo ſia, e s' intẽda, *che l' Infanta, e ſuoi Diſcedenti rimangano eſcluſa, & eſcluſi di poter ſuccedere in alcun tempo, ne caſo alli Stati, e Paeſi baſſi di Fiandra, e Contea di Borgogna, Charolois, con tutti gli adjacenti.* Coſicome eſpreſſamente ſi dichiara, che ſe mai arrivaſſe (che Dio non voglia, ne permetta) *che la Sereniſſ. Infanta veniſſe a reſtar Vedova, ſenza haver Figli di tal Matrimonio; che in caſo tale, Ella reſterà libera della Eſcluſione mentovata, e potrà godere de i Diritti di ſuccedere, a tutto ciò, che poteſſe appartenerle, cioè in due modi. L' uno, s' Ella eſſendo Vedova, e ſenza Figli di tal Matrimonio, tornaſſe in Iſpagna: l' altra, ſe per convenienza del Ben publico, e per giuſte conſiderazioni Ella ſi rimaritaſſe col conſenſo del Rè Cattolico ſuo Padre, e del Principe di Spagna ſuo Fratello;* ne quali caſi Ella rimarrà capace, & abilitata a poter ſuccedere, & ereditare.

V I.

Che la Sereniſſ: Infanta M. Treſa, dourà fare ſpacciare un Atto, avanti di celebrare, e contrattare il Matrimonio per parola di preſente; obligandoſi per ſe, e ſuoi Succeſſori all' adempimento, & oſſervanza di quello, conforme di ſopra circa la Eſcluſione ſua, e de' ſuoi Diſcedenti; approvando il tutto ſecondo, e come è contenuto nel preſente Trattato; colle clauſule neceſſarie, e col giuramento, in queſto contratto inſerite. E fattoſi da S. Altezza l' Atto di Vbligazione, e d' Approvazione, ne farà fare un altro ſimile congiuntamente col Rè Criſtianiſſimo, ſubito che ſa-

rà maritata con S. M. il quale dourà essere registrato, e passato dal Parlamento di Parigi nella forma, e colle Clausule costumate. E S. M. Cattolica dourà approvare la detta Rinunzia, e Ratificazione colle Clausule necessarie e secondo la forma che si costuma, faccendola parimente passare, e registrare nel suo Consiglio di Stato. E le dette Rinunzia, Ratificazione, & Approvazione, essendo Fatte, od' ommesse, al presente in Virtù di questo Trattato, *e in Virtù del Matrimonio, che ne seguirà,* si tengono per fatte, per ispedite, e registrate nel detto Parlamento di Parigi, *al publicarsi della Pace in quel Regno.*

E intanto, che doppo il mentovato Trattato, il nostro santo Padre Alessandro VII hà dispensato il grado della Parentela corrente frà l' Rè Christianissimo, e Mè, & approvato, colla sua autorità, e benedizione Apostolica il nostro Trattato di Matrimonio, e suoi Articoli; e che il caso, è l tempo è venuto, che il Maritaggio deve celebrarsi, e contrattarsi colla benedizione di Dio, & a quello se ne deve sperare per sua Gloria, servizio & essaltazione della santa Fede, e tranquillità della Republica Cristiana; mediante che il caso, e'l tempo sia già arrivato, ch'io debba adempire quello mi tocca (avanti il mio Sposalizio, e Matrimonio) per lo contenuto delli Articoli V. e VI. inseriti in quest' Atto; *& essendo che io mi trovi in Età Maggiore, e più d'anni venti, ne quali hà piacciuto a nostro Signore di donarmi capacità e discrezione per intendere, e comprendere la sostanza, e l'effetto de sudetti Articoli; donde Jo son certa, e auvertita, nell'essermi spesso informata di loro, e delle loro convenienze, pendendo il termine di sei Mesi, che sono decretati, e publicati; e ch'è sufficiente, affine ch'Jo habbia la debita soddisfazione della giustificazione d'Essi; e di sapere, che ciò sia un affare*

fare eſaminato, & accordato dal Rè mio Signore, il quale deſidera, e procura il mio Bene, e la mia contentezza, con tanto Amore, e cura; *prendendo congiuntamente riguardo al Publico, e Commune de' Regni, incaricatigli da Dio, i quali, e quello della Corona di Francia ſono ugualmente intereſſati; a queſto che la Grandezza, e Maeſtà che ſoſtengono, e conſervano in loro medeſimi doppo tanti anni, e con tanto Bene, e Gloria del nome delle MM. loro Cattoliche, e Criſtianiſſime non ſi ſono punto diminuite e interrotte, comme neceſſariamente ſi diminuirebbono, e diſfarebbono, ſe col mezo, e cauſa di queſto Matrimonio, ſi veniſſero ad unire, e congiungere in qualch uno de Figli, e Diſcendenti; donde il ſucceſſo cagionerebbe a i Sudditi, e Vaſalli la ſcontentezza, e l'afflizione, che ſi può conſiderare;* dondeche *giuſtamente può crederſi che ne riſſulterebbono i danni, e gl'inconvenienti, che ſi rimoſtrano e ſi conoſcono più facilmente avanti, che arrivino, di quello ſi poſſano riparare, e rimediare doppo, che foſſero arrivati, e che ſi foſſero ſperimentati. E per tanto è convenuto prevenire cò rimedij acciò non arrivino, e acciocbe tal Matrimonio uon ſia cagione d'effetti contrarij a quelli, che ſe ne promettono, e ſi devono ſperare da ottenerſi per tal mezo.* Oltre che con queſto Eſempio, & immitazione ſi faciliterano per l'auvenire i Maritaggi reciprochi fra i miei Figli, e Diſcentenți, e quelli del Rè mio Signore; coſa, che mi è una conſiderazione di particolare contentezza, e conſolazione; *come che ſarà un Mezo di ſtringere, e rinovar più volte i Legami del ſangue, e della Parentela; e di aſſicurare, e ſtabilire più fortemente, & efficacemente le Allianze, Amicizie, e buone corriſpondenze*, le quale ſono ſtate ſtrette da ſi felici Principi, e contrattate fra queſti duoi Regni e ſi continueranno a Gloria di Dio, e rimarranno glo-

rioſamente fra quelli; e frà loro Rè Cattolico e Criſtianiſſimo: *E queſto eſſendo il Ben publico, e commune, ſi deve per buona ragione preferire al mio particolare, & a quello de miei Figli, e Diſcendenti; e queſto nello ſtato preſente deve eſſer tenuto in poca conſiderazione; eſſendo anche aſſai lontano, come ben ſi conoſce;* onde egli a ciò concorre per mia maggior ſodisfazione, e giuſtificazione di queſta Rinunzia, ed'Atto, *nell'accordare il quale io mi conformo, e ſegvo l'eſempio di quello, che autenticò nel ſuo Maritaggio, & avanti d'Eſſo l'Altiſſima Eccellentiſſ: e Potentiſſ: Principeſſa D. Anna Infanta di Spagna, & oggi Regina Criſtianiſſima di Francia, e mia amatiſſima, e tanto riverita Signora.* E che oltre le conſiderazioni, e cauſe Publiche ſopranominate, e quelle di conſervare & aſſicurare la Pace fra le due Corone (le quali parimente concorrono, e s'allegaranno nel detto Trattato, e Rinunzia) *nello ſtato preſente è concorſo, & è ſtato conſiderato, come Cauſa Publica, la più principale, e la più grande per la Rinunzia accordata nel mio trattato del Matrimonio; che l'accordo del' mio Maritaggio ſia ſtato notoriamente il mezo, e la Cauſa più principale del rapacificarſi una Guerra di 25. anni fra le due Corone Cattolica, e Criſtianiſſima;* (*nella quale s'erano intereſſati per alianza, o dipendenza i Maggiori Potentati delle Criſtianità*) *e il ſuo bene univerſale, e la cauſa publica, e ſuprema della Religione Cattolica:* IL TUTTO HAVENDO NOTABILMENTE PATITO NELLA GVERRA; E NON POTENDOVISI RIMEDIARE, CHE COLLA PACE, ACCORDATA COL MEZO, E PER CAUSA DI QUESTO MATRIMONIO, IL QUALE NON SI SAREBBE PUNTO ACCORDATO, NE IL RÈ MIO SIGNORE L'HAUREBBE MAI CONSENTITO SENZA LA RINUNZIA COSÌ ACCORDATA; coſa ben conſiderata nel Articolo primo del mio Matrimonio, *e nel 33. della Pace delle due Corone,*

ne ; le quali in ordine a tal conſiderazione, lo riferiſcono al Trattato particolare fatto ſopra le condizioni del mio Maritaggio ; e tutti duoi furono firmati nel medeſimo giorno, e data ; e nell Articoli 33. de la Pace s' è dichiarato, che il Trattato ſudetto delle Condizioni del mio Maritaggio, non oſtante che foſſe ſeparato, haurebbe la medeſima Forza, e vigore che quello della Pace ; eſſendone la parte più Principale e il Pegno più prezioſo per ſua maggior ſicurezza, e durabilità.

Per tanto di mio proprio moto, libera e ſpontanea volontà, & havendo certa ſcienza dell'Atto, ch' io faccio, e di quello, che importa, e può importare il mio Conſenſo, Jo approvo, confermo, e ratifico nella via, e forma, che meglio poſſo, e devo il detto Accordo nel modo, e maniera, che più particolarmente contiene l' Articolo V. E in caſo che pareſſe neceſſario, e convenevole, iò do il mio potere aſſoluto, e ſufficiente al Rè mio Signore, & al Criſtianiſſimo, accioche poſſano decretarlo, & accordarlo di nuovo. Avvenga che in virtù, e adempimento del ſudetto Articolo Jo mi dichiaro, e tengo per allontanata, & eſcluſa ; e i Figli, e Diſcendenti da tal Matrimonio, per eſcluſi & aſſolutamente inabilitati, e ſenza limitazione, differenza, o diſtinzione di Perſone, di grado, ſeſſo, e Tempo, d' azione, e Diritto, di ſuccedere a i Regni, Stati Provincie - - - - - - e Signorie di queſte Corone di Spagna, eſpreſſe, e dichiarate per quelle ; E che Jo voglio, e conſento per me, e miei Diſcendenti, che immantinente per adeſſo ſi tengano, come cedute e trasferite a Colui, che ſi troverà il più proſſimo di grado, (a cauſa ch' Jo, & Eglino ſiamo eſcluſi, inabili, & incapaci) & immediate al Rè, per la morte del quale ſarà vacante, e ſi dourà regolare, e deferire la Succeſſione

de, Regni ſudetti; & affine che gli tenga, e poſſeda, come Legitimo, e vero Succeſſore, nel medeſimo modo, che s' Jo, e miei Diſcendenti non fuſſimo giamai nati, ne ſtati al Mondo; perche noi dobbiamo eſſere tenuti, e riputati per tali; accioche nella mia, e nella loro Perſona nõ ſi poſſa conſiderare, ne far Fondamẽto di Rappreſentazione attiva, ò paſſiva, principio, ò continuazione di Linea effettiva, e contentiva di ſoſtanza, di ſangue, ò di qualità; ne tirare la Diſcendenza e computazione de gradi da quella del Rè mio Signore, ne da quella de glorioſi Rè ſuoi Predeceſſori; ne per alcun altro effetto, affine di entrare nella Succeſſione, ò preoccupare Gradi di Proſſimità; e di eſcludere la Perſona, che ſi troverà (come ſi diſſe) in grado proſſimo. Et Jo prometto, e mi obligo in fede di parola Reale, che in tutto quello dipenderà da me, e da miei Figli, e Diſcendenti ſudetti, di procurare in ogni tempo, e ſempre, che l'oſſervanza, e adempimento del ſudetto Articolo, e di queſto mio Atto, che faccio per ſua approvazione, e confirmazione ſia inviolabile; ſenza permettere, ne conſentire, che ſi operi, ò faccia al contrario direttamente, indirettamente, in tutto, ò in parte; *e però deſiſto; e cedo tutti, e qualunque rimedio, ſaputo, ò ignorato ordinario, ſtraordinario, che poteſſero appartenere per diritto commune, o per Privilegio ſpeziale a me, o alli detti miei figli, e Diſcendenti, per far richiamo, e ſtrida, & allegare contra le coſe di ſopra. Onde Rinunzio a tutto, e ſpezialmente a quello della Reſtituzione in integrum, fondata ſulla Ignoranza, o inavvertenza della mia Minorità; ò ſulla Leſione evidente, enorme, & enormiſſima, che ſi poteſſe conſiderare eſſere intervenuta nella Ceſſione, e Rinunzia del Diritto di poter ſuccedere in alcun tempo a tanti, e ſi grandi Re-*

di Regni, ſtati, e Signorie. Evoglio che niſſuno de ſudetti rimedij, ne alcun altro di qualunque nome, carattere, importanza, equalita che ſiano, ci ſervano, o poſſano ſervirci giudizialmente, & eſtragiudizialmente; *e che ſe noi gl'intentiamo, o cercbiamo di dedurgli in via di Giuſtizia e conteſtazione, ci ſi debba negare, e chiudere ogni ſorte d' Vdienza. E ſe di fatto, e ſotto qualſivoglia colore mal preteſo, diffidando della Giuſtizia (perche noi dobbiamo ſempre mai riconoſcere, e confeſſare che noi non ne habbiamo alcuna per ſuccedere a i detti Regni)* VOLESSIMO OCCUPARGLI PER FORZA D' ARME FACCENDO, O MOVENDO GUERRA OFFENSIVA, CHE ADESSO PER ALLORA SI TENGA, GIUDICHI, E DICHIARI PER ILLECITA, INGIUSTA, MALE ATTENTATA, FATTA PER VIOLENZA CONTRA RAGIONE, E CONTRA COSCIENZA; QUALIFICANDOSI AL CONTRARIO PER GIUSTA, LECITA, e permeſſa quella, che ſi veniſſe a fare, ò muovere *per la Perſona, che doveſſe ſuccedere a Eſcluſione mia, e de miei Figli, e Diſcendenti; laquale i ſuoi ſudditi, & Abitanti douranno ritevere & obedire, preſtandole giuramento, & Omaggio di Fedeltà & ſervendola, come a lor Rè, e ſignore legitimo.* Et Jo affermo, & aſſicuro, che per autenticare queſt Atto, *non ſono ſtata indotta, tirata, ne perſuaſa dal riſpetto, e venerazione che devo, & hò per il Rè mio ſignore, come a Principe ſi poſſente, e come a Padre, che tanto mi ama, e che io amo*, e che mi tiene, e mi hà tenuto ſotto il ſuo potere Paterno; *perche a dire il vero in tutto quello paſſa, & è paſſato, in riguardo della conchiuſione, & effetto di queſto Matrimonio, toccando il detto accordo, e l' articolo della Eſcluſione mia e de' miei Diſcendenti, hò havuta tutta la libertà che hò potuto deſiderare, per dire, e dichiarare la mia Volontà, ſenza che da parte ſua, ò d'altri, mi ſia ſtato inferito alcun timore o*

cia, per indurmi, ò tirarmi a fare alcuna cosa contro di essa; e però a maggior validità, e sicurezza di quello, che si è detto, e promesso da mia parte, *Jo giuro solennemente sù gli Evangelij contenuti in questo Messale,* dove appoggio la destra, che io l'osserverò manterrò, e adempirò, in tutto, e per tutto, e che Jo non dimanderò la dispensa di tal Giuramento al nostro santo Padre, ne alla santa sede Apostolica, ne a suoi Legati, od'altra Dignità, che havesse facoltà di potermela concedere; e se la concederanno a istanza mia, o di qualche Vniversità, o di Persona particolare, o di moto proprio; ancorche cio fosse a solo fine di entrare in giudizio, senza toccare la sostanza de sudetti rimedij, e della forza di questo Atto, e Trattato, che io approvo; io non me ne prevalerò ne me ne servirò punto. Al contrario, in caso che mi si concedesse; io faccio un' altro simile giuramento, affine che ce ne sia sempre uno superiore a tutte le Dispense, che mi fossero ottenute. E sulle medesime io dico, e prometto, che non faccio, ne farò alcuna protesta ò richiamo, in publico, ò in segreto, che potesse impedire, ò diminuire la forza, e'l contenuto di quest' Atto; e che s' io la faccio, (ancorche sotto giuramento) ella non sia di alcun valore, e non possa havere alcuna forza, ne effetto. Jo supplico S. Santità, che essendo questo Matrimonio, e Trattato, accordato, e conchiuso colla Sua Santa, & Apostolica approvazione; e si debba effettuare, e celebrare colla sua Benedizione; Ella sia servita di accrescere la forza del Legame, e la Religione di questo mio Giuramento, colla sua confermazione Apostolica. Et Jo prometto, e mi obligo che in conformità, & adempimento dell' Articolo VI. sopranominato subito, ch' io arriverò al luogo, dove il Rè Cristianis-

ſtianiſſimo deve ricevermi, farò, e farò fare colla ſua intervenzione, e autorita, e congiuntamente con S.M. Criſtianiſſima e con tutte le clauſule, giuramenti, e condizioni neceſſarie e convenevoli, un altro Atto ſimile di confirmazione e ratificazione di quello, ch' è ſtato fatto, e ſpedito in queſta Città di Fonterabia, Dove al preſente ſi trova il Rè Cattolico mio Signore colla ſua Corte, e Palazzo, li 2. di Giugno di queſt' anno 1660. E però in preſenza del Rè noſtro Padrone, e per maggiore ſolennità, autorità, e validità di queſt' Atto, S.M. Cattolica hà detto per adempimento delli inſeriti Capitoli V & VI., che in riguardo della Cauſa Publica, e del ben commune de ſuoi Regni, Sudditi, e Vaſſalli, conferma & hà confirmato queſt' Atto, ſecondo la Forma ch' è fatto, e che l' hà fatto ſpedire la Sereniſſ: Infanta M. Tereſa Regina promeſſa, e futura di Francia cara, & amata figlia; e di ſuo proprio moto, certa piena & aſſoluta poſſanza, *e come Rè, e Signore, che non riconoſce ſuperiore nel temporale, ſuppliſce, e colla ſua Reale Autorità vuole, che ſi habbia per ſupplito, ogni diffetto, & omiſſione di Fatto, e di Diritto, di ſoſtanza, ò di qualità, di ſtile, ò di coſtume, che poteſſero eſſere corſi in queſt' Atto, confermando, & approvando ſpecificamente l' Articolo V. e quanto è ſtato riſſoluto, e decretato per quello fra S. M. Cattolica, e la Criſtianiſſima di Francia;* con volere, e commandare, che habbia forza, e vigore di Legge, e di Sanzione Prammatica; e che come tale ſia ricevuto, oſſervato, & eſſeguito dentro tutti i ſuoi Regni, Stati, e Signorie, *ſenza riguardo, d' alcuna Legge, ordinazione, coſtume, che vi foſſe, o poteſſe eſſere in contrario, alli quali Ella deroga, e vuole, che per queſta volta ſian abrogate, e derogate; ancorch' elle foſſero tali, e di tali qualità, che per abrogarle vi foſſe neceſſaria un altra più eſpreſſa, e ſpecial*

menzione; e commanda che lo ſigillino col ſuo ſuggello Reale, e che ſia regiſtrato, nel ſuo Conſiglio di Camera, e negli altri à quali appartiene. Di tutto che ſono Stati Teſtimoni rogati D. Luigi Mendez de Haro, Conteduca d' Olivares. D. Ramiro Nunez de Guzman Duca di Medina las Torres. D. Gaſparo de Haro, March. d' Elice. Giandomenico di Guzman, Conte vi Monterey. D. Diego d' Aragona Duca di Terranoda. D. Gilio Ramon de Moncada March. d' Aytona. D. Piero Portocarero Conte di Medelin. D. Antonio di Peralta Hurtado di Mendozza March. di Mondejar. D. Alonſo Perez de Guzman Patriarca della Indie. D. Alonſo Perez de Vivero Conte di Fuenſeldagna del Conſiglio di Stato. D. Giovanni di Zaravaial e Sandi del Conſiglio, e Camera. D. Diego de Jeſada Veſcovo di Pamplona; & altri molti Signori, e Cavaglieri, e domeſtici di S. M. che ſi trovano preſenti Segnato.

Jl Rè.
Jo Maria Tereſa.

IO D. Fernando di Fonſeca Ruyz de Contreras, Marcheſe della Lapiglia, Cavagliere dell Ordine di S. Giacomo, del Conſiglio di Guerra, dell' Indie, della Camera, e Segretario di Stato, del Diſpaccio univerſale, e Notario, ne ſuoi Regni, e Signorie, che ſono Stato preſente al Giuramento formato, & a tutto il di più come ſopra, ne faccio fede, e che gli Articoli V. e VI. ſudetti del Matrimonio, comme ſtanno di ſopra deſcritti, ſono ſtati copiati fedelmente, e paragonati coll' Originale, ch'e in mio potere. E in teſtimonio della Verità l'hò ſegnato, e ſoſcritto col mio nome.

D. Fernando de Fonſeca Ruiz de Contreras.

Jl

Jl Rè Cattolico mio ſignore eſſendo ſtato ſervito di ordinare a me D. Biagio di Loyola Commandator di Villarubia d'Occagna, dell' Ordine, e Cavalleria di S. Iacopo, del ſuo Conſiglio, e ſuo Segretario di ſtato, ch' io faccia la copia ſopraſcritta della Rinunzia, che l' Infanta D. Maria Tereſa ſua Figlia, oggi Regina di Francia, fece, e ſtipulò (avanti il Signor D. Fernando di Fonſeca Ruiz de Contreras Marcheſe de la Lapilla, Cavaglier dell' Ordine di S. Iacopo, del ſuo Conſiglio di Guerra, dell'Indie, e di Camera di S. M. C. Segretario di ſtato, e del Diſpaccio univerſale, e Notario ne ſuoi Regni e Signorie de Regni, Stati e Signorie delle quali, e di quelle, che s'incorporeranno, é compoſta la ſua Corona, e Monarchia di ſpagna) per inviarla al ſignor D. Stefano di Gamarra, ſuo Ambaſciadore al' gli Stati generali de Paeſi Baſſi; & havendolo coſi eſſeguito, io certifico, che queſta Copia accorda coll'Iſtromento Originale, che è in mio potere, e che con quello è ſtata paragonata; & affinche ciò coſti, la ſegno col mio Nome, e ſi ſuggella col ſigillo Reale ſegreto, che anco ſtà in mio potere.

Madrid 16. Luglio 1663.

Loc. Sig.

D. Blaſco de Loyola.

Contratto Matrimoniale
TRA LUIGI XIII.
Criſtianiſſimo,
e l'
INFANTA ANNA
d' Auſtria, Primogenita di FILIPPO
Terzo Rè di Spagna.

ALla preſenza di &c. Sia noto, &c.

Che con la Grazia, e benedizione di Dio, e la diſpenſa ottenuta da S. Santità per cauſa della proſſimità del ſangue, che corre tra il Rè Criſtianiſſimo, Lugi XIII. e la Sereniſſima Infanta Anna, ſubito che ella compirà l' anno dodiceſimo, ſi celebreranno i loro Sponſali per parola preſente, ſecondo la forma preſcritta da ſacri Canoni, e coſtituzioni della Cattolica & Apoſtolica Chieſa Romana, dentro il Palazzo di S.M. dove la Sereniſſ: Infanta riſiede; e queſto in Virtù della podeſtà, e cõmiſſione data dal Rè Criſtianiſſimo, quale ſubito lo tratificherà, & adempirà poi in Perſona, arrivata che ſia in Francia S. Altezza, con cui ſi dourà congiungere.

Che S. M. promette, e ſi obliga di dare alla Sereniſſ:

niſſ: Infanta in dono, e favore del Matrimonio 500000. ſcudi d' oro dal ſole, pagabili à S.M. Criſtianiſſima, ò a Chi n' haurà il ſuo ordine nella Città di Parigi, un giorno avanti la celebrazione del Matrimonio ſudetto.

Che la Sereniſſ: Infanta Anna ſi terrà per contenta, e ſi contenterà della ſudetta Dote, ſenza che doppo d' eſſa, habbia luogo d' allegare alcun altro ſuo Diritto; ne intentare alcun altra azione, o dimanda, pretendendo, che le appartenеſſero, o poteſſero appartenere altri maggiori Beni, Diritti, azioni, e ragioni per cauſa di Eredità, e ſucceſſioni delle loro Maeſtà Cattoliche ſuoi Padre, e Madre; ne a contemplazione delle loro Perſone conſiderate in qualſivoglia maniera, *cauſa, o titolo, che ſia, ſaputo, o non ſaputo;* atteſo che, ſiano le azioni, e coſe mentovate di qualſivoglia qualità, non laſcierà tuttavia di farne in buona, e debita forma la Rinunzia, con tutte le ſicurezze, e ſolennità ricercate, e neceſſarie. *La qual Rinunzia ella farà avanti di maritarſi per parola di preſente; coſicome ſubito maritata la confermerà e ratificherà inſieme col Rè Criſtianiſſimo, con le medeſime maniere, e ſolennità della prima Rinunzia, e con le Clauſule che verranno ad eſſere più convenevoli, e neceſſarie, all' efetto, & adempimento.* Della quale Rinunzia le Maeſtà loro ſi obligano e ſaranno obligate adeſſo per all' ora. *Et in caſo che non faceſſero la detta Rinunzia, e Ratificazione del ſudetto Trattato, ſaranno tenute al preſente per fatte, paſſate, e autorizate, nel miglior modo che ſi deve.* Tutto ſi adempirà nella forma più efficace & autentica che far ſi poſſa, acciò rieſca buona, e valida; *con tutte le clauſule derogatorie di qualunque legge, Giuridizione, coſtume, Diritto, e Coſtituzione contrarie; ò che impediſſero in tutto, o in parte la detta Rinunzia, e ratificazione; alla forza delle quali coſe, acciò non babbiano*

effetto, le Maestà Cristianissima e Cattolica derogano, come al presente hanno intieramente derogato. E per l' approvazione, e ratificazione ch' Elle faranno del presente Contratto adesso per all' ora intendono derogato a tutte le sopradette eccezzioni.

Che intanto le M. M. loro Cristianissima, e Cattolica son venute, e vengono a concludere questo Maritaggio, *affine di tanto più assicurare perpetuare con un si forte nodo la Pace publica della Cristianità, e fra le MM. loro l' Amore, e la Fratellanza che ciascuno in esse desidera; così come a contemplazione di giuste, e legitime cause, che mostrano, e persuadono l' Vgualità, e convenienza del sudetto Matrimonio, col mezo del quale, e mediante il favore, e la grazia di Dio, ciascunò può sperare felicissimi successi al gran bene, & accrescimento della Fede, e Religion Cristiana; & al commun benefizio de i Regni, e Vassalli soggetti alle due Corone';* così come per quello appartiene al Bene *e conservazione della Publica Causa.* Considerazioni di tale importanza, che sarebbe da temersi le occasioni presentatesi di tal matrimonio, non fossero tolte, ò prevenute. *Dunque atteſa la qualità di esse & altre giuste ragioni, che si potrebbono dire ò allegare, le M.M. loro accordano, e decretano per Istromento, e patto convenzionale fra loro, che haurà luogo, forza, e vigore di legge, ferma e sempre stabile, in favore de' lor Regni, e di tutte le publiche faccende d' essi.*

Che la Serenissima Infanta di Spagna Anna d' Austria, e i figli che da lei nasceranno, siano Maschi, ò Femine; e i loro Discendenti, primo, secondo, terzo, e quarto nato, e và seguitando; in qualunque grado che potessero trovarsi, *in nissun modo, e tempo, non possano succedere a i Regni, Stati, signorie, Dominij, che appartengono, ò apparterranno a S. M. Cattolica, e che*

son

ſon compreſi ſotto i titoli, e qualità mentovati nella capitulazione preſente. Ne in alcuno de ſuoi maggiori Regni, Stati, Signorie, Provinzie, Iſole adiacenti, Feudi Capitaniati, e Frontiere, che S. M. poſſede al preſente, o potrebbono appartenergli dentro, e di fuori del Regno di Spagna, che ſiano ſtati mai ſpettanti alle MM. Cattoliche, o ſuoi Anteceſſori compreſi ò dipendenti da quelli, o che in qualſivoglia tempo poteſſero acquiſtarſi, o accreſcere a i ſudetti Regni, e Dominij; a, quali poteſſero devolverſi per qualunque titolo, diritto, o ragione, anche durante la Vita della ſereniſſima Infanta Anna, o doppo la ſua Morte; o in qual ſi ſia de ſuoi Deſcendenti primo, ſecondo, e terzo: che per qualſivoglia caſo diritto, legge, o Coſtume, o diſpoſizione legitima di titoli, poteſſero pretendere di ſuccedere a i detti Regni, Stati, e Dominij. In tutti *i quali caſi al preſente la detta Infanta Anna dice, e dichiara eſſere, e debitamente reſtare eſcluſa, con tutti i ſuoi Diſcendenti Maſchi, e Femine;* ancorche voleſſero dire, pretendere, che nelle loro Perſone non corrano, ne ſi poſſano conſiderar tali ragioni, come di niſſun Valore nella cauſa publica; O per altri capi sù cui poteſſe fondarſi la detta eſcluſione; o che voleſſero allegare (che Dio non permetta) che la ſucceſſione del Rè Cattolico ne Figli ſereniſſimi, Maſchi, e femine, che hà, e che protrebbe havere per ſuoi legitimi Succeſſori, veniſſe a fallire, e mancare; non poſſa in alcun tempo, caſo, o maniera Ella, e ſuoi Diſcendenti ſuccedere, ne pretendere di ſuccedere, ſenza pregiudicare alle ſudette Leggi, ordini coſtumi, e diſpoſizioni, delli Regni di Spagna, come della Corona di Francia, la quale a pregjudizio de' Succeſſori ſtranieri mette oſtacoli, & impediſce ogni eſſecuzione di ſuc-

cedere, così nel tempo preſente, come nel futuro. A tutte le quali conſiderazioni inſieme, & a ciaſcuna d' eſſe in particolare, le MM. loro derogano, in tutto quello, che contrariaſſero, e impediſſero il contenuto, l'adempimento, e l' eſſecuzione del preſente contratto; per l'approvazione, e ratificazione del quale han derogato, e derogano, vogliono, & intendono, *che la Sereniſſima Infanta e ſuoi Diſcendenti ſiano per l' avvenire mai ſempre eſcluſi di poter ſuccedere in alcuno tempo, e caſo a gli Stati, e Paeſi di Fiandra, Contea di Borgogna e Carolois, loro appartenenze, e dependenze, i quali Paeſi, e ſtati furon da S. M. Cattolica donati alla Sereniſſima Infanta Iſabella, e devono tornare a S. M. Cattolica, e ſuoi Succeſſori.*

Ancora eſpreſſamente dichiarano, che in caſo la Sereniſſima Infanta reſtaſſe Vedova (no'l voglia Iddio) è ſenza Prole di tal matrimonio, ſarà libera e ſciolta dalla Detta Eſcluſione e perciò dichiarata *Perſona capace de' ſuoi Diritti, e di poter ſuccedere in tutto quello foſſe per appartenerle*, e occorrere, in due caſi ſolamente: S'Ella reſtando Vedova, e ſenza Figli di tal Matrimonio, tornaſſe in Iſpagna: e ſe per ragione di ſtato, e del Ben Publico, e per giuſte conſiderazioni Ella ſi rimaritaſſe col volere del Rè Cattolico ſuo Padre, o del Principe ſuo Fratello; ne i quali duoi caſi reſterà capace, & abile a poter ſuccedere, & ereditare.

Subito che la Sereniſſima Infanta Anna haurà adempiti i dodici anni, e prima di celebrare il ſuo Matrimonio per parola di preſente formerà, & autorizerà una Scrittura, colla quale ſi obligherà per sè, e ſucceſſori di adempire, & oſſervare quanto ſi è accordato di ſopra ad eſcluſione ſua, e de' ſuoi Diſcendenti, approvando il tutto ſecondo ſtà contenuto nel preſente

ſente contratto e capitolazione, colle clauſule, e giuramento neceſſario, e ricercato; *giurando nel ſolennizare la ſudetta obligazione, e ratificazione, che ne farà un altra ſimile col Re Criſtianiſſimo ſubito che a lui ſarà maritata, e ſpoſata; La quale ſarà regiſtrata dal Parlamento di Parigi ſecondo la ſua forma e coſtume.* Coſicome all'ora S. M. Cattolica farà approvare, e ratificare la detta Rinunzia, e Ratificazione nella maniera coſtumata; e la farà anche regiſtrare nel ſuo Conſiglio di ſtato. *E ſiano le dette Rinunzia, approvazioni e ratificazione fatte, o non fatte; al preſente in virtù di queſta Capitolazione, e Contratto, e del Matrimonio che ſeguirà, e a contemplazione di tutte le ſudette coſe, ſi haverano e s' intenderanno per veramerite fatte, e legitimamente paſſate, e autorizate.*

Che le MM. loro Criſtianiſſime daranno alla ſereniſſima Infanta Anna per 50000. ſcudi d'oro dal Sole di Gioie, le quali con tutte l' altre, che porterà ſeco come beni Patrimoniali apparterranno ſenza difficoltà a S. A. ſuoi Eredi, e ſucceſſori, e a quelli, che hauranno il ſuoi Diritti. Che le MM. loro Criſtianiſſime inerendo all'antico, e lodevole coſtume della Caſa reale di Francia aſſegneranno, e coſtituiranno alla ſereniſſima Infanta D. Anna per ſuo Dono Nuziale 20000. ſcudi d'oro dal ſole d' annua rendita, da aſſegnarſi ſopra Terre, e Luoghi, con titolo di Ducea, della quale goderà con autorità per le ſue mani, o quelle de ſuoi Commiſſarij coll' uſo della Giuſtizia, colla ragione di diſporre di tutti gli uffizij vacanti, conforme coſtumaſi colle Regine di Francia; con patto, che i detti uffizij non poſſano conferirſi, ſe non a nazionali Franceſi, come anche l'amminiſtrazione delle ſudette Terre, ſecondo le Leggi, e coſtumi di

Francia; della quale assegnazione la sudetta serenissima Infanta entrerà in possesso, & uso subito che restasse Vedova, per goderne tutto il tempo di sua Vita; ò rimanga in Francia ò si ritiri giù del Regno.

Che S. M. Cristianissima darà & assegnarà alla Sereniſſima Infanta Anna per dispensa della sua Camera, e trattenimento della sua Casa somma convenevole a Figlia di Rè cosi grande, e possente, assignandogliela nella forma, e maniera, che per ciò si costuma in Francia.

Che la Sereniſſima Infanta compiti i dodici anni si sposerà col Rè Cristianissimo per via del Procuratore ch'Egli invierà, per parola di presente.

Il che adempito S. M. Cattolica, la farà condurre a sue spese fino alle frontiere di Francia nella manierà e grandezza che si conviene; dove colle medesime forme, & apparechi sarà ricevuta dal Rè Cristianissimo.

Che in caso si rompesse tal Matrimonio fra S. M. Cristianissima, e la Sereniſſ: Infanta Anna, quale sopravivesse a S. M. Cristianissima, possa Ella ritornare liberamente, e senza impedimento alcuno nella Spagna, o dove le sarà più commodo fuori di Francia, tutte le volte ch' a lei piacerà, con tutti li suoi Beni sudetti Dote, Donativo Gioie, Vestimenti, Argenteria, & ogni altro Mobile, insieme cò suoi Vfficiali, e Servidori; senza che per qualsivoglia caso, se le possa mettere impedimento, o arresto, nel suo partirsi, ne direttamente, o indirettamente impedirsele la ricuperazione; e il godimento della sudetta Dote, Donazione, è assegnamento, che se le deve. E per tale effetto il Rè Cristianissimo darà alla Maestà Cattolica & alla Sereniſſima Infanta Anna sua Figlia tali brevi, e lettere di sicurez-

za,

zà, che più ſaranno neceſſarij, firmati di mano ſua e della Regina Criſtianiſſima ſua Madre Tutrice, e Reggente, e ſigillate col loro Sigillo. Et adeſſo per all' ora di queſto ne aſſicurano le M. M. loro Criſtianiſſime, e promettono per ſe, e Succeſſori in fede, e parola di Rè.

Che atteſo, che il preſente Trattato di Matrimonio ſia ſtato deſiderato, e poi concertato, e promoſſo dal noſtro ſantò Padre, e per la ſua mediazione condotto alla poſitura in cui ſi trova; sia convenevole il ſupplicare S. Santità, come al preſente le M. M. loro la ſupplicano di contentarſi, dando loro la benedizione, e l' intervento della ſua Apoſtolica autorità a queſto Contratto di volerlo approvare, & inſerire nelle ſue Bolle, inſieme coll' approvazione, che ne hauranno fatto le M. M. loro, e ſua Altezza, colle Scritture, e giuramenti preſtati, e autenticati, e con quanto è paſſato per adempimento e ſicurezza del medeſimo Contratto.

Che le M.M. loro Cattolica, e Criſtianiſſima approveranno, e ratificheranno queſta preſente Capitolazione; promettendo ſulla fede, e parola di Re di oſſervarla, e inviolabilmente adempirla. Formandone a tale effetto i loro Brevi nella ſolita maniera, con derogare à qualunque legge, ordinazione, e coſtume, che ſono, o ſaranno contrarij all' accordato. E i detti Brevetti di ratificazione della preſente Scrittura, ſi conſegneranno com' è di ragione l' uno all' altro reſpettivamente fra due Meſi; computando dal giorno della data preſente; e cio col mezo de loro Ambaſciadori di reſidenza.

Di tutto quello che i mentovati Signori Commiſſarij hanno promeſſo, & accordato ſecondo il contenuto della preſente Capitolazione, ſi ſono obligate

le loro M. M. Cattolica, e Criſtianiſſima, con S. Altezza in parola, e fede di Rè, di effettuare, oſſervare, e commandare che ſia intieramente oſſervato & adempito, ſenza che in tutto, ò in parte manchi coſa alcuna; ne contrarieranno mai, ne conſentiranno direttamente, o indirettamente ſia contrariato, in qualſivoglia modo, o manierà immaginabile. Perche coſi hanno promeſſo i ſudetti Commiſſarij in virtù delle Plenipotenze, che tengono delle M. M. loro. Alche furono preſenti i ſudetti Signori nominati nel principio del Contratto, i quali promettono, & autenticano quanto di ſopra hanno ſoſcritto di propria mano, e con i loro Nomi; havendo ricercato Me, che di tutta queſta Capitolazione, a' loro ne concedeſſi Copia, &c.

Il Duca di Lerma Marcheſe di Denia.
Arrigo di Lorena.
Brullardo.
Andrea di Rocheſilet.

Formato da me Segretario, e Notario ſudetto. Madrid 20. Agoſto 1612.

Antonio Areſtigni.

Eſtrat-

Eſtratto della ſtoria di Manuel Meterano, tradotta dal Fiammengo in Franceſe, & impreſſa nell'Hya del 1618. Libro 19. carte 412. E nella traduzione Alemanna ſtampata in Arnheim del 1604. libro 19. carte 796.

IL Rè di Spagna eſſendoſi riſſoluto di maritar la ſua Figlia Iſabella Chiara Eugenia all'Arciduca alberto, e per ſua Dote darle tutto il Paeſe Baſſo, e la Borgogna Conteà, e ciò col conſentimento del Principe D. Filippo di Spagna ſuo Figlio, mandò à tal fine le ſue lettere all'ſſ Paeſe Bao, date nel giorno X. di ſettembre, a fine di publicarne queſta riſoluzione, cercando con tal modo di moſtrar, ch'egli era affezionato al Paeſe Baſſo, e che non lo voleva laſciar altrimente perdere; poiche lo dava in Matrimonio alla ſua buona, & amata Figlia, della quale doveva haverne cura, per eſſerle coſi congiunta.

Jl Conſigliere Ricciadotto dichiarò li 3. Decembre nella Città di Bruſſelle queſta riſoluzione del Rè al Conſiglio di Stato, & à quello delle Finanze; e dopo mezo giorno al Conſiglio di Brabante, d'indi à tutte l'altre Provincie; ſopra di che il Conſiglo di Stato alli XI. di Decembre, quelli di Brabante alli 13, con le altre Provincie ſcriſſero al Rè, e all'Arciduca Rimoſtrando quanto che ſegue, cioè:

Lettera de' Paesi Bassi al Rè Cattolico, assentendo di esser concessi in dono alla Infanta Isabella.

Che havevano intesa la risoluzione di S. M. di dar l'Infanta sua Figlia primogenita in matrimonio all'Arciduca Alberto, e per Dote del matrimonio, il Paese Basso, e la Contea di Borgogna, col consentimento del Principe suo Figlio, ciò che sul principio trovarono molto strano; perciòche essendo fino all'ora vissuti tanti anni sotto il giusto, e retto governo di così buon Rè, e ricordandosi de'tanti favori, ch'il Paese havena ricevuto da S. M. da suoi Precessori, e loro Governatori, stimavano non esser altrimente ben possibile di potersi distornare dalla sua obedienza, senza un continuo rimorso di coscienza, se la mutazione fusse altrimente di quello, che lor s'era dato ad intendere; imperoche conoscevano, che questa era per essi una gran consolazione, di dar loro per Principessa la sua carissima Figlia, della bontà, e della virtù della quale tanto havevano sentito a parlare; & in oltre di darle un Marito, ch'era uno de più virtuosi Principi del Mondo, che molto meritava per la sua Saviezza, singolar bontà, e cordiale affetto, che portava à quel Paese, essendo uscito d'una Casa, della quale quelli, & i loro Predecessori havevano fatta gran stima; *di maniera che non si potevano abastanza consolare, rallegrare, e ringraziar Dio d'haver inspirata S. M. à così santa risoluzione, per la quale non pretendevano però di cambiar Padrone; poiche questo nuovo Principe era il sangue, e la carne, il Cuore e la Immagine di S. M. oltre la speranza, c'havevano, che ciò servirebbe in maggior gloria di Dio, e contento di S. M. & in benefizio de suoi sudditi, e de suoi humili servitori quali erano,* come che S. M. diceva nelle sue lettere. *E per tanto conformandosi alla sua volontà, & obedendo a suoi commandamenti, dichiaravano, e protestavano, purche S. M. loro lo commandasse, che servirebbero la Infanta sua Figlia,*

Figlia, el Signore Arciduca ſuo futuro Marito, col medeſimo zelo c' havevano ſervito S. M. e che loro conſervarebbero ogni obedienza, e fedeltà, che dovevano, c' haurebbono ancora cura del lor bene, e di avanzarne gli affari; Un punto ſolo volevano ben rappreſentar a S. M. come ſarebbe ben informata d' altra parte, e da loro ſteſſi, cio è il miſerabile ſtato di quelle Provincie, le quali per queſta lunga, crudele, & infelice guerra, così dentro come fuori, erano ridotte all'ultima eſtremità; di modo che non occorreva penſar, che poteſſero per modo alcuno da ſe ſteſſe ſuſſiſtere, ſe S. M. durante queſta miſeria, non pigliaſſe ancora la cura, come haveva fatto ſin all' ora preſente, aiutandole, & aſſiſtendole nella medeſima maniera, e con l' iſteſſa liberalità di prima; altrimente in uece di aiutar, e favorire la ſua Cariſſima Figlia, e'l ſuon buon Nipote, ſi trovabbero ridotti ſotto li più poveri, e miſerabili Principi della Criſtianità. E per tanto pregavano S. M. di voler haverui riguardo, per timore che non ſi perdano gli uni, e gli altri, cúme ſuccederebbe indubitatamente; ſe la M.S.nõ continuava à dar loro la mano, ſin tanto, che il Paeſe ſi veniſſe a rendere in migliore ſtato. Haveva dimoſtrata la ſua liberalità per zelo della Religione ne Regni Stranieri, & a quelli, che non l' havevano havuto punto a grado. Qui era adorato il medemo Dio la medeſima Religione, il medeſimo Rè, e col medeſimó zelo. Non era altrimente quiſtione quivi d' aletini Stranieri, ò incogniti, ma del male, o del bene, della ruina, o della conſervazione della migliore, e più obediente Figlia, che fuſſe già mai, e d' un Nipote, che per i ſuoi meriti, e lodevoli fatti era tenuto nel numero de figli, e de' buoni, e fedeli ſudditi, che li erano

per legitimo parentado, e li quali haveva ſempre ſua M. amati, e tenuti come ſuoi Figli, ciò che faceva lor credere, che non gli abbandonarebbe punto; e che parimente imprimerebbe queſta affetuoſa, e buona volontà nel cuore del Signore Principe ſuo Figlio. E per tanto lo pregavano di nuovo humiliſſimamente di voler haverne riguardo. e che quanto ad Eſſi proteſtavano ſeriamente di voler reſtar al detto Signore Principe humiliſſimi & obedientiſſimi ſervitori, e di portargli ſempre il medeſimo honore, riſpetto, e riverenza, che prima. Nel reſto poiche ogni dilazione era loro pregiudiziale, lo ſupplicavano di voler affrettare, e concludere il Matrimonio, e mandare loro, quanto prima Quella, che Dio, e S. M. haveva loro deſtinata per Principeſſa, affinche poteſſero vedere appreſſo Quella, & in Ella il loro buon Rè, honorarla, riverirla, e ſervirla, come ſuoi buoni ſudditi, e ſervitori; e così in baciando i piedi e le mani di S. M. pregavano Dio il Creatore di concederle in ſanità, lunga, e felice vita, con Quella tal gioia, ch' egli aſpettava di queſta ſua ſanta, e ſaggia riſoluzione. Di Bruſſelle li XI di Xbre 1597.

Eſtratto della Storia di Manuel Metterano al libro 20. ſopra l' anno 1598. Foglio 425.

NOi babbiano detto quì di ſopra, che il Rè di Spagna s' era riſoluto di dar per Moglie ſua Figlia all' Arciduca Alberto, & i Paeſi Baſſi in Dote con la Contea di Borgogna ciò che da molti era giudicato ſtrano, che deſſe la ſua Figlia Primogenita ad un Principe, che poſſedeva molti Stati e Beneficij Eccle-

Eccleſiaſtici poiche era Cardinale, & Arciveſcovo di Toledo ricchiſſimo Arciveſcovato, e ſi fuſſe preferito alli ſuoi Fratelli maggiori, come erano l' Imperatore, gli Arciduchi Mattias, e Maſſimiliano, che dovevano eſſer i primi, e dovevano ereditare i Regni di Vngheria, e di Boemia, e'l Paeſe dell' Auſtria, così che ſi fecero diverſi diſcorſi ſopra di cio, e ſi diede motivo di penſarui. Queſta riſoluzione fù poſta in iſcritto un mercordi 6. di Maggio in Madrid, dove comparvero alla preſenza del vecchio, e debole Rè Filippo II. il Principe Filippo ſuo unico Figlio in età di circa 20 anni, la Infanta Iſabella Chiara Eugenia in età di 22. anni in circa, accompagnati da D. Gomes d' Avila Marcheſe di Velada Gouvernatore, e Maggiordomo Maggiore del detto Principe, D. Chriſtoforo di Mora, Conte di Caſtel Rodrigo, Gran Commendatore di Alcantara, D. Giovan d' Jdiaques Gran Commendatore di Leon, tutti tre Conſiglieri di Stato, e Meſſere Nicolas d' Amant. Cav:re Conſ:re Preſidente, e Cancelliere di Brabante, con la Loo Segretario de gli Affari del Paeſe Baſſo, e cent' altri. Gli ſcritti erano in Franceſe, e furono all' ora letti, ſotto ſcritti, e ſigillati. Jl loro contenuto era lquello che ſegue.

Iſtromento col quale il Rè Filippo Secondo donò i Paeſi Baſſi alla Infanta Iſabella.

FIlippo per la grazia di Dio Rè, &c. a tutti i preſenti, e futuri, che queſte noſtre lettere vederanno, e leggeranno ſalute. Gia che Noi habbiamo trovato conveniente, tanto per il bene generale della Criſtianità, che del noſtro Paeſe Baſſo, di non diferire più lungamente il Matrimonio della noſtra cariſſima, & amatiſſima Figlia Primogenita l' Infanta Iſabella, Chiara Eugenia, parimente inclinando noi tanto per la conſervazione della noſtra Caſa, che per certi altri buoni

riſpetti (in conſiderazione ancora della buona affezione, che gli portiamo) al cariſſimo, & amato Fratello, Cugino, e Nipote l' Arciduca Alberto, per parte noſtra Governatore, e Capitan Generale del noſtro Paeſe Baſſo, e di Borgogna, havendo gittato anche l' occhio ſopra la ſua perſona, & eleggendolo per futuro Marito della noſtra Figlia Primogenita, tanto col conſenſo del noſtro Santo Padre Papa, che ſopra di ciò hà conceſſa la Diſpenſa richieſta, come dell' Altiſſimo, Eccellentiſſimo, Potentiſſimo Principe noſtro cariſſimo, e ben amato Fratello, Cugino, e Nipote Rodolfo II. Imperatore de' Romani, e della noſtra cariſſima, e ben amata Sorella l' Imperatrice ſua Madre, à quali lo habbiamo conferito.

Jl che conſiderato, & a fine, che la detta noſtra Figlia poſſa (come è di ragione) haver modo, conforme le ſue grazie, virtù, e meriti; e parimente, come far apparire dal canto noſtro il grand' amore, & affezione, che ſempre habiamo portato e portiamo ancora alli noſtri Paeſi Baſſi, e di Borgogna, noi habbiamo riſſoluto di ceder in Dote alla detta noſtra Figlia in aiuto, e favore del detto Matrimonio i ſudetti noſtri Paeſi Baſſi, con tutte le loro dipendenze nella forma, e maniera, che ſara quì ſotto ſpecificata. E ciò per il modo, intervenzione, volere, e conſentimento del noſtro cariſſimo, & amatiſſimo buon Figlio il Principe Filippo, noſtro Figlio unico, & erede in conformità delli auvertimenti, che da noi, e dal detto noſtro Figlio ſono ſtati fatti alli Capi Signori, Cavalieri del noſtro ordine, Conſoli, e Stati delli ſudetti noſtri Paeſi Baſſi, che ſono ſotto la noſtra Obedienza, inſieme a quelli del noſtro Paeſe, e Contea di Borgogna, i quali hanno dimoſtrato, e teſtimoniato con la loro

riposta

riposta, la grande allegrezza e contẽto, che hanno sentito di questa nostra buona risoluzione, ch'anch'essi conoscono, e confessano esser tanto necessaria al bene delli sudetti nostri Paesi Bassi, e ciò è il vero modo per arrivare ad una buona pace, & unione per scaricarci di questa penosa guerra, dalla quale sono stati travagliati tanti anni, la qual Pace e riposo noi gli habbiamo sempre desiderato. Considerando ancora ciò, ch' è notorio a tutto il Mondo, che la miglior ora, che possa arivare ad'un Paese è quella di vedersi governati dall' occhio e presenza del suo Principe, e Signore naturale, Dio ci è testimonio della cura, e della pena, che bene spesso habbiamo havuto di non poter esser e ivi in persona, ciò che habbianno sempre desiderato, e l'haueressimo fatto, se gli affari importantissimi delli nostri Regni di Spagna non ci havessero obligato a fermarvisi, e continuarvi la nostra residenza, senza poterci allontanare, come pure di presente ne siamo obligati: e ben che per l' età del Principe nostro Figlio appaia, che ciò sarebbe adesso più a proposito d' inviarlo, nondimeno la volontà del Signore Iddio è stata tale, c'havendoci dati tanti Regni, e Provincie, nelle quali non mancano mai grandi affari d'importanza, per questa causa conviene, che la sua presenza pur ui assista.

Per ragione di che habbiamo ritrovato per espediente di far questa buona risoluzione, per non lasciare i nostri Paesi Bassi esposti a gl'inconvenienti, che sono stati poco avanti, aggiontavi la parte, che dobbiamo dar alla nostra Figlia l'Infanta secondo i meriti, e la grandezza della sua nascita; in particolare glieli trasferiamo perche doppo il sudetto nostro Principe Figlio (che Dio conservi molti anni,

rendendoli proſpero il ſuo ſervizio) la detta noſtra Figlia Primogenita è la prima, e più proſſima, onde col conſenſo del ſudetto noſtro Figlio eſſa può adeſſo eſſervi ammeſſa; Havendo ſcelto queſto mezo, con ſperanza, che per quello i detti noſtri Paeſi Baſſi, ritorneranno nel loro primiero fiore, e proſperità, che godevano per avanti. Facciamo per tanto ſapere che deſiderando al preſente di metter ad effetto ciò che habbiamo così maturamente riſoluto, e terminato, ſentendo il conſenſo volontario, che il ſudetto Principe noſtro Figlio hà così liberamente interpoſto dal canto ſuo, *ſapendo le ſommiſſioni, alle quali i detti noſtri Paeſi Baſſi in conformità della noſtra intenzione ſi devono conformare*, Habbiamo deliberato, di cedere, e trasportare tutti li detti Paeſi Baſſi al vantaggio della detta noſtra Infanta Figlia, con quei di Borgogna, nella forma, e maniera de' trattati, e condizioni quì appreſſo mentovati.

I. La prima condizione è, e non altrimente, che la detta Infanta noſtra Figlia ſi mariterà coll'Arciduca Alberto conforme la Diſpenſa data dal noſtro ſanto Papa, e Padre, à queſto Fine, *e che per via di* DONAZIONE, *o come per* DONO *Ella riceva i ſudetti noſtri Paeſi Baſſi, e Conteà di Borgogna.* E ſe per caſo il detto Matrimonio foſſe impedito da qualſivoglia occaſione, che poteſſe eſſere, queſta preſente Donazione ſarà nulla, e non haurà alcun effetto, come in tal Caſo, noi adeſſo per all'ora la rivochiamo, e mettiamo per nulla.

II. Item a condizione, e non altrimente, che i Figli e Succeſſori di queſto ſteſſo Matrimonio ſiano Maſchi, ò Femine, legitimamente procreati, e non illigitimi, ancorche ciò foſſe per Matrimonio ſuſſeguente

guente il Primogenito precedendo il ſecondo, il Maſchio la Femina, ſaranno di mano in mano eredi nel medeſimo grado, di tutte le dette Provincie unitamente, *ſenza poterle in alcuna parte compartire, ne dividere.* Dichiarando, che il Figlio Maſchio ò la Figlia Primogenita, morta avanti ſuo Padre ſarà preferita a gli Zij, & a ciaſcun altro della linea collaterale.

III. Item a condizione, e non altrimente che in caſo (che Dio non voglia) che non reſtaſſero di queſto Matrimonio ne Figli, ne Figlie, ò che fuſſero morti doppo la morte dell' uno delli detti Arciduca Alberto, e della noſtra Figlia Infanta, ſortiti dal preſente Matrimonio, *la detta Donazione, Conceſſione, e traſporto ſarà nullo, e di niſſun valore nel qual caſo ſe la detta noſtra Fglia Infanta reſtaſſe Vedova conſeguirà, la ſua porzione legitima dal canto del Padre, e la ſua donazione dal canto Materno, tal qual può a lei competere, & appartenere, col di più che noi, ò il noſtro Principe Figlio faremo per la buona affezione, che le portiamo: e ſe il detto Arciduca Alberto noſtro buon Cugino ſopraviverà alla detta Infanta, reſtarà Governatore delli detti Paeſi Baſſi per, & à nome del Principe proprietario, à cui ſaranno devoluti.*

IV. Item à condizione, e non altrimente, che ſuccedendo, che veniſſero a mancar tutti li Diſcendenti Maſchi, e Femine, nati di queſto Matrimonio talmente, che non reſtaſſe alcuno di tutti quelli, che ſono chiamati a queſta Eredità: In tal Caſo douranno ritornar tutti inſieme al Rè di Spagna, noſtro diſcendente, & in conformità di queſta Donazione, e Conceſſione, in tal caſo Noi lo facciamo adeſſo per all ora Donatario come a lui foſſero ſtate donate.

V. Item a condizione, e non altrimente, *che la ſteſſa che ſarà Principeſſa, ò Signora delli detti Paeſi Baſſi,*

dourà Maritarsi col Rè di Spagna, overo col Principe suo Figlio, ch' all' ora sarà in essere, con la precisa dispensa intanto, che ve ne fusse bisogno: e se all' ora non havessero la volontà, o'l potere di far tal Maritaggio per loro stessi, non potrà in tal caso una tal Dama pigliar alcun Marito, ne impacciarsi in alcuna Donazione, ne in alcuna parte di quella, senza nostra saputa, e consenso, e delli nostri Eredi, e Successori, nelli detti nostri Regni di Spagna, che saranno del nostro sangue. & in caso che fusse contravenuto, tutto ciò, che sarà stato donato, o ceduto ritornerà, come se questa Donazione, Cessione, e trasporto non fusse gia mai stato fatto.

VI. Item a condizione, e non altrimente, che la detta nostra Figlia Infanta, nè alcun altro chiamato alla detta Successione, *non potrà per alcuna causa, in alcun modo partire, ò dividere li detti Paesi, ne donar, ne cambiar senza il nostro consenso, e di quelli, che saranno nostri Eredi, e Successori in questi Regni.*

VII. Item a condizione, e non altrimente; che tutti ò ciascun Principe, e Signore delli detti Paesi *saranno obligati di maritare i loro Figli, e Figlie, con nostra saputa, e consenso,* e di quelli che saranno nostri Eredi, e Successori Rè di Spagna.

VIII. Item a condizione, e non altrimente, che la detta nostra figlia Infanta, e suo Marito, ne alcun de suoi Successori, à quali toccassero i detti Paesi, non potranno in maniera alcuna negoziar, trafficar, ò contrattare nelle Indie Orientali, & Occidentali, e non c' invieranno alcuna sorte di Navi, sotto qual si sia titolo, regresso, ò pretesto, in pena di esser dispossessati delli sudetti Paesi. E se alcun suddito di quelli Paesi si facesse lecito d' andarvi; il Sig: de' detti Paesi dourà castigarlo nella vita, e nella robba, & altre più gravi pene, e della vita stessa.

IX.

IX. Item a condizione, e non altrimente; che ſe il detto Arciduca Alberto noſtro buon Cugino ſorviverà alla noſtra detta Figlia Infanta laſciando Figli, ò Figlie, reſti col maneggio di tutti i loro Beni, come appunto ſe la detta noſtra Figlia Infante fuſſe viva. Et in oltre ſarà il noſtro ſudetto Cugino l'Arciduca quello, che goderà l'uſufrutto in ſua vita di tutti li detti Paeſi mantenendo i detti Figli, conforme la loro qualità, dando al Figlio, o Figlia Primogenita il Paeſe di Lucemburg, e la Contea di Chini, che a loro apparterrà per poſſederli, e goderli mentre viverà il Padre, dopo la morte del quale quel Figlio haurà tutto come Erede univerſale; ſendo qui eſpreſſamente dichiarato, che queſta Clauſula d'uſufrutto ſi debba ſolamente intendere a' favore dell' Arciduca Alberto ſenza poter eſſer interpretata, affin che neſſuno de' ſuoi Succeſſori poſſa allegarne alcun eſſempio, ne pretendere diritto in alcun caſo ſimile.

X. Item a condizione, e non altrimente, come ſia la principale, e la più grande obligazione ſopra tutte le altre, che tutti i Figli, e diſcendenti del detto Matrimonio, oſſervino la ſanta Religione, che riſplende al tempo preſente in eſſi, & habbiano à vivere, e morire nella noſtra Santa Fede Cattolica, come l'inſegna la Santa Madre Chieſa, e l'oſſerva. e che avanti di pigliar il poſſeſſo delli detti Paeſi Baſſi, faranno il giuramento, nella forma, che ſi trova regiſtrato nell' Articolo ſeguente.

In caſo, (che Dio non voglia) ch' alcuno delli detti Diſcendenti ſi abdicaſſero dalla Religion Cattolica e cadeſſero nell' Ereſia, dopo, che il Santo Papa gli haverà dichiarati per tali, ſaranno privi dell' amminiſtrazione, poſſeſſo, e proprietà delle dette Provincie, & i

Vaſalli, e ſudditi non gli obediranno più; ma ammetteranno, e riceveranno il proſſimo Cattolico della medeſima deſcendenza, il quale dourà ſucceder à' un tale che haveſſe cambiata la Religione. Et un tale Eretico ſarà tenuto come veramente foſſe morto e d' una morte naturale.

Ego juro ad ſancta Dei Evangelia, quod ſemper ad extremum vitæ meæ ſpiritum Sacroſanctam Fidem Catholicam, quam tenet, docet, & prædicat Sancta Catholica & Apoſtolica Eccleſia Romana (omnium Eccleſiarum Mater, & Magiſtra) conſtanter profitebor, & fideliter firmiterq; credam, & veraciter tenebo: Atq; eam à meis ſubditis teneri, doceri, & prædicari (quantum in me erit) curabo, ſic me Deus adjuvet, & hæc ſancta Dei Evangelia. Ciò è a dire. Io giuro per lo Santo Evangelio di Dio, che ne farò ſempre ſino all'ultimo ſoſpiro di mia Vita coſtante confeſſione, e che crederò fedelmente, e fermamente, e tenerò ſalda veramente la ſanta Fede Cattolica, Apoſtolica, e Romana (come Madre, e Maeſtra di tutte le Chieſe) tiene inſegna, e predica, e così farò, che facciano i miei ſudditi; così mi aiuti Dio e 'l ſuo Santo Evangelio.

XI. Item a condizione, e non altrimente, che a' più ſi curezza, e confermazione della Pace, dell'amore, e corriſpondenza, che deve eſſer tra il Rè, e ſuoi Regni, noſtri diſcendenti e Succeſſori, ciaſcuno di quelli, che in avvenire perveniranno al poſſeſſo, e Signoria delli detti Paeſi Baſſi, e di Borgogna, douranno collaudare, approvare, e ratificare di credere ciò, che è contenuto in queſto articolo.

XII. E perciò che la noſtra intenzione, e volontà *è, che le dette condizioni habbiano il lor pieno, & intiero effetto, ſalvo, e per il mezzo del quale noi doniamo,*

laſcia-

laſciamo, traſportiamo, rinonziamo, & accordiamo in dono di feudo è dietro feudo, e per *la miglior forma, via,* e maniera, che ſi poſſa far di diritto, e che può eſſer valevole, ſenza che la incompatibilità poſſa pregiudicare à ciò, che è compatibile, neceſſario, o vantagioſo *alla detta Infanta Iſabella Chiara Eugenia noſtra cariſſima, e ben amata Figlia primogenita: Tutti i noſtri Paeſi Baſſi, e ciaſcuna Provincia d' eſſi, col Paeſe, e Contea di Borgogna, inſieme tutte le regaglie, feudi, Omaggi, diritti de' Padronati, Rendite, entrate, Dominij Confiſcazioni, Condanne, con ogni ſorte di giuriſdizioni, & azzioni, che noi potiamo pretendere per cauſa de noſtri Paeſi Baſſi, e di Borgogna, come ancora tutte le preminenze prerogative privilegi, eſenzioni, guardie, Diſtretti Alture, & ogni altra ſorte di Souranità,* come & in tal forma, ch' elle ſono, e per qualche ragione e per dove elle poſſino eſſer noſtre, & appartenerci, come Patrimonio ò altrimente: con qual titolo eſſer ſi voglia, ò poſſa eſſere, per haverne pieno godimento, e poſſeſſo, come noi l' habbiamo havuto, e poſſeduto ſenza alcuna eccezione; a condizione *però, che ſiano oſſervate inviolabilmente, tutte, e ciaſcheduna delle cõdizioni qui ſopra ſpecificate, e la Pramatica fatta dall' immortale* memoria *dell' Imperatore mio Signore, e Padre, che ſia in gloria nel meſe di Novembre l' anno 1549. toccante l' unione del Paeſe Baſſo ſudetto, ſenza conſentire, ne accordare alcuna ſeparazione, ne diviſione in queſti per qualſivoglia cauſa, ne qualſiſia maniera.*

XIII. Et è noſtra intenzione, come tale la dichiariamo, & ordiniamo eſpreſſamente con la preſente, *che mediante queſta Donazione, Conceſſione, e traſporto la noſtra detta Figlia Infanta, e 'l ſuo venturo Marito l' Arciduca Alberto ſaranno obligati, tenuti, &*

incaricati di pagar, e sodisfar tutto, e ciaschedun debito, obligazioni, 2.do i contratti fatti da noi, ò in nome nostro dalla defonta Maestà Imperiale, sopra li nostri patrimonij, e Domini delli detti Paesi Bassi, e della Contea di Borgogna. E saranno parimente tenuti, & obligati di pagare tutte, e ciascheduna delle rendite, pensioni, vitalizie, e tutte l' altre donazioni mercedi, e ricompense, che la sudetta Maestà Imperiale, noi, & i nostri Precessori havessero fatto, donate, assignate, & accordate a qualsivoglia Persona, e *perciò noi facciamo, con le presenti la nostra detta Figlia Infanta, Principessa, e Signora delli detti Paesi Bassi, Contea di Borgogna e di Carolois.* Concediamo in oltre alla detta nostra Figlia, che sopra li titoli particolari di ciascuna delle dette Provincie del Paese Basso, e Contea di Borgogna, ella si possa sottoscrivere, intitolare, *e nominare Duchessa di Borgogna*, non ostante, che noi habbiamo riservato (per si lungo tempo, che ci piacerà) per noi, e per il detto Principe nostro Figlio, il titolo di Duca di Borgogna, con tutti li Diritti, che ci possono competere unitamente all' Altezza, e Souranità del nostro ordine del Tosón d' oro, del quale noi ci riserviamo la facoltà di poterne disporre in avvenire, come meglio noi trovaremo conveniente. Così acconsentiamo, accordiamo, e concediamo alla detta nostra Figlia Infanta dandole autorità assoluta, & irrevocabile, di porsi di sua autorità privata, senza altra ricerca di consentimento da lei, e dalli suoi Deputati verso il sudetto futuro Marito, pigliare, e prendere il pieno, & intiero possesso di tutti li detti Paesi Bassi, Contea di Borgogna, e di Carolois, e per tal fine di far convocare gli Stati Generali del Paese, o gli Stati particolari in ogni Provincia, o vero di osservar tal'altra maniera, che per

ragio-

ragione ſi ttoverà più conveniente, per notificare queſta Donazione, ceſſione, e traſporto, e di far preſtar il giuramento a gli Stati, e ſudditi dello ſteſſo Paeſe, e ricercar la inveſtitura, ſoggezione di ciaſcun luogo, e Signoria, la dove il caſo lo ricercherà; come ancora di ricevere da eſſi il giuramento conveniente per obligarſi in tutto quello, à che per i giuramenti precedenti erano tenuti, e reciprocamente obligati. E in tanto, che la detta noſtra Figlia haverà preſo, e fatto prender in nome ſuo il poſſeſſo reale delli detti Paeſi Baſſi, e Conteà di Borgogna, e di Carolois, nella forma, e maniera cõtenuta in queſte patenti, Noi ci mettiamo, e coſtituimo Poſſeſſore di quelli in nome, e per parte della detta Figlia.

In Teſtimonio di che, noi ordiniamo, e vogliamo, che le medeſime lettere patenti le ſiano ſpedite, conſentendo, & accordando alla noſtra Figlia Infanta di ritenere, amettere, e ſtabilire ne' detti Paeſi Baſſi, e di Borgogna i Governatori, Giudici, Giuſtizieri, così per la conſervazione e difeſa di quelli, che per l' aminiſtrazione della Giuſtizia, e Polizia, e riſcoſſione de Dominij, o altrimente, & in oltre di far tutto ciò, che una vera Principeſſa, e Signora naturale proprietaria delli detti Paeſi può, e deve fare di diritto, e ſecondo i coſtumi; come ancora noi habbiamo fatto; & haureſſimo potuto fare: oſſervando nondimeno ſempre le condizioni qui ſopra inſerte. Per il qual effetto noi habbiamo rilaſciato, aſſoluto, e diſobligato, rilaſciamo, aſſolviamo, e diſoblighiamo con queſta tutti li Veſcovi, Abbati, Prelati, & altra gente Eccleſiaſtica, Duchi, Principi, Marcheſi, Conti, Baroni, Governatori, Capi, Capitani del Paeſe, Città, Corti, Preſidenti, Gente delli noſtri Conſigli, Cancellieri,

quelli delle noſtre Aziende, e dè Conti & altri Offiziali, Capitani, Gente di guerra, Soldati di Fortezze, loro Luogotenenti, e anche de' Caſtelli Cavaglieri; Scudieri, Vaſalli, Magiſtrati, Borgheſi, Arteggiani, habitanti delle buone Città, Borghi, Franchigie, Villaggi, e finalmente tutti, e ciaſcuno de' ſudditi delli detti noſtri Paeſi Baſſi, e Conteè di Borgogna, e Carolois, e ciaſcuno di eſſi riſpettivamente dal giuramento di Fedeltà, Fede, Omaggio, promeſſa, & obligazione, che ci hanno preſtato come à lor Principe legitimo e Signor Sourano.

Vogliamo, Ordiniamo, & eſpreſſamente commandiamo, che habbiano a giurare, & accettare la detta Infanta noſtra Figlia per loro vera Principeſſa, e Signora, e preſtarle il giuramento ricercato di fermezza, Fede, & Omaggio, promeſſa, & obligazione nella forma ſolita, conforme la natura del Paeſe, Piazze, Feudi, e Signorie. Et in oltre, che debbano così ad' Ella, come al futuro ſuo Marito, oſſervar ogni honore, riverenza, affezione, obedienza, fedeltà, e ſervizio, come far devono i buoni, e lodevoli ſudditi, verſo il lor Principe legitimo e Signore Naturale, come ſin adeſſo hanno fatto, e dimoſtrato: ſupplendo Noi a' tutti e ciaſcun fallo, & ommiſſione, tanto giuridichi, quanto di fatto, i quali poteſſero eſſere occorſi in queſta noſtra preſente Donazione, Conceſſione, e traſporto. E per tanto di noſtro proprio movimento, intiera conoſcenza *e di noſtra piena, & aſſoluta podeſtà Reale, della quale in queſto habbiamo voluto uſare, e la uſiamo, habbiamo derogato, e deroghiamo a tutte e ciaſchune Leggi, Coſtituzioni,* e coſtumi, che poteſſero oſtare, e contravenire a queſte preſenti. Imperoche tal è il noſtro buon piacere: &

affine-

affinche quanto ſi è detto di ſopra ſia eternamente fermo, e ſtabile: Noi habbiamo ſottoſcritta la preſente col noſtro nome, e fattovi mettere il noſtro gran Sigillo; volendo, & ordinando, che ne ſia fatto regiſtro, perche ſia ſempre tenuta per valida in ciaſcuno delli noſtri Conſigli privati, e Camerà de Conti. Data nella noſtra Città di Madrid, nel Regno di Caſtiglia alli 6. di Maggio l'anno 1598. de noſtri Regni di Napoli, e di Gieruſalemeli 45. di Caſtiglia d'Aragona, di Sicilia e d'altri 44. e di Portogallo 19. Era notato N. D. V. ſottoſcritto Filippo; e più a baſſo ſottoſcritto A dè Loo.

Doppo che il Rè hebbe fatto paſſar queſto traſporto il Principe Filippo ne ratificò il laudo, e l'approvazione con lettere patenti, e con giuramento come ſegue.

Atto di Rinunzia de Paeſi Baſſi fatto da Filippo Terzo a favore della ſorella Infanta Iſabella.

FIlippo per la grazia di Dio Principe, Figlio, & unico Erede de' Regni, Paeſi, Signorie del Rè Filippo Secondo di queſto nome mio Signore e Padre, à tutti preſenti, e futuri ſalute.

Come il detto mio Signore e Padre hà riſoluto di maritare Madama l'Infanta Iſabella Chiara Eugenia noſtra cariſſima, e ben amata Buona Sorella, all'Arciduca Alberto noſtro buon Zio, e Cugino; e che per ciò S. M. Cattolica hà determinato con noſtra communicazione, e col noſtro conſenſo, eſſendoviſi indotto per certe grandi ragioni, e riſpetti tendenti al ben publico, ſimilmente per il ripoſo generale della Chriſtianità, & imparticolare della Pace, e ripoſo del Pae-

se Basso, & affine che la detta buona nostra Sorella sia proveduta conforme alla sua qualità, e gran meriti, di donar à detta nostra Sorella, li detti Paesi Bassi, e la Contea di Borgogna, nella maniera, che è stata fatta, e passata come appare dalle lettere patenti, che il detto mio Signore, e Padre hà fatte dispacciare sottoscritte di sua mano, e sigillate col gran Sigillo, delle quali il tenore è quì seguente a parola per parola.

Filippo, &c. il tutto qui sopra inserito, che non hà bisogno d' esser repplicato.

Facciamo sapere, che dopo haver benissimo inteso particolarmente quanto di sopra è in ciascun punto nominato: Considerando il Ben Publico che dà ciò ne potrà ridondar alla Cristianità parimente à causa del singolar amore, che noi siamo obligati à portare; e che portiamo alla nostra buona Sorella l' Infanta, per le sue grazie, e gran meriti, lodiamo approviamo, e con le presenti teniamo per buono, non ostante qualunque pregiudizio, che dà ciò a noi, o alli nostri Successori in qualsivoglia tempo potesse succedere; *e per le ragioni medesime consentiamo, e siamo contenti con le presenti, che il sudetto Paese Basso, e Contee di Borgogna, e di Carolois, siano ceduti trasportati, e donati alla nostra buona Sorella l' Infanta, come il detto mio Signore Padre hà fatto.* Et affinche tanto meglio possa sussister, e per più gran sicurezza corroborazione, e fermezza, di ciò che S. M. hà disposto, & ordinato in favore, & in vantaggio della detta nostra buona Sorella; noi disponiamo, ordiniamo, con questa per quanto vene sia bisogno a favor di quella, nella migliora forma, e maniera in tutto: e sopra tutto di nostra propria, e franca volontà, senza che sopra di ciò ci sia intervenuta alcuna estorsione, sforzo,

in-

inganno, falſità, ne alcun riſpetto ne riverenza Paterna, ne timore, ne per alcun abuſo, o qualcunque perſuaſione: la noſtra volontà, & intenzione eſſendo, che li detti Paeſi ſiano dovuti, & appartenēti alla noſtra buona ſorella l' Infanta Iſabella Chiara Eugenia, & a ſuoi ſucceſſori in conformità della diſpoſizione del Rè mio Signore e Padre. *Et a fine che queſto poſſa havere, e ſortir il ſuo pieno, & intiero effetto, e reſtar eternamente fermo, e ſtabile habbiamo rinunziato, e rinuuziamo con le preſenti, a' favore della noſtra ſorella, per noi, e noſtri Succeſſori a tutti li beneſizij, che poſſono appartenere per diritto a' noi, ò a' quelli* per contrattare, o contravenire a' queſte preſenti. Quando ben anche fuſſe per diritto *di reſtituzione in integrum; al che noi habbiamo rinunziato ancora per queſta; imperoche noſtra riſoluta, e determinata volontà è, che qualcunque coſa non poſſa haver alcuna forza ne vigore contra a' queſta Donazione, ceſsione, e traſporto il quale è ſtato fatto delli detti Paeſi Baſſi, nella forma, e maniera ſopradetta.*

Sopra di che noi habbiamo fatto, e data la noſtra fede, e giuramento *ſopra il Santo Evangelio, che noi habbiamo toccato con la mano* di oſſervare, mantenere, & adempire puntualmente tutto ciò ch' è ſtato detto; ſenza portarvi alcuna ſcuſa, ne eccezione; ne permettere, che alcuno de' noſtri ve l' apporti. Il che noi affermiamo, & approviamo in parola di Principe; e che noi impiegaremo il noſtro potere, e l'aſſiſtenza ricercata all'intiero effetto, e complimento di tutto, come di ſopra; per eſſer (come noi habbiamo di già dichiarato) di noſtra fincera, e determinata volontà. In teſtimonio diche noi habbiamo fatto far le preſenti lettere patenti, che habbiamo ſottoſcritte di noſtra propria ma-

no, e fatto sotto scrivere dal Secretario di Stato del Rè mio Signore, e Padre, circa gli affari de' Paesi Bassi, e di Borgogna, e fatte sigillare col gran sigillo delle armi di S. M. appendendovelo con lacci d'oro.

A questi si sono trovati presenti come testimonij rogati, D. Gomes d'Avila Marchese di Velada nostro Governatore, e Maggior domo Maggiore. D. L. H T. A. P. de Moura Conte di Castel Rodrigo, Gran Commendatore di Alcantara, Gentilhuomo della Camera di S. M. e nostro sommigliere del Corpo. D. Giovan d' Idiaques Gran Commendatore di Leon, tutti tre del Consiglio di Stato, e messere Nicolas d'Amant Cavaliere, Consiglier di Stato e Guarda sigilli di S. M. per li affari del Paese Basso, e Borgogna, Consiglier della sua Ducea di Brabante. Data nella Città di Madrid nel Regno di Castiglia, alli 4. di Maggio l'anno 1508. notato M. E. R. T. sottoscritto Filippo, e più a basso, per ordine di mio Signore il Principe A. de la Loo.

Queste due Lettere, Patenti di concessione del Rè, e rassegnazione del Principe sono ambedue sigillate d' uno stesso Suggello, in cera vermiglia, à lacci d' oro.

IL FINE.

ANT 1318116

Digitized by Google